



*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

\* \* \*

**Parere n. 498 del 08/08/2023**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021</i></p> <p><i>Rapporto Ambientale</i></p> <p><b>ID_VIP: 8089</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><i>Terna Rete Italia S.p.A.</i></p>
<b>Autorità procedente:</b>	<p><i>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica</i> <i>Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza.</i></p>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (*d'ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006*) ed in particolare l'art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- il D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
  - l'art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
    - il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
      - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
      - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
- l'art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale l'autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*”;
  - o l'art. 13, recante *Redazione del Rapporto Ambientale* e, in particolare:
    - il comma 1 secondo cui “*Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di*

*definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”;*

- *il comma 4 secondo cui “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. (Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”;*
- *l’Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante “Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13”;*
- *il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;*
- *il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;*
- *il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;*
- *la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- *la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- *le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;*
- *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;*
- *le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;*

- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003”;
- la “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018;

**PREMESSO** che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo l'affidamento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata al Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;
- l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che l'approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in esito alla consultazione pubblica;
- il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è ricompreso fra le tipologie di piani di cui, all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma I, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;
- In tale contesto normativo fino al 2021, Terna ha predisposto annualmente il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale ai sensi dell'art. 1-ter, co. 2 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del DM 25/04/2005 e sue modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 del D. Lgs. 93/2011;
- A partire dal 2021 il PdS assume carattere biennale, infatti l'articolo 60, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Convertito con Legge 11 settembre 2020, 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) ha sostituito il comma 12 dell'articolo 36 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, e prevede che: “Terna S.p.A. predisporre ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

**DATO ATTO:**

- che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente per la VAS;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza è l'Autorità procedente;
- che con nota acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali prot. MiTE.131678 del 24.10.2022, Terna S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) ha presentato istanza per l'avvio della procedura di VAS – Fase di Consultazione Pubblica sul “Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021” allegando il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 152/2006;

- che la Direzione Generale, Ex Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale, con nota prot.n. MiTE.27074 del 03.03.2022 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/0001229 in data 03.03.2022, verificata la completezza della documentazione trasmessa, comunicava al Proponente e alla CTVA la procedibilità dell'istanza e contestualmente individuava la designazione del Gruppo Istruttore VAS 1 e relativo referent
- che la consultazione pubblica sul Piano e il Rapporto ambientale ex art. e all'art. 13 del D. lgs. n. 152/2006 è stata avviata in data 31.10.2022;
- che i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (in seguito "RA") di cui è stata riportata una sintesi nel Parere di scoping redatto da questa Commissione (Parere di Scoping n: 42 del 04.08.2021);
- che con nota del 20.06.2023 prot. Terna/P20230064509 la Società Proponente Terna trasmetteva, a seguito della conclusione della fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. Lgs 152/2006, un documento integrativo volontario a riscontro dei contributi e delle osservazioni pervenute.

#### **CONSIDERATO** che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di consultazione sul Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e sul Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021 consiste nel Rapporto Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 4, del D. Lgs.152/2006 nonché all'Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante "*Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13*";
- sono stati in particolare esaminati i seguenti elaborati, resi disponibile al link: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8420/12430>:
  - Rapporto Ambientale
  - Allegato I - Riscontro osservazioni sul RPA del PdS 2021
  - Allegato II - La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti
  - Allegato III - Le verifiche di coerenza: le tabelle
  - Allegato IV - L'analisi delle alternative
  - Allegato V - La caratterizzazione ambientale
  - Allegato VI - Gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo
  - Allegato VII - La stima degli effetti ambientali per azione specifica
  - Allegato VIII - Lo studio di incidenza ambientale
  - Annesso I - Prime elaborazioni per la concertazione: applicazioni criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali
- il Rapporto Ambientale (RA) oggetto della fase di consultazione pubblica per la VAS del PdS 2021 è strutturato secondo i seguenti contenuti:
  - un capitolo di inquadramento riguardante la normativa sulla VAS, l'attività pianificatoria di TERNA e l'applicazione della VAS al PdS, l'indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale (cfr. Cap. 2 del RA);
  - un capitolo dedicato agli esiti della fase di consultazione preliminare, contenente la descrizione delle

osservazioni presentate dai soggetti competenti in materia ambientale e un riscontro sulle modalità di recepimento delle stesse (cfr. Cap. 3 del RA);

- la descrizione metodologica per il processo di VAS con riferimento alle tempistiche procedurali, ai contenuti del RA come previsto dalla normativa in materia di VAS, allo sviluppo metodologico del RA del PdS 2021 per ciascuno dei temi trattati nel RA: coerenza interna e esterna, analisi degli effetti ambientali, caratterizzazione ambientale, analisi degli effetti ambientali, disamina puntuale delle osservazioni pervenute dai Soggetti Competenti in materia Ambientale relativamente al RPA, analisi delle alternative delle strategie e delle modalità di attuazione del PdS, considerazioni sui potenziali effetti cumulativi, indicazioni metodologiche per il monitoraggio (cfr. Cap. 4 del RA);
- la definizione dell'oggetto di studio e quindi della struttura e dei contenuti del PdS (cfr. Cap. 5 del RA);
- la disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti ripartiti tra settore energia e settore ambiente e per livello nazionale, interregionale e regionale (cfr. Cap. 6 del RA);
- la lettura dei contenuti del PdS ai fini del processo di VAS descrivendo preliminarmente gli esiti del monitoraggio ambientale dei PdS precedenti e illustrando gli obiettivi classificati per ambito tematico (tecnici e ambientali) e per livello gerarchico (generali e specifici), le esigenze di sviluppo derivanti dall'analisi degli scenari di riferimento e gli interventi ricomprendenti insiemi di azioni (cfr. Cap. 7 del RA);
- l'analisi di coerenza interna ed esterna (cfr. Cap. 8 del RA);
- l'analisi delle alternative (cfr. Cap. 9 del RA);
- la caratterizzazione ambientale con definizione dell'ambito di analisi (cfr. Cap. 10 del RA);
- l'analisi degli effetti ambientali per ciascun intervento previsto nel PdS 2021 e una sintesi e valutazione degli effetti dei PdS rispetto agli obiettivi di sostenibilità (cfr. Cap. 11 del RA);
- la descrizione delle misure previste per la mitigazione degli effetti d'impatto sull'ambiente (cfr. Cap. 12 del RA);
- la rappresentazione degli esiti dei monitoraggi previsti nell'ambito delle procedure di VAS dei PdS precedenti (cfr. Cap. 13 del RA);
- la descrizione del Portale VAS, un Sistema Informativo Territoriale dedicato (SIT) per la consultazione e la condivisione dei dati inerenti alla VAS del PdS realizzato a beneficio del pubblico e dei soggetti istituzionali coinvolti (cfr. Cap. 14 del RA).

## TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 152/2006 (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MATTM al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8420>);
- del contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA.
- Che il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria "RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI AL PDS E RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE 2021", per quanto concerne le osservazioni formulate dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) in merito al PdS 2021 e al relativo RA, trasmesse a Terna e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha riportato, per ciascuna osservazione, i riscontri ritenuti opportuni e le eventuali controdeduzioni.

**CONSIDERATO e VALUTATO il Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale per l'annualità 2021e il Rapporto Ambientale, si evidenzia che:**

**POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL PDS**

- Il quadro di riferimento delle attività pianificatorie di Terna è stato rappresentato nel RA al par. 2.2 *Inquadramento dell'attività pianificatoria di Terna.*
- Il Piano di Sviluppo (PdS) è in attuazione del DM 20.04.2005, che ha approvato la Convenzione tra il Ministero delle attività produttive (poi Ministero dello Sviluppo Economico e oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e il gestore della rete (TERNA), successivamente integrata e modificata nel 2010. La Convenzione indica i contenuti minimi del PdS, integrati dalle Deliberazioni 627/16/eel/r e 692/2018/R/eel, nonché la sua procedura approvativa. A partire dal 2021, il PdS, che precedentemente veniva aggiornato annualmente, ha assunto carattere biennale.

Al fine di analizzare l'integrazione del PdS 2021 nel contesto normativo e pianificatorio, il RA indica al Cap.6:

- *Politiche, Piani e Programmi pertinenti* una sintetica disamina degli strumenti di pianificazione riferiti al settore energetico (a livello nazionale, interregionale e regionale) interagenti con il PdS e strumenti indicati dalle politiche di sostenibilità ambientale di riferimento (internazionali, nazionali, regionali, interregionali, sub regionali), rimandando all'Allegato II - *La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti* al RA per gli specifici approfondimenti.
- Nello specifico gli strumenti analizzati nell'Allegato II - *La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti*, la cui verifica di coerenza è stata rappresentata nell'Allegato III - *Le verifiche di coerenza: le tabelle* al RA, sono stati i seguenti:
  - *Politiche, piani e programmi del settore Energia;*
  - *Politiche, piani e programmi del settore Ambiente;*
  - *Atti normativi regionali in materia VAS;*
  - *Pianificazione e programmazione regionale del settore Energia;*
  - *Pianificazione e programmazione regionale del settore Ambiente;*
  - *Pianificazione a livello interregionale e sub regionale.*
- La relativa analisi di coerenza è riportata al par. 8.2 - *La coerenza esterna* e nell'Allegato III - *Le verifiche di coerenza: le tabelle* per l'analisi di coerenza con la pianificazione regionale del settore energia e con il settore ambiente, declinato poi per settori specifici.

**La pianificazione di livello nazionale e regionale del settore Energia**

- Per la pianificazione di livello nazionale inerente al settore energia il RA nel par. 6.1.1. - *La pianificazione di livello nazionale* ha tenuto conto dei seguenti strumenti di pianificazione:
  - *Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN);*
  - *Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili 2010 (PAN);*
  - *Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica 2017 (PAEE);*
  - *Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013;*
  - *Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2020 (PNIEC).*

- Nel RA sono stati analizzati i Piani/Programmi indicando gli obiettivi pertinenti sulla base dei quali è stata effettuata l'analisi di coerenza con gli Obiettivi Tecnici generali (OTg, numerati da 1 a 7) e l'Obiettivo Ambientale generale riferito alle tematiche energetiche (OAg15).
- **Si ritiene siano stati descritti nel RA i principali contenuti dei Piani/Programmi di livello nazionale inerenti agli aspetti energetici. Si suggerisce, tuttavia, di indicare in calce ad ogni Piano/Programma analizzato, gli obiettivi principali e pertinenti che sono stati riportati nella Tabella 2-1 - Coerenze tra obiettivi tecnici generali e obiettivo generale ambientale "Energia" del Piano di Sviluppo con la pianificazione e programmazione energetica nazionale dell'Allegato III.**
- Per la pianificazione di livello regionale inerente al settore energia il RA ha analizzato i seguenti piani:
  - *Piani Energetici Regionali e Provinciali (PER e PEP);*
  - *Piani Attuativi o Piani di Attuazione Energetica (PAE).*
- Nel RA sono stati indicati gli strumenti pianificatori regionali e/o provinciali vigenti, rimandando alla relativa analisi di coerenza riportata al par. 8.2.2 - *Coerenza esterna specifica* e all'Allegato III-*Le verifiche di coerenza: le tabelle*, dove sono riportati gli obiettivi dei piani vigenti in relazione agli Obiettivi Tecnici generali (OTg, numerati da 1 a 7), agli Obiettivi ambientali specifici (OAs, numerati da 1 a 32) e l'Obiettivo Ambientale generale riferito alle tematiche energetiche (OAg15) e ai due Obiettivi Ambientali specifici (OAs31 e OAs32).
- Per gli aspetti del settore energetico nell'Allegato III-*Le verifiche di coerenza: le tabelle* al RA, viene verificata la coerenza tra gli obiettivi generali del PdS con gli obiettivi della pianificazione e della programmazione del settore Energia a livello nazionale, secondo un giudizio di coerenza articolato in 3 livelli (coerente, non coerente, non pertinente).

#### **La pianificazione di livello internazionale, comunitario e nazionale del settore Ambiente**

- Per gli aspetti della sostenibilità ambientale sovraordinati (internazionali, comunitari e nazionali) nel RA sono stati indicati politiche/programmi/strumenti per i diversi specifici settori, come meglio approfonditi nell'Allegato II - *La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti* al RA:
  - *Sviluppo sostenibile e ambiente*
  - *Biodiversità, flora e fauna*
  - *Popolazione e salute umana*
  - *Rumore*
  - *Suolo e acque*
  - *Qualità dell'aria e cambiamenti climatici*
  - *Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio*
  - *Energia*
- La relativa analisi di coerenza (esterna e interna) è riportata all'Allegato III - *Le verifiche di coerenza: le tabelle* al RA. Per ogni specifica tematica strategica il RA ha elencato nella *Tabella 6-2 Politiche di sostenibilità di riferimento, internazionali e nazionali* i riferimenti agli strumenti di livello internazionale e il relativo, quando presente, recepimento nella legislazione nazionale. Nell'Allegato II - *La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti*, è invece descritta una sintesi degli strumenti elencati e i relativi obiettivi pertinenti, di cui si è tenuto conto per le analisi di coerenza (interna ed esterna) elaborate al Cap. 8 - *Analisi di coerenza* del RA e riportate nell'Allegato III - *Le verifiche di coerenza: le tabelle*.

- Si ritiene siano stati descritti i principali contenuti delle politiche, piani e programmi di livello internazionale e comunitario come recepiti nella normativa nazionale inerenti agli aspetti ambientali al par. 6.2.1. - *Politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate del RA*. Si suggerisce, tuttavia, di indicare in calce ad ogni politica analizzata, gli obiettivi principali e pertinenti che sono stati riportati nelle *Tablelle da 2-2 a 2-9 - Coerenze tra obiettivi ambientali e tematica strategica dell'Allegato III*.

#### **La pianificazione di livello regionale e interregionale del settore Ambiente**

- In riferimento agli aspetti regionali sono stati indicati gli strumenti ad oggi vigenti:
  - *Piano Paesaggistico*
  - *Piano di Tutela delle Acque*
  - *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*
  - *Piano di Tutela della Qualità dell'Aria*
  - *Piano Forestale Regionale*
- Gli strumenti di livello interregionale e sub regionale analizzati sono:
  - *Piano Gestione Rischio Alluvioni*
  - *Piano di Gestione delle Acque*
  - *Piano di Assetto Idrogeologico*
  - *Piano di gestione dei siti Natura 2000*
  - *Piani di gestione UNESCO*
  - *Pianificazione afferente alle Aree protette*
- In alcune osservazioni sono state riscontrate criticità in merito alle tematiche inerenti alla pianificazione paesaggistica evidenziando carenze di rappresentazione cartografica per le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge, e gli altri beni individuati dai piani paesaggistici (art. 134 D.lgs. n. 42/2004), i beni culturali (art. 10 D.lgs. n. 42/2004), oltre che i beni sottoposti a verifica di interesse culturale (art. 12 D.lgs. n. 42/2004) e quelli a tutela indiretta (art. 45 D.lgs. n. 42/2004).

#### **QUADRO STRATEGICO DI PIANO: OBIETTIVI ED AZIONI**

- Al Cap. 7 - *Quadro strategico di Piano: obiettivi ed azioni* del RA sono rappresentate le matrici obiettivi/azioni. Gli obiettivi sono stati classificati per ambito tematico (tecnici e ambientali) e per livello gerarchico (generale e specifici) illustrando le esigenze di sviluppo derivanti dagli scenari di riferimento e gli interventi ricomprendenti insieme di azioni.
- Nel RA vengono individuati 7 Obiettivi Tecnici generali (OTg), che derivano dal Disciplinare di Concessione (DM 20 aprile 2005 aggiornato con DM 15 dicembre 2010). Gli 8 Obiettivi Tecnico funzionali specifici (OTs; cfr. Tabella 8-2 - *Gli obiettivi specifici del PdS 2021* del RA), derivano dagli obiettivi generali, declinati sulla base del quadro esigenziale delle prestazioni da offrire e possono essere distinti nelle seguenti categorie tipologiche:
  - incremento capacità d'interconnessione;
  - riduzione congestioni tra zone di mercato;
  - riduzione congestioni intrazonali e vincoli alla produzione efficiente;

- riduzione delle limitazioni alla produzione della capacità rinnovabile;
  - incremento sicurezza ed affidabilità nelle Aree metropolitane;
  - qualità, sicurezza e resilienza del servizio elettrico.
- Oltre agli obiettivi di carattere tecnico funzionale, il RA ha indicato gli obiettivi ambientali (declinati anche essi in generali e specifici). Gli obiettivi ambientali sono stati classificati in funzione delle seguenti tematiche strategiche:
- sviluppo sostenibile e ambiente;
  - biodiversità, flora e fauna;
  - popolazione e salute umana;
  - rumore;
  - suolo e acque;
  - qualità dell'aria e cambiamenti climatici;
  - beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio;
  - energia.
- Nella Tabella 7-10 - *Gli obiettivi di sostenibilità ambientale*, per ogni componente tematica strategica sono stati articolati i 15 OAg (Obiettivi Ambientali generali) e i 32 OAs (Obiettivi Ambientali specifici).
- In relazione agli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale OAS4 (*garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat*), OAS5 (*conservare i popolamenti animali e vegetali, con particolare riferimento ai potenziali rischi per l'avifauna e all'interessamento delle comunità vegetali*) e OAS6 (*preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi*), Arpa Lombardia (cfr. osservazione MITE-2022-0153853 del 07/12/2022) evidenzia ***“la scelta di privilegiare l'interramento in aree interessate da specifici vincoli ambientali o paesaggistici (parchi naturali, oasi marittime, zone protette) non garantisce la sostenibilità ambientale dell'intervento poiché i lavori di sbancamento di terreni interessati da vegetazione possono compromettere la stabilità delle formazioni arboree e alterare la composizione floristica delle specie sottoposte ad interferenza nella fase di cantiere. Pertanto, le azioni operative di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali dovranno essere preventivamente valutate in relazione al contesto urbanistico-ambientale di intervento.”***

## ANALISI DI COERENZA

### Analisi di coerenza esterna

- La verifica di coerenza esterna è stata condotta nell'ambito del RA secondo le seguenti due tipologie di analisi:
- *“Coerenza esterna generale (cfr. § 8.2.1), finalizzata ad accertare la congruità tra gli obiettivi generali del PdS e quelli della programmazione, della pianificazione e delle politiche sovraordinate e di pari livello, in modo da evitare eventuali conflittualità. Tale analisi di coerenza esterna, a sua volta, si suddivide in:*
    - o *Coerenza esterna generale del settore Energia (cfr. § 8.2.1.1): tale analisi tende a verificare la congruità degli obiettivi tecnici generali del PdS con gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi del medesimo settore, appartenenti a livelli di governo di carattere internazionale, comunitario e nazionale;*
    - o *Coerenza esterna generale del settore Ambiente (cfr. § 8.2.1.2): tale analisi è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi ambientali generali del PdS e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica, desunti dalle politiche sovraordinate;*
  - *Coerenza esterna specifica (cfr. § 8.2.2): orientata ad accertare la congruità degli obiettivi specifici*

del PdS con quelli appartenenti alla pianificazione e programmazione locale del territorio in cui si è manifestata l'esigenza di sviluppo, al fine di verificare che le strategie dei diversi piani possano coesistere ed integrarsi sullo stesso territorio, identificando eventuali sinergie positive o negative, da valorizzare o da risolvere. Anche la coerenza esterna specifica si suddivide in:

- o *Coerenza esterna specifica del settore Energia (cfr. § 8.2.2.1): tale tipologia di coerenza è volta a verificare la congruità tra gli obiettivi tecnici specifici del PdS e quelli desunti dalla pianificazione energetica regionale e provinciale, relativa al territorio in cui si è manifestata l'esigenza di sviluppo;*
  - o *Coerenza esterna specifica del settore Ambiente (cfr. § 8.2.2.3): tale analisi di coerenza è finalizzata a verificare la congruità tra gli obiettivi ambientali specifici del PdS e gli obiettivi della pianificazione e programmazione locale relativa a territorio in cui si è manifestata l'esigenza di sviluppo”.*
- I risultati dell'analisi di coerenza esterna sono stati rappresentati nell'Allegato III - *Le verifiche di coerenza: le tabelle* del RA.
  - **L'analisi di coerenza esterna deve mettere in relazione gli obiettivi propri di un Piano/Programma con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti (obiettivi sui quali il Piano comporta effetti) al fine di evidenziare potenziali incoerenze riportando per quest'ultime approfondimenti ed eventuali indicazioni per gestire e fronteggiare le criticità.**
  - **Al riguardo nel RA non viene dato esplicito riscontro a quanto richiamato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022 relativamente all'opportunità che la coerenza esterna generale debba “ricondursi ad un'analisi comparativa tra obiettivi del PdS (tecnici e ambientali) e obiettivi ambientali pertinenti intesi.**

## ANALISI DELLE ALTERNATIVE

- L'analisi delle alternative, come previste dal D.lgs. 152/2006 (comma 4 art. 13 e lett. h) dell'Allegato VI), è stata riportata al Cap. 9 - *Analisi delle alternative* del RA.
- Come indicato nel RA al par. 9.1 - *Criteri specifici di lavoro* “... gli obiettivi tecnici generali, le esigenze annuali e gli obiettivi tecnici specifici, che rappresentano gli elementi iniziali della catena logica secondo la quale si articola il processo di formazione proprio dei PdS, costituiscono delle invarianti che, in quanto tali, non possono essere oggetto di alternative”, proponendo invece di valutare le alternative sulle azioni di piano che possono perseguire (singolarmente o con altre azioni) il raggiungimento degli obiettivi tecnici specifici e generali. Nel RA si specifica, inoltre, che trattandosi di una scala di livello nazionale, le azioni non esprimono una localizzazione puntuale, ma un ambito di riferimento (*contesto territoriale*) in cui poter trovare loro attuazione: “...a tale riguardo si ricorda, infatti, che detto livello di definizione delle azioni non comporta l'indicazione di corridoi infrastrutturali né di tracciati preliminari, risolvendosi unicamente nell'indicazione di una tipologia di azione da attuare all'interno di una determinata porzione territoriale, per risolvere l'esigenza elettrica ivi riscontrata” (RA, pag. 195).
- La valutazione delle alternative ha tenuto conto di due criteri prioritari in riferimento al contesto territoriale di applicazione delle azioni:
  - *“massimizzare i benefici elettrici per il sistema, presentando le migliori condizioni di fattibilità ai minori costi;*
  - *garantire contemporaneamente il minore impatto ambientale e le maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti, valutando complessivamente le azioni in funzione della logicità interna e della coerenza con le politiche generali”.*
- Gli esiti dell'analisi delle alternative sono riportati nella Tabella 9-1 - *Alternative per gli interventi del PdS 2021* (pag. 197-203 del RA), rimandando ai dettagli nell'Allegato IV - *L'analisi delle alternative* al RA.

## CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

- La caratterizzazione ambientale delle aree di studio interessate dalle azioni dei PdS, riportata nell'Allegato V- *La caratterizzazione ambientale* al RA, è stata condotta sulla base delle categorie e delle tipologie di elementi di cui alla Tabella rappresentata nel Cap. 10 - *Caratterizzazione ambientale* del RA (par. 10.2 - *Criteri di lavoro* a pag. 206 del RA).
- In particolare, le categorie prese in considerazione per la caratterizzazione ambientale, sono le seguenti: Patrimonio Naturale; Patrimonio culturale e paesaggistico; Sistema insediativo; Criticità ambientali.
- Nello specifico sono state definite le aree di studio relative alle seguenti casistiche:
  - **Area di studio per Azioni di demolizione:** sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel ad una fascia di larghezza complessiva pari a 120 metri;
  - **Area di studio per le Azioni di nuova infrastrutturazione:** nel caso di nuove opere lineari si prendono a riferimento i nodi della RTN che si trovano alle estremità della zona dove è manifestata l'esigenza elettrica da soddisfare; si è fatto riferimento ai baricentri delle località per le quali sono emerse le esigenze elettriche, al fine di risolvere le criticità tra le due zone stesse.
- Per le azioni di Piano che si sviluppano attraverso opere lineari, il Proponente riferisce che "l'area di studio è stata assunta considerando una porzione territoriale di forma pressoché ellittica, il cui lato maggiore è posto in coincidenza con la direttrice che unisce i due nodi della RTN ed il lato minore è pari circa al 60% del maggiore. Nel caso di azioni di Piano che prevedano la realizzazione di una nuova stazione, l'area di studio è stata calcolata come porzione territoriale di forma circolare, centrata sul punto della RTN oggetto dell'azione di nuova realizzazione ed avente raggio di 4 km".
- In riferimento alla caratterizzazione e stima degli effetti ambientali, condotta mediante indicatori calcolati nell'area d'indagine per ciascun intervento, come evidenziato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, l'assunzione dell'estensione delle aree di studio dovrebbe tener presente casi specifici in cui, per le caratteristiche territoriali e ambientali, i potenziali effetti ambientali potrebbero manifestarsi oltre i confini delle aree di studio, e dovrebbe considerare anche possibili casistiche in cui le azioni, a seguito delle valutazioni localizzative, possano essere localizzate in prossimità dei limiti delle aree di studio.

#### Paesaggio ed assetto storico-culturale

- **Con riferimento agli aspetti di caratterizzazione ambientale inerenti alla componente paesaggio, si ritiene opportuno che la Tabella riportata nel Capitolo 10 - *Caratterizzazione ambientale* del RA (par. 10.2 - *Criteri di lavoro* a pag. 206 del RA) sia integrata con il seguente e ulteriore elemento da considerare: Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 "Piano Paesaggistico" del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**
- Al riguardo si richiama anche il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel quale si evidenzia che *"le fasi conoscitive dovranno essere sviluppate tenendo conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., sia con provvedimento espresso sia ope legis"*.

#### Popolazione e salute umana

- **Tra le categorie da considerare per la caratterizzazione ambientale rappresentate nella Tabella riportata nel Capitolo 10 - *Caratterizzazione ambientale* del RA (par. 10.2 - *Criteri di lavoro* a pag. 206 del RA), si ritiene opportuno l'inserimento della categoria "Popolazione e salute umana" per la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo.**

#### Biodiversità

- Relativamente alla componente biodiversità, flora e fauna e con riferimento a potenziali interferenze con la RN2000 si forniscono le seguenti indicazioni per l'approfondimento della caratterizzazione in fase attuativa già richiamati nei Pareri della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 e n. 42/22 del 4 agosto 2022:
  - utilizzare Formulare Standard aggiornati ed i dati e le informazioni ricavate del Rapporto ex art.17 Direttiva Habitat e del Rapporto ex art.12 Direttiva Uccelli con particolare riferimento alle specie di fauna e flora presenti in Allegato II della Direttiva Habitat e delle specie di uccelli presenti in Allegato I della Direttiva Uccelli al fine della caratterizzazione degli habitat e della componente faunistica e vegetazionale;
  - indicare la superficie di habitat sottratta, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.
- In riferimento alla caratterizzazione dello stato attuale della componente Biodiversità, sarebbe opportuno considerare anche l'agro-biodiversità, sia all'interno che al di fuori della Rete Natura 2000 e dei siti protetti. Si evidenzia, a proposito, che dovranno essere prese in considerazione tra le aree di valore ambientale le aree agricole di pregio ed i territori con produzioni agricole di qualità e tipicità come previsto dal D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (All.VI) anche le aree agricole coltivate secondo il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).

## ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

- Gli effetti potenzialmente generati dall'attuazione del PdS 2021 sono stati rappresentati dal Proponente nell'Allegato VII - *La stima degli effetti ambientali per azione specifica*, in cui per ciascuna area territoriale interessata da un intervento del PdS, sono state elaborate schede specifiche per ogni azione di cui si componel'intervento stesso.
- Gli effetti ambientali di ciascuna azione sono stimati attraverso specifici indicatori di sostenibilità, territoriali (Ist) e non territoriali (Is), che sono stati descritti nell'Allegato VI - *Gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo*, insieme alle specifiche modalità di calcolo. Di seguito (cfr. Tabella 4-4 - *Effetti ambientali potenzialmente connessi con le azioni previste dai PdS e loro indicatori*, pagg. 66 e 67 del RA) si riporta l'elenco dei suddetti indicatori.

Categoria effetto	Categoria ambientale	Tipologia effetto	Indicatore
Effetto ambientale non territoriale	Sviluppo sostenibile	Efficienza della rete	Is01 Efficacia elettrica
		Energia liberata da fonte rinnovabile	Is02 Energia liberata
Effetto ambientale territoriale	Patrimonio naturale	Interazione aree di valore per il patrimonio naturale	Ist01 Tutela delle aree di pregio per la biodiversità
			Ist02 Tutela del patrimonio forestale
			Ist03 Tutela degli ambienti naturali e seminaturali
			Ist04 Tutela delle reti ecologiche
			Ist05 Tutela aree agricole di pregio
		Occupazione di suolo	Ist06 Promozione dei corridoi infrastrutturali preferenziali
	Beni culturali e paesaggistici	Interazione aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici	Ist07 Tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico
			Ist08 Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica

		Ist09 Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e archeologici tutelati per legge
		Ist10 Tutela delle aree a rischio paesaggistico
		Ist11 Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale
		Ist12 Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento
		Ist13 Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo
		Ist14 Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo
		Ist15 Tutela delle aree ad alta percettibilità visuale
Rischi naturali	Occupazione aree a pericolosità idrogeologica	Ist16 Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica
Rischi antropici	Occupazione aree a pericolosità antropica	Ist17 Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità antropica
Sistema insediativo	Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini	Ist18 Ripartizione della pressione territoriale
		Ist19 Rispetto delle aree urbanizzate
		Ist20 Limitazione dell'esposizione ai CEM
		Ist21 Promozione distanza dall'edificato

- Il Proponente riferisce che “l'insieme degli indicatori territoriali predisposti è stato sviluppato in modo tale da poter determinare, in modo oggettivo, i potenziali effetti generati da tutte le diverse classi di azioni operative che un PdS può prevedere. Si è proceduto a strutturare tutti gli indicatori in modo che essi presentino, attraverso una normalizzazione, un valore compreso nell'intervallo 0 – 1: l'indicatore assumerà valore 0 quando nell'area di indagine l'intervento previsto potrebbe potenzialmente determinare il massimo dell'interferenza, mentre valore 1 quando l'interferenza è potenzialmente nulla”;
- La sintesi dei risultati ottenuti dall'analisi degli effetti per ciascun intervento previsto nel PdS 2021 è stata rappresentata nel par. 11.2 - *Gli effetti degli interventi del PdS 2021* del RA.
- Nel par. 11.3 - *Sintesi degli effetti dei PdS rispetto agli obiettivi di sostenibilità* è stata rappresentata l'analisi del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, attraverso la valutazione dei potenziali effetti sulle diverse componenti ambientali, derivanti dall'attuazione degli interventi/azioni previsti dal PdS 2021.
- Tale rappresentazione è stata effettuata mediante una matrice costruita inserendo le azioni di Piano sulle righe e la stima degli effetti sulle colonne, classificando i valori degli indicatori di sostenibilità territoriali sulla base del “grado di soddisfacimento target” e articolandoli nelle tre classi: 0.00 <Range Ist <0.40; 0.41 <Range Ist <0.70; 0.71 <Range Ist <1.
- Laddove si preveda un non pieno raggiungimento del target di riferimento, il Proponente rinvia (cfr. par. 11.3.2- *La valutazione degli effetti e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità* del RA) alle successive fasi di progettazione e localizzazione delle azioni operative di nuova realizzazione, le scelte da

intraprendere, al fine di ridurre e minimizzare l'interessamento di aree sensibili e di pregio e quindi contenere potenziali effetti significativi sulle componenti ambientali.

- La valutazione degli effetti ambientali del Piano costituisce un'attività fondamentale dell'intero percorso di VAS, da cui dipende la possibilità di definire misure adeguate per il monitoraggio ambientale del Piano e quindi di introdurre elementi correttivi in grado di garantirne la sostenibilità ambientale, e di individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione per gli eventuali effetti negativi sull'ambiente.

### **Valutazione d'Incidenza**

- Nel Capitolo 6 della VINCA (Allegato VIII - *Lo studio di incidenza ambientale* del RA) vengono analizzate le possibili incidenze delle azioni del PdS sui Siti Natura 2000. Tale analisi, eseguita su macrocategorie di habitat, viene condotta prendendo in considerazione l'eventuale condizione di trasversalità e la correlazione con gli obiettivi di conservazione dei Siti Interferiti.
- In seguito all'applicazione della metodologia adottata per la stima delle potenziali interferenze delle azioni previste dal Piano sui Siti della Rete Natura 2000 il Proponente evidenzia che *“34 azioni previste nel PdS (relative a 20 interventi) presentano all'interno delle rispettive aree di studio, porzioni di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. [...] I Siti Natura 2000 che ricadono, parzialmente, nelle aree di studio delle complessive 34 azioni, sono in totale 129. [...] Complessivamente, per le azioni di infrastrutturazione previste dal Piano è statoriscontrato un livello di potenziale interferenza “medio” per sette degli obiettivi di conservazione esaminati, mentre tutti gli altri obiettivi presentano un livello di interferenza potenzialmente “basso”. Dai risultati ottenuti dal presente studio di incidenza, condotto a livello del Piano, è stato quindi possibile rilevare, in anticipo, alcune potenziali condizioni di “criticità” nell'ambito dell'aree di studio analizzate; in questo modo, nelle successive fasi di definizione progettuale dei singoli interventi/azioni, si potrà beneficiare di tali informazioni e quindi orientare ottimizzare tutte le attività in modo da minimizzare e/o mitigare le potenziali incidenze del progetto dell'intervento/azione sul sito RN2000 che sarà eventualmente interessato, al fine di salvaguardare l'integrità strutturale e funzionale del sito stesso”*.
- In merito all'analisi proposta si evidenzia quanto segue:
  - In fase attuativa del Piano **si raccomanda di individuare le misure di mitigazione utili a minimizzare le potenziali incidenze del progetto dell'intervento/azione sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi della Rete Ecologica eventualmente interessati in quanto funzionali alla conservazione ed integrità degli Habitat;**
  - **si ribadisce l'importanza di considerare, in una successiva progettazione di dettaglio, anche gli habitat della Direttiva 92/43/CE che hanno piccole superfici e/o sono effimeri, non cartografati all'ascale nazionale;**
- Con riferimento **all'intervento 354 – N Interconnessione Isola del Giglio, nell'individuazione futura del tracciato sottomarino dovranno essere attenzionate le biocenosi bentoniche di pregio presenti, riferibili principalmente all'Habitat 1120\*(sensu Direttiva Habitat 92/43/CEE), Praterie di Posidonia oceanica e Habitat 1170 (reef) coralligeno di parete e di piattaforma** (cfr. osservazione ARPA Toscana MiTE-2022-0154442 del 07/12/2022). Si evidenzia a proposito che, nel caso in cui le azioni attuative del Piano dovessero interferire con habitat prioritari della Rete Natura 2000, è necessario un preventivo parere della Commissione Europea che deve accertare e confermare la sussistenza di requisiti prioritari quali finalità di interesse pubblico di ordine superiore riguardanti la salute pubblica, la pubblica sicurezza e lo stesso ambiente (art. 6 par. 4, secondo capoverso, della Direttiva Habitat: *“... possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”*).

In relazione all'intervento 354, il Proponente, in risposta alle osservazioni della Provincia di Grosseto, dell'ARPA Toscana e della Regione Toscana, ha riscontrato che, ferma restando la spiccata sensibilità ambientale del contesto del particolare intervento e le esigenze di sviluppo e sicurezza del sistema elettrico rispetto alle quali lo stesso Proponente è chiamato a pianificare, in fase di caratterizzazione di VAS è stato

considerato ed analizzato per la stima degli indicatori previsti dalla metodologia messa in atto da Terna per la elaborazione del RA, tutto il quadro vincolistico vigente, nonché una ricognizione delle specificità ambientali e paesaggistiche dell'area, a livello pianificatorio, che è confluita in una prima analisi di tipo localizzativo riportata in Annesso I del RA e che per questa fase il RA costituisce la base di partenza per ulteriori approfondimenti necessari alla fase attuativa, individuando fin da subito le principali sensibilità ambientali e paesaggistiche. In tale il proponente si è impegnato, nelle fasi successive, a condurre tutti gli approfondimenti e le analisi necessarie per definire la migliore localizzazione possibile, anche attraverso un confronto con il territorio;

- Come segnalato anche dalla Regione Lombardia *“oltre alla valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nell’ambito VAS, debba essere effettuata una verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi contenuti nei Piani di Gestione dei Siti piuttosto che alle finalità delle reti ecologiche”*;
- Si evidenzia, inoltre che **in fase di attuazione del PdS tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettate alle procedure di Valutazione d’Incidenza Ambientale** i cui contenuti dovranno essere conformi all’allegato G del DPR 357/97e alle nuove Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) Direttiva 92/43/CEE Habitat Art.6, paragrafi 3 e 4 (GU Serie Generale n. 303 del 28/12/2019).

#### Esposizione ai CEM

- Come già richiamato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022 rispetto alle azioni di demolizione nelRA si rappresenta che, per quanto riguarda la qualità della vita dei cittadini, *“risulta infatti evidente che la rimozione di elementi infrastrutturali, sia lineari che areali, comporterà un effetto a carattere positivo su tutte le tematiche ambientali, infatti la rimozione di un tratto di rete o di una stazione, o di parte di essa, infatti, ridurrà l’occupazione di suolo e limiterà le interferenze sugli aspetti del paesaggio, percettivi e non solo”*.
- In particolare, l’effetto *“variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini”* per l’azione di demolizione su asset esistenti ha una valenza positiva in quanto l’eliminazione delle criticità funzionali o di elementi di rete esistenti, permetterà un miglioramento delle condizioni della qualità di vita della popolazione in termini di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- Sempre in relazione alla popolazione interessata, per le azioni di realizzazione si rimanda, invece, in un secondo momento l’assegnazione di una specifica valenza a tale effetto *“in quanto solo la successiva contestualizzazione dell’azione permetterà di determinare la presenza, o meno, di interferenze con la popolazione interessata”*.
- La Legge n. 36/01 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*, che si riferisce, nelle sue finalità, al Principio di Precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell’Unione Europea, ha introdotto il concetto di tutela dall’esposizione a lungo termine della popolazione, distinguendo tra esposizione di breve durata a livelli elevati ed esposizione prolungata neltempo a livelli di CEM molto più contenuti.
- Si sottolinea pertanto che, in merito alla realizzazione di nuovi elettrodotti, nell’elaborazione degli studi di impatto ambientale, per quanto attiene alla matrice inquinamento elettromagnetico, dovrà essere effettuata la determinazione delle distanze di rispetto o delle fasce di pertinenza, prevedendo il rispetto dell’obiettivo di qualità fissato dalla norma (D.P.C.M. 08/07/2003) che, per elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato a 3 microTesla, per luoghi in cui sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore nell’arco della giornata.
- Si ritiene utile condividere anche l’osservazione della Regione Piemonte (cfr. osservazione MiTE-2022-0133702 del 27/12/2022) che fornisce elementi interessanti sempre nell’ambito dell’esposizione della popolazione. Viene infatti riportato che per quanto riguarda l’ampia discussione sull’opportunità di raffinare l’analisi dell’impatto in termini di esposizione della popolazione al campo magnetico nella fase di VAS, *“la proposta di definizione di un indicatore basato su un rapporto di urbanizzazione, su 3 livelli di successiva raffinazione dell’analisi, è certamente migliorativa rispetto al metodo attuale”*, e permette di

effettuare un confronto immediato tra le soluzioni proposte sia a livello di VAS (definizione corridoi), sia nelle fasi successive (concertazione per definire la fascia di fattibilità ed attuazione per la definizione del tracciato).

#### - Effetti cumulativi

- Con riferimento alle considerazioni riportate al par. 4.3.4 - *Analisi degli effetti ambientali* del RA, l'analisi degli effetti cumulativi è svolta rispetto a *“quegli insiemi di azioni che, effettivamente, possano dar luogo ad effetti territoriali realmente cumulabili tra loro”* individuando *“le azioni operative indicate dal PdS che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tecnici inerenti lo stesso ambito territoriale”*; verranno pertanto confrontati gli effetti potenzialmente generati da ciascuna di dette azioni.
- Da quanto descritto nel RA, l'analisi degli effetti cumulativi è riferita alle nuove azioni previste dal PdS. Al riguardo si richiama il Parere della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 in riferimento alle *“Nuove installazioni o nuovi elettrodotti”* *“... per tale tipologia di opere dovranno essere tenuti in debita considerazione gli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici dovuti alla presenza, sullo stesso territorio, di altri elettrodotti che potrebbero interferire tra loro e produrre conseguentemente emissioni elettromagnetiche superiori a quelle previste nei progetti sui ricettori esposti”*, tematica riportata anche nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022.

### **CONTENIMENTO E/O MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI**

- Nel Capitolo 12 - *Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione degli effetti* del RA sono rappresentate dal Proponente *“le misure finalizzate ad accrescere la sostenibilità territoriale e ambientale del Piano, al fine di ridurre e mitigare gli effetti derivanti dalla sua attuazione”*.
- In particolar modo nel par. 12.4 - *Principali strategie per il contenimento e/o mitigazione degli effetti* il Proponente afferma che *“le valutazioni per le mitigazioni relative alla realizzazione di interventi di sviluppo necessitano del dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di progetto”*, e pertanto nel RA si evidenzia che *“solo nella fase di VIA e attraverso un confronto con le autorità competenti e con il territorio, tali valutazioni possono trovare la più appropriata e corretta soluzione tecnica, da utilizzare come opera di mitigazione [...] sulla base di contesti ed esigenze specifiche”*. Tale aspetto è affrontato anche dall'ARPA Puglia (cfr. osservazione MiTE-2022-0153912 del 07/12/2022) che osserva che il RA per la componente paesaggio *“rimanda alle successive fasi di progettazione e localizzazione le scelte che porteranno ad ottimizzare l'inserimento paesaggistico suggerendo alcune strategie per il contenimento e/o mitigazione degli effetti”*.
- Come già trattato in precedenza nella presente relazione, l'analisi degli effetti ambientali attraverso i valori degli indicatori di sostenibilità territoriali ha permesso nel RA di classificare gli interventi sulla base del *“grado di soddisfacimento target”* (par. 11.3 - *Sintesi degli effetti dei PdS rispetto agli obiettivi di sostenibilità*). Laddove si preveda un non pieno raggiungimento del target di riferimento, si rinviano le scelte da intraprendere alle successive fasi di progettazione e localizzazione delle azioni operative di nuova realizzazione al fine di ridurre e minimizzare l'interessamento di aree sensibili e di pregio e quindi contenere potenziali effetti significativi sulle componenti ambientali.
- A tal proposito si richiama quanto indicato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022: *“Si ritiene opportuno che nel Rapporto Ambientale, nel caso di interventi per i quali non si riesca a raggiungere il grado di soddisfacimento target di taluni indicatori, vengano approfonditi i requisiti progettuali e le opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti sull'ambiente:*
  - *al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;*
  - *garantire non solo una migliore funzionalità della rete, ma anche un minor impatto paesaggistico*

della stessa, in particolare nel caso di nuovi tracciati su cavo aereo;

- *al fine di favorire la ricostruzione di un assetto vegetazionale coerente rispetto al contesto in cui l'area si inserisce, utilizzando specie vegetali autoctone ed ecologicamente idonee al sito*”.
- **Si suggerisce pertanto di approfondire le opportune misure di mitigazione da adottare ad esempio, come indicato anche dall'ARPA Puglia (cfr. osservazione MiTE-2022-0153912 del 07/12/2022), tenendo conto degli esiti del monitoraggio delle precedenti annualità e delle schede dei risultati relativi ai singoli interventi presenti nei Rapporti di monitoraggio, al fine di dare contezza sull'efficacia dell'attuazione di opportuni requisiti progettuali, misure di mitigazione o eventuali misure correttive per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.**
- **Con riferimento alle tipologie di misure di mitigazione indicate al par. 12.5 - *Indicazioni per le successive fasi di progettazione e realizzazione del RA si richiamano le seguenti osservazioni dei SCA:***
  - *L'ARPA Lombardia “per gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di demolizione delle reti, ritiene che andrebbero maggiormente approfonditi i criteri che il Proponente intende adottare al fine del ripristino dello stato dei luoghi e di valorizzazione di tali aree, ricorrendo in caso di impatti residui non mitigabili ad adeguate misure compensative” (cfr. osservazione MiTE-2022-0153853 del 07/12/2022);*
  - *La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province Pistoia e Prato riterrebbe opportuno redigere un “apposito documento/elaborato recante le misure di mitigazione previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del Piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che tenga conto delle peculiarità dell'area di studio e del complesso della situazione vincolistica in essere e dei target di riferimento per gli Ist pertinenti affinché gli stessi siano pienamente raggiunti” (cfr. osservazione MiTE-2022-0155743 del 12/12/2022);*
  - *l'Ente Parco Agricolo Sud Milano chiede di “integrare le misure mitigative, con particolare riferimento agli “interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale” prevedendo opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità al fine di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche” (cfr. osservazione Regione Lombardia - Giunta MiTE-2022-0157615 del 15/12/2022).*

## MONITORAGGIO

Il Capitolo 13 - *Struttura del Monitoraggio VAS dei PdS della RTN del RA* fornisce indicazioni per il Piano di monitoraggio, con particolare riferimento alla metodologia che sarà seguita per lo svolgimento dello stesso. Secondo quanto riportato nel RA, *“il monitoraggio degli interventi/azioni pianificati dai PdS è strutturato secondo tre macro-tipologie, a loro volta suddivise in:*

- *monitoraggio di avanzamento:*
  - *monitoraggio di avanzamento complessivo,*
  - *monitoraggio di avanzamento PdS specifico,*
- *monitoraggio di processo;*
- *monitoraggio ambientale:*
  - *monitoraggio ambientale complessivo,*
  - *monitoraggio del perseguimento degli obiettivi,*
  - *monitoraggio ambientale PdS specifico (distinto nel monitoraggio di sostenibilità territoriale e nonterritoriale).”*
- **Monitoraggio di avanzamento**
- **Come si evince nel par. 7.1.1.1 - *Il monitoraggio di avanzamento* per quanto concerne l'evoluzione nel tempo dell'attuazione dell'insieme di tutte le azioni previste dai PdS (Tabella 7-1 del RA) emerge che “al 31/12/2019, le azioni previste dai PdS risultano essere principalmente ultimate (38%); a seguire il 21% si**

*trova ancora in fase di pianificazione e il 18% in realizzazione. Le restanti azioni si trovano in fase di autorizzazione (18%) e in concertazione (11%)”.*

- ***Come già indicato nel Parere della CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 e nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022 “in relazione all’avanzamento delle singole annualità sarebbe utile approfondire eventuali fattori che hanno influenzato, rallentando o interrompendo, le tempistiche di avanzamento degli interventi riconducibili alle analisi, valutazioni e ai criteri ambientali considerati in fase pianificatoria e di valutazione ambientale al fine di rendere il processo decisionale più efficiente”.***
- **Monitoraggio di processo**
- Come indicato nel par. 13.3 - *Il monitoraggio di processo* gli indicatori di processo sono funzionali a verificare e quantificare l’attuazione degli interventi/azioni di Piano e *“si rivelano utili anche al monitoraggio ambientale, proprio perché permettono, a partire dagli interventi/azioni di piano, di correlare gli stessi agli indicatori di contributo e contesto [...] e quindi al raggiungimento degli obiettivi ambientali”.*
- ***Come già indicato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022 “si ritiene utile che nel RA vengano individuati anche indicatori di processo finalizzati al monitoraggio dell’attuazione delle misure di mitigazione/compensazione”.***

## **Monitoraggio ambientale**

- Il monitoraggio ambientale, così come previsto dal D.lgs. n. 152/06, ha la duplice finalità del controllo degli impatti ambientali significativi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.

### Il monitoraggio ambientale complessivo

- Come riportato nel par. 13.4 - *Il monitoraggio ambientale: calcolo degli indicatori ambientali complessivi* come per il monitoraggio di avanzamento, anche *“il monitoraggio ambientale può essere distinto in relazione ad un sistema complessivo (dato dall’attuazione dei diversi piani) e ad un sistema relativo agli interventi/azioni pianificati nelle singole annualità e, in tal senso, definibile come PdS specifico”.*
- Con riferimento alle diverse tipologie di monitoraggio previste nel RA e rispetto al perseguimento delle finalità stabilite dalla normativa sulla VAS, come già rappresentato anche nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, si ritiene significativa la componente del “monitoraggio ambientale complessivo”, finalizzato ad analizzare e valutare gli effetti ambientali complessivamente indotti dall’attuazione degli interventi sulla RTN indipendentemente dall’annualità in cui sono proposti considerando in tal modo l’orizzonte temporale della pianificazione della RTN: *“Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (Legge 11 settembre 2020, 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76)”.*
- Il monitoraggio ambientale complessivo si distingue pertanto dal monitoraggio ambientale PdS specifico perché, *“attraverso gli indicatori di sostenibilità complessivi, che sono indicatori previsionali, fornisce informazioni relative all’insieme degli interventi di sviluppo di tutti i PdS fino ad un dato momento pianificati e non intervento per intervento (e quindi Piano per Piano)”.* Il monitoraggio ambientale complessivo rappresenta, dunque, una stima previsionale relativa agli interventi pianificati che necessita di essere verificata in fase attuativa ovvero nella fase realizzativa degli interventi.
- ***Come individuato anche nel Parere della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 si rappresenta che “gli indicatori di sostenibilità complessivi, utilizzati nel monitoraggio ambientale complessivo, dovrebbero monitorare gli effetti di interventi in realizzazione o già realizzati sul territorio piuttosto che rappresentare previsioni come indicato nel RA: gli indicatori di sostenibilità complessivi, che sono indicatori previsionali, [...] rappresentano dei dati che sono stimati indipendentemente dalla localizzazione geografica dei singoli interventi previsti dai PdS”.***

- Il monitoraggio ambientale PdS Specifico relativo al contributo del singolo PdS (annualità) è riferito a due categorie di effetti: gli effetti territorializzabili e gli effetti non territorializzabili riassunti nella Tabella seguente (*Tabella 13-5 Categorie di effetti*) estratta dal RA.

Effetti	Categorie di effetti
Efficienza della rete	Effetti non territorializzabili
Energia liberata	
Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini	Effetti territorializzabili
Interazione aree di valore per il patrimonio naturale	
Interazione aree di valore per i beni culturali e i beni paesaggistici	
Occupazione di suolo	
Occupazione aree a pericolosità idrogeologica	
Occupazione aree a pericolosità antropica	

- Il monitoraggio di tali effetti è affidato agli *Indicatori di sostenibilità* (Is01 – “Efficacia elettrica” e Is02 – “Energia liberata”) e agli *Indicatori di sostenibilità territoriale* (Ist) indicati nella Tabella 13-8 del RA nella quale sono correlati agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Al paragrafo 13.6.3.2 - *Gli indicatori di contesto e gli indicatori di contributo* del RA sono illustrati gli indicatori di contesto (ICE) e gli indicatori di contributo (ICR) su cui si basa il monitoraggio ambientale territoriale. “*In particolare:*
  - *l’indicatore di contesto (ICE) definisce (“fotografia”) lo stato ambientale di fatto nell’area di contesto. Ad esempio, le aree SIC, ZPS, ecc. presenti nell’area di contesto (in km<sup>2</sup>);*
  - *l’indicatore di contributo (ICR) fornisce il contributo allo stato ambientale, derivante dagli effetti dell’attuazione del piano”.*
- Gli *Indicatori di sostenibilità ambientale territoriali* riportati nel par. 13.6.3.3 - *Gli indicatori di sostenibilità territoriali* del RA sono riconducibili alla stima dell’interferenza tra aree di studio per ciascun intervento previsto e aree di interesse ambientale specifiche per ciascun tema ambientale trattato (es. aree di pregio per la biodiversità, aree boscate, aree naturali/seminaturali, reti ecologiche, aree agricole di pregio, aree di valore culturale/paesaggistico, aree a rischio paesaggistico, aree a pericolosità idrogeologica, aree a pericolosità antropica, aree occupate da tessuto edificato, aree idonee rispetto all’obiettivo di qualità di esposizione alle emissioni elettromagnetiche). Indicatori basati sulla misura dell’interferenza areale con aree di interesse ambientale/paesaggistico appaiono idonei per l’analisi e stima degli effetti ambientali finalizzata alla valutazione e scelta degli interventi tra alternative ma non esaustivi per verificare/controlare gli effetti sulle risorse ambientali in termini di variazione dello stato di qualità ambientale dovuto a tali interferenze.
- Le annualità del PdS condividono la stessa impostazione, le tipologie di azioni e di effetti ambientali, differenziandosi solo per le specifiche esigenze di sviluppo e per gli interventi proposti. Inoltre, detti interventi seguono tempistiche di attuazione (pianificazione, concertazione, autorizzazione e realizzazione) diverse tra loro, anch’esse indipendenti dall’annualità in cui sono proposti portando necessariamente ad un loro sovrapposizione nel tempo.
- Inoltre, come evidenziato dall’ARPA Lombardia (cfr. osservazione MiTE-2022-0153853 del 07/12/2022) “nel Piano di Monitoraggio manca una chiara definizione dei tempi e degli *interventi correttivi concreti ed efficaci adottabili in caso di discostamento significativo rispetto agli obiettivi ambientali prefissati*”, che pertanto dovrebbero essere previsti.
- Come già richiamato nel Parere della CTVA n. 42 del 04/08/2022 in riferimento agli indicatori inerenti agli effetti sul patrimonio naturale si suggerisce, laddove la disponibilità dei dati lo consenta, di utilizzare informazioni correlate con i valori naturali delle aree interferite quali ad esempio la superficie e le tipologie di habitat interessate (es. habitat prioritari), il loro valore ecologico, la superficie ad essi sottratta, la loro connettività ecologica, il loro grado di frammentazione, la struttura

di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.

- Infine, come richiamato nel Parere della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 e nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, l'interferenza con le aree agricole è monitorata con l'Indicatore Ist05 – *Tutela delle aree agricole di pregio* che utilizza come tematismo le aree DOC e DOCG (cfr. Allegato V). In considerazione degli obiettivi “OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi” e “OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole”, **sarebbe opportuno estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale, vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale.**
- Infine, come richiamato anche nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, per quanto attiene alle indicazioni relative all'esposizione a campi elettromagnetici si riporta quanto evidenziato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza (cfr. osservazione Regione Lombardia - Giunta MiTE-2022-0157615 del 15/12/2022 ) che “*ritiene importante l'introduzione di un indicatore che rappresenti compiutamente la numerosità della popolazione oggetto di variazione di esposizione ai CEM, utile a completare il quadro, già delineato dagli indicatori previsti Ist18 ÷ Ist20, nonché anche di un ulteriore indicatore relativo al “Sistema insediativo” che rappresenti la numerosità della popolazione interessata dalle variazioni dei CEM indotte dagli interventi di sviluppo, eventualmente declinato per fasce di valori di campo elettromagnetico, inserendo anche un fattore che possa tener conto anche delle future previsioni edificatorie previste dai Piani di Governo del territorio*”. (cfr. gli aspetti analizzati ne:” Popolazione e Salute” del presente parere)

#### **PREMESSO che,**

- Le considerazioni espresse con il parere fornito per la fase di scoping in merito alle osservazioni pervenute, cui il Proponente è stato chiamato a fornire integrazioni con il Rapporto Ambientale (RA), sono state principalmente riferite ad aspetti di tipo metodologico ed in particolare, in considerazione di quanto segnalato dagli Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), rispetto a fonti e strati informativi e cartografici di livello regionale. Ciò ai fini della caratterizzazione delle aree interessate dai nuovi interventi e della individuazione di specifiche criticità ambientali, a supporto della definizione delle azioni di Piano.
- Nel parere di scoping, relativamente alla pianificazione di livello nazionale, è stato suggerito di integrare, nell'ambito della redazione del successivo RA, la pianificazione di settore, verificando la presenza di aggiornamenti o modifiche normative e pianificatorie eventualmente intervenute successivamente alla redazione del Rapporto Preliminare Ambientale. Anche in riferimento alla disamina delle politiche e delle normative in tema di Biodiversità, flora e fauna sono state indicate integrazioni tematiche.
- Inoltre per le componenti biodiversità, flora e fauna, in relazione all'obiettivo OAS4 (Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat), nell'ambito della definizione degli interventi è stato richiesto di porre particolare attenzione alla tutela e alla conservazione della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, senza d'altra parte trascurare le aree aperte nei contesti in forte dinamica di abbandono e ricolonizzazione forestale e la connettività ecologica, con particolare attenzione alle aree ecologicamente connesse alle dinamiche fluviali, ai boschi esistenti e potenziali, alle aree caratterizzate dalla presenza di habitat d'interesse comunitario e prioritario, mentre in relazione all'obiettivo OAS6 (Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi) è stata sollecitata la previsione della tutela e della riqualificazione delle aree agricole e pastorali.

- A tali indicazioni, anche in risposta alle osservazioni pervenute, il Proponente ha riscontrato che l'approccio al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è effettuato in tutte le successive fasi attuative, al fine di definire la più idonea e ambientalmente sostenibile scelta progettuale, nonché lo studio del contesto urbanistico-ambientale nel quale si inserirà l'opera, indicando che darà evidenza del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel Rapporto di monitoraggio, attraverso la misurazione degli indicatori.  
In relazione all'obiettivo OAS 6 il Proponente ha anche confermato che allo stato non ha evidenza di fattori di pressione determinati dalle attività pianificate nel PdS che possano determinare la perdita di capacità produttiva delle aree agricole, ad eccezione delle superfici fisicamente occupate dai sostegni o temporaneamente interessate dai cantieri. Pertanto si ritiene opportuno che il Proponente provveda ad approfondire l'argomento e a colmare tale lacuna.
- Sempre in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto Preliminare Ambientale è stata evidenziata la carenza considerazione e di analisi degli obiettivi OAs 15 "ottimizzare l'estensione della superficie occupata per gli interventi", OAs 17 relativo alla promozione dell'uso sostenibile delle risorse idriche ed OAs 21 e 22, relativi alle attività agricole e al paesaggio rurale e pertanto è stato indicato che l'analisi di coerenza esterna avrebbe dovuto mettere in relazione gli obiettivi propri del Piano di Sviluppo, con gli obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti, sui quali il Piano stesso comporta effetti, al fine di evidenziare potenziali incoerenze e riportare ed individuare, per quest'ultime, approfondimenti e eventuali indicazioni per gestire e fronteggiare le eventuali criticità.
- Analogamente a quanto indicato per l'obiettivo OAS 6, per l'obiettivo OAS 15 il Proponente, nel riscontro alle osservazioni, ha indicato che la verifica del raggiungimento di tale obiettivo viene esplicitata dallo stesso Proponente in tutte le successive fasi attuative e nell'ambito del Rapporto di monitoraggio.
- Per quanto concerne l'obiettivo OAS 17, in relazione alla volontà di garantire e favorire l'utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili, quali l'idroelettrico, come sancito dalle direttive europee in virtù di garantire oltre all'obiettivo OAS17 anche gli obiettivi OAG9 e OAS18 in materia di progetti di attivazione di nuovi impianti o riattivazione di esistenti, per garantire la sostenibilità ambientale in relazione al rilascio del deflusso ecologico, il mantenimento delle comunità ittiche presenti nei corsi d'acqua interessati e consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali prefissati per i corpi idrici, il Proponente, pur condividendo le indicazioni, in riscontro alle osservazioni della Regione Lombardia, fa presente che il tema non è pertinente alla pianificazione degli interventi relativi alla RTN.
- Con le integrazioni volontarie il Proponente ha evidenziato inoltre il suo impegno a garantire la conservazione dei territori agricoli oggetto di tutela, ed in relazione agli obiettivi specifici a carattere ambientale OAS 21 e OAS 22 osserva che, qualora nelle successive fasi attuative emergesse l'effettivo interessamento di ambiti specifici di tutela, valuterà le eventuali misure mitigative. A tal proposito lo stesso Proponente considera ed evidenzia che l'inserimento delle linee elettriche in ambiente agricolo non comporta l'alterazione delle capacità produttive del suolo, né delle funzioni ecologiche dello stesso, in quanto trattasi di infrastrutture discontinue, con un sostegno mediamente ogni 200 – 400 m, a seconda del livello di tensione, che non altera l'integrità strutturale e funzionale dell'ecosistema agricolo.
- Pur ritenendo condivisibili le affermazioni del Proponente in merito alla limitata interferenza dei sostegni con la capacità produttiva del suolo, la Commissione evidenzia invece il non trascurabile consumo di suolo riferito alla realizzazione delle Stazioni Elettriche e delle Cabine Primarie, che spesso risultano collocate in aree di pregio ed occupano ampi spazi, e ritiene opportuno stimolare il Proponente stesso a prevedere e privilegiare la realizzazione di tali componenti impiantistiche in aree industriali dismesse ed in aree già impermeabilizzate da precedenti utilizzi ed a proporre idonee misure mitigative e compensative in merito appunto alla occupazione di suolo coltivabile.

- Ai fini della verifica della coerenza con la pianificazione a livello interregionale e sub-regionale, nel parere di scoping sono state evidenziate le indicazioni inerenti a normative e strumenti di pianificazione da integrare su suggerimento dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale-Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria, delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, delle ARPA Lazio e Campania, del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Asti e Cuneo, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e della Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Ragusa. Anche su tali aspetti il Proponente ha indicato che terrà in considerazione le indicazioni pervenute.
- In considerazione della definizione dell'ambito di analisi del Piano di Sviluppo, l'identificazione delle porzioni territoriali oggetto di caratterizzazione ambientale, sono distinte in due tipologie: Aree territoriali, comprendenti la porzione di territorio interessata da una o più azioni operative di Piano e Aree di studio, comprendenti la porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione.
- In particolare, le categorie ambientali prese in considerazione per la caratterizzazione ambientale sono state le seguenti: Patrimonio Naturale, Patrimonio culturale e paesaggistico, Sistema insediativo e Criticità ambientali.
- Sono state definite le aree di studio relative alle seguenti casistiche:
  - Area di studio per Azioni di demolizione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a 120 metri.
  - Area di studio per le Azioni di nuova infrastrutturazione: nel caso di nuove opere lineari sono state presi a riferimento i nodi della RTN che si trovano alle estremità della zona dove è manifestata l'esigenza elettrica da soddisfare e si è fatto riferimento ai baricentri delle località per le quali sono emerse le esigenze elettriche, al fine di risolvere le criticità tra le due zone stesse.
- Per le azioni di Piano che si sviluppano attraverso opere lineari, l'area di studio è stata assunta considerando una porzione territoriale di forma pressoché ellittica, il cui lato maggiore è posto in coincidenza con la direttrice che unisce i due nodi della RTN ed il lato minore è pari circa al 60% del maggiore.
- In riferimento alla caratterizzazione e stima degli effetti ambientali condotta mediante indicatori calcolati nell'area d'indagine per ciascun intervento, nel parere di scoping è stato indicato che l'assunzione dell'estensione delle aree di studio dovrebbe tener presente casi specifici in cui, per le caratteristiche territoriali e ambientali, potenziali effetti e impatti potrebbero manifestarsi oltre i confini delle aree di studio prestabilite, considerando anche possibili casistiche in cui le azioni possano essere localizzate in prossimità dei limiti delle aree di studio e sempre nel parere, accogliendo l'osservazione del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, è stato rappresentato che, in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade ed edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento.
- In particolare, poi, in relazione alla tematica dei campi elettromagnetici (CEM), è stata evidenziata l'opportunità verificare se, in relazione alle aree di studio individuate, in particolare per le azioni di demolizione, sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, in particolare considerando l'ampiezza della fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Nel parere è stato

evidenziato che un adeguamento dell'area di studio dovrebbe essere preso in considerazione nel caso la fascia di rispetto dell'elettrodotto (DPA) risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell'area di studio.

- È stato anche suggerito l'inserimento della categoria "Popolazione e salute umana" fra le componenti ambientali del Piano di Sviluppo in base alle quali condurre la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo, al fine di integrare aspetti inerenti l'urbanizzazione con informazioni sulla popolazione potenzialmente esposta a fattori di rischio (induzione magnetica).
- Per tale aspetto, nel valutare positivamente, l'impegno di TERNA rivolto alla salvaguardia della popolazione ed al suo stato di salute (obiettivo OAG5) in quanto garantisce il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, da perseguire privilegiando l'interramento delle linee e considerando adeguate distanze dalle sorgenti.
- Per tale ambito, riguardo agli indicatori (Allegato VI — Gli indicatori di sostenibilità ambientale) l'insieme degli indicatori territoriali predisposti è stato sviluppato in modo tale da poter determinare, in modo oggettivo, i potenziali effetti generati da tutte le diverse classi di azioni operative che un PdS può prevedere. Come meglio illustrato nelle specifiche schede di calcolo, si è proceduto a strutturare tutti gli indicatori in modo che essi presentino, attraverso una normalizzazione, un valore compreso nell'intervallo 0 – 1: l'indicatore assumerà valore 0 quando nell'area di indagine l'intervento previsto potrebbe potenzialmente determinare il massimo dell'interferenza, mentre valore 1 quando l'interferenza è potenzialmente nulla.
- Non sono ancora adeguatamente considerati gli aspetti critici più volte segnalati riguardo all'indicatore "Ist21 Promozione distanza dall'edificato", precedentemente proposto all'interno del Rapporto Preliminare tra gli indicatori di "Sostenibilità territoriali" correlati al "Sistema insediativo", quale nuovo indicatore.
- Si ribadisce l'opportunità di introdurre sia l'indicatore Ist21 proposto con il precedente Rapporto Preliminare, sia di un ulteriore indicatore, da definire nei diversi ambiti del tema "Popolazione e salute umana", relativamente al "Sistema insediativo", che consenta, in fase di monitoraggio, di poter confrontare e valutare l'evoluzione nel tempo del Piano di Sviluppo in merito a tale componente ambientale.
- Si evidenzia inoltre Sul Sistema Informativo Territoriale TERNA, in riferimento alla componente CEM i dati fanno riferimento al 2018, e andrebbero aggiornati.
- La caratterizzazione ambientale dovrebbe prendere in considerazione anche le aree di particolare valore paesistico-ambientale, comprese le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, nonché la presenza di elementi di pressioni antropica sull'ambiente, quali ad esempio infrastrutture di trasporto e energetiche (RTN).
- Relativamente ancora alla componente biodiversità flora e fauna e con riferimento a potenziali interferenze con la Rete Natura 2000 sono state fornite indicazioni per l'approfondimento della caratterizzazione e per la fase attuativa:
  - utilizzare Formulari Standard aggiornati ed i dati e le informazioni ricavate del Rapporto ex art.17 Direttiva Habitat e del Rapporto ex art.12 Direttiva Uccelli, con particolare riferimento alle specie di fauna e flora presenti in Allegato II della Direttiva Habitat e delle specie di uccelli presenti in allegato I della Direttiva Uccelli al fine della caratterizzazione degli habitat e della componente faunistica e vegetazionale;

- individuare le tipologie di habitat interessate, il loro valore ecologico, la superficie sottratta, la connettività ecologica, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.
- In riferimento alla caratterizzazione dello stato attuale della componente Biodiversità, nel parere di scoping è stata auspicata anche la considerazione dell'agrobiodiversità, sia all'interno che al di fuori della Rete Natura 2000 e dei siti protetti, prendendo in considerazione, oltre alle aree di valore ambientale e alle aree agricole di pregio ed i territori con produzioni agricole di qualità e tipicità, anche le aree agricole coltivate, secondo il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).
- Per le aree di intervento in cui si ravvisano potenziali interazioni con le componenti ambientali, quali deterioramenti e disturbi agli habitat naturali e semi-naturali, vegetazione, specie e paesaggio, pericolosità idraulica, esposizione ai campi elettromagnetici, è stata rilevata la necessità di considerare l'introduzione di elementi di approfondimento inerenti la localizzazione, i requisiti progettuali e le opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti d'impatto sull'ambiente e che tengano conto delle specifiche caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata.
- Per quanto concerne gli indicatori per la stima degli effetti ambientali e gli effetti cumulativi è stato suggerito di integrare il RA con un ampliamento degli indicatori da considerare, nell'ambito del Piano di Monitoraggio, ed un'analisi degli effetti cumulativi relativi a tutte le azioni e opere insistenti (realizzati o in fase attuativa/realizzativa) su una stessa area e i cui effetti possano cumularsi non limitandosi soltanto a quelle previste dal solo Piano di Sviluppo in esame, soprattutto per i contesti che presentano maggiori potenziali criticità.
- Al riguardo delle alternative di progetto è stato osservato dai diversi SCA che possibili alternative potrebbero essere rappresentate da diverse configurazioni di azioni della stessa tipologia ad esempio ipotesi alternative di azioni di funzionalizzazione o di demolizione o di infrastrutturazione, e pertanto risulta opportuno considerare, non solo azioni gestionali alternative alle azioni operative e successivamente azioni di funzionalizzazione alternative alle azioni di demolizione e di infrastrutturazione, ma anche possibili schemi di rete alternativi riguardanti le stesse tipologie di azioni. D'altra parte, tale individuazione e tale analisi delle alternative sarà ampiamente trattata e rivista alla luce del Piano di Sviluppo 2023.
- Nel riscontro alle osservazioni poste dagli SCA il Proponente indica, in maniera condivisibile che le alternative fornite all'interno della documentazione presentata per la VAS sono ad un livello descrittivo coerente con il livello di approfondimento degli interventi/azioni e che la progettazione da parte di Terna avviene a valle dell'approvazione del PdS ed in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, se richiesta.
- Per la scelta delle possibili azioni di contenimento, mitigazione o compensazione degli impatti relativi alla realizzazione di interventi di sviluppo e l'analisi degli effetti ambientali attraverso i valori degli indicatori di sostenibilità territoriali, che consentono di classificare gli interventi sulla base del grado di soddisfacimento dei target ambientali, e nel caso di interventi per i quali non si riesca a raggiungere il grado di soddisfacimento target di taluni indicatori, è stata evidenziata la necessità che vengano approfonditi i requisiti progettuali e le opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti sull'ambiente, soprattutto:
  - al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
  - garantire non solo una migliore funzionalità della rete, ma anche un minor impatto paesaggistico della stessa, in particolare nel caso di nuovi tracciati su cavo aereo.

- al fine di favorire la ricostruzione di un assetto vegetazionale coerente rispetto al contesto in cui l'area si inserisce, utilizzando specie vegetali autoctone ed ecologicamente idonee al sito.
- In relazione alle azioni di mitigazione e compensazione il Proponente, con le integrazioni volontarie, ricordando che in fase di VAS non è possibile localizzare in maniera dettagliata gli interventi, né le specifiche progettuali, né focalizzare l'analisi dal punto di vista quantitativo delle mitigazioni, indica che esse potranno essere sviluppate nelle successive fasi di progettazione ed a tal fine fornisce comunque un quadro complessivo delle possibili misure da mettere in campo riportato in una specifica tabella, nella quale sono riportate anche le indicazioni delle tipologie di misure da intraprendere per gli eventuali impatti residui.
- Allo scopo di effettuare una corretta integrazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) nell'ambito della procedura VAS del Piano di Sviluppo, è stato suggerito al Proponente di seguire le indicazioni fornite dal documento "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", curato del MASE (oltre alla documentazione utilizzata dal Proponente stesso per l'analisi delle possibili interferenze generate ovvero il "Criterio 1 – Raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat" ed indicato nello stesso documento del MASE). Tale documento risulta importante soprattutto in relazione alla necessità di esplicitare la tipologia di interferenza e i potenziali effetti, in relazione allo stato di conservazione e alla sensibilità degli habitat e delle specie interessate e di individuare le misure di mitigazione, in considerazione del livello di analisi, che possano anticipare e indirizzare il livello progettuale e di valutazione appropriata in ambito VIA, legando e dando continuità alle diverse fasi di pianificazione e progettazione e di Valutazioni Ambientale.
- Inoltre, in fase di attuazione del Piano di Sviluppo, tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettate alle procedure di Valutazione d'Incidenza Ambientale i cui contenuti dovranno essere conformi all'allegato G del DPR 357/97e alle nuove Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo. 6, paragrafi 3 e 4. (GU del 28/12/2019).
- Secondo quanto indicato dal Proponente, il Piano di monitoraggio risulta suddiviso in:
  - monitoraggio di avanzamento
  - monitoraggio di processo
  - monitoraggio ambientale,
- Dall'analisi dello stato di avanzamento dell'insieme di tutte le azioni previste dai vari Piani di Sviluppo susseguiti emerge che al 31/12/2019, le azioni previste dagli stessi risultano essere principalmente ultimate (38%), a seguire il 21% si trova ancora in fase di pianificazione e il 18% in realizzazione. Le restanti azioni si trovano in fase di autorizzazione (18%) e in concertazione (11%). In relazione all'avanzamento delle singole annualità è stato sottolineato dal parere di scoping, che sarebbe utile approfondire gli eventuali fattori che hanno influenzato, rallentato o interrotto l'avanzamento degli interventi, che siano riconducibili alle analisi, alle valutazioni ed ai criteri ambientali considerati in fase pianificatoria e di valutazione ambientale, al fine di rendere il processo decisionale più efficiente.
- Per il monitoraggio di processo finalizzato a monitorare l'attuazione degli interventi e delle azioni di Piano, il Proponente fa riferimento a indicatori di processo, che permettono di controllare l'avanzamento degli interventi e delle azioni di Piano, che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici. Ad integrazione di ciò è stato richiesto di individuare anche indicatori di processo finalizzati al monitoraggio dell'attuazione delle misure di mitigazione o di compensazione.
- In relazione al monitoraggio ambientale, con riferimento alle diverse tipologie di monitoraggio previste e rispetto al perseguimento delle finalità stabilite dalla normativa sulla VAS, è stata

evidenziata dal parere di scoping la significatività della componente del “monitoraggio ambientale complessivo”, finalizzata all’analisi ed alla valutazione degli effetti ambientali complessivamente indotti dall’attuazione degli interventi sulla Rete di Trasporto Nazionale (RTN), indipendentemente dall’annualità in cui sono proposti, considerando in tal modo l’orizzonte temporale della pianificazione della intera RTN.

- Infine, nel parere della Commissione è stato ritenuto opportuno che il monitoraggio ambientale complessivo prevedesse anche indicatori territoriali per controllare gli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento, indipendentemente dall’annualità del Piano di Sviluppo cui si riferiscono, anche in relazione all’esigenza di determinare eventuali effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti. Detti indicatori è opportuno che monitorino non solo l’interferenza che, in quanto tale, determina una pressione su recettori ambientali.

#### **CONSIDERATO e VALUTATO che**

- **in relazione alle modalità con le quale sono stati recepiti gli esiti delle fasi di consultazione delle VAS per le precedenti annualità 2019 e 2020 e di cui il Proponente dà conto nel RPA del PS 2021** il proponente (§ 3.4.1 Gli esiti delle consultazioni art. 13 co.1 D. Lgs. 152/06 del RPA 2021) ha dato riscontro del recepimento delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni di cui al parere n. 139/21 del 5 agosto 2021 della CTVA VIA-VAS, e del MiC di cui al parere prot. 39187-P del 22 novembre 2021, in merito al RA dei precedenti PdS 2019 e 2020 (Decreto n. 14 del 17 gennaio 2022) di cui di seguito si riportano le principali osservazioni/indicazioni:

#### Esiti del monitoraggio:

- È richiesto che il PdS e il relativo RA siano integrati “con gli esiti del monitoraggio relativo agli interventi previsti nei piani precedenti, evidenziando l’implementazione degli obiettivi di sostenibilità ambientali impostati in sede di VAS, il conseguimento dei risultati, o delle criticità emerse anche rispetto ai risultati ottenuti nell’attuazione dei Piano di Sviluppo rispetto al processo di decarbonizzazione che Terna intende promuovere”.
- Il proponente afferma che, a partire dal RPA2021, “è stata implementata un’apposita sezione (cfr. par. 6.1), finalizzata a dar conto dello stato di attuazione del Piani precedenti e dello stato di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali stabiliti, sulla base dati aggiornati riportati nei Rapporti di monitoraggio che periodicamente il Proponente rilascia e notifica all’Autorità competente. In particolare, al par. 6.1.2, sono riportati gli esiti ottenuti rispetto al processo di decarbonizzazione.”
- Tale sezione include la sintesi degli esiti del monitoraggio VAS in cui vengono riportati in maniera esaustiva i principali risultati ottenuti nell’ambito del monitoraggio VAS, relativo ai PdS approvati, contenuti del terzo Rapporto di Monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2019. Si segnala che il link indicato nel testo per la consultazione di tale rapporto di monitoraggio (<https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx>) non risulta associato a nessuna pagina web (Errore 404) e non risulta pertanto consultabile.
- Nella medesima sezione sono riportati:
  1. il monitoraggio di avanzamento, inteso come l’evoluzione nel tempo dell’attuazione dei PdS, corredato da un’analisi degli indicatori di avanzamento ( $I_{AV}$ ) dalla quale emerge che l’avanzamento maggiore riscontrato è quello relativo alle azioni ultimate;
  2. il monitoraggio di processo, corredato dagli indicatori di processo (IP) funzionali a verificare e quantificare l’attuazione degli interventi/azioni di Piano e da cui emerge che le funzionalizzazioni e le realizzazioni in cavo prevalgono sulle nuove realizzazioni di elettrodotti in aereo.
  3. il monitoraggio ambientale, corredato dagli indicatori di sostenibilità complessivi ( $I_c$ ).

Essendo tali indicatori solo relativi a tematiche ambientali o tecniche (emissioni gas climalteranti, rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili, riduzione energia non fornita) si ritiene che – per poter essere classificati come indicatori di sostenibilità – questi debbano essere integrati con aspetti sociali e di benessere equo e sostenibile, considerando ad esempio il set di indicatori di sostenibilità ICE (Indicatori Comuni Europei) e gli indicatori BES ([https://www.istat.it/files//2018/04/Raccordo\\_BES\\_SDGs-Feb\\_22.pdf](https://www.istat.it/files//2018/04/Raccordo_BES_SDGs-Feb_22.pdf)) tra cui: soddisfazione dei cittadini con riferimento al contesto locale, uso sostenibile del territorio, impronta ecologica, inquinamento acustico (ed elettromagnetico), salute, sicurezza.

4. I risultati ottenuti rispetto al processo di decarbonizzazione, gli interventi per la decarbonizzazione ed i benefici per il sistema in riferimento alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, stimate al massimo pari a massimo di circa 5,6 milioni di tonnellate all'anno 2030 nello scenario NTIT, e all'incremento dell'adeguatezza del sistema.

#### Coerenza esterna:

- È richiesto di “[...] integrare anche con i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette (Piano Parco, Piano Riserve etc.) e il Programma di Sviluppo Rurale; [...] Aggiornare la Strategia Europea per la Biodiversità 2020 con la COM (2020)380 Strategia europea per la Biodiversità al 2030 (maggio 2020)”.
- Il proponente afferma che, per quanto concerne le integrazioni richieste, così come già indicato nella metodologia del RPA2021 (cfr. par. 3.3.1.2), “si rimanda all’Allegato I - La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti e all’Allegato II - Le verifiche di coerenza. Si rimanda al par. 7.2 della presente relazione per la sintesi dei risultati nell’analisi preliminare della coerenza esterna. Si evidenzia inoltre che sono state considerate per la verifica di coerenza esterna anche le Convenzioni ritenute pertinenti nell’ambito VAS dei PdS indicate nel parere MiC prot. n. 39187-P del 22 novembre 2021, facente parte integrante, come allegato, del parere motivato VAS dei PdS 2019 e 2020.”
- Il paragrafo 7.2 del RPA2021 include un’analisi della coerenza esterna generale e specifica del settore energia e del settore ambiente evidenziando in particolare, a livello locale, la correlazione tra i PEAR ed il PdS ed i piani vigenti in materia ambientale tra cui – come richiesto - Piani di gestione Siti RN 2000, aree naturali protette e piani di gestione dei siti UNESCO. In particolare, per quanto riguarda i Siti della Rete Natura 2000 sono stati considerati oltre ai Piani di Gestione esistenti, anche - laddove esistenti - le Misure di Conservazione (per SIC e/o ZPS) Generali e/o Specifiche regionali: attraverso tale verifica è emersa una sostanziale e diffusa coerenza con gli obiettivi ambientali specifici della tematica strategica “Biodiversità, flora e fauna” del PdS. Anche per quanto riguarda le Aree naturali protette sono stati considerati oltre i relativi piani approvati esistenti: attraverso tale verifica è emersa una sostanziale e diffusa coerenza con gli obiettivi ambientali specifici della tematica strategica “Biodiversità, flora e fauna” del PdS.
- L’Allegato I – La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti” e l’Allegato II – riportano correttamente le verifiche di coerenza esterna generale ambientale con il Programma di sviluppo rurale nazionale (Programma di sviluppo rurale nazionale v.11, approvato con Decisione della Commissione C (2021)6136 del 16 agosto 2021) e la Strategia europea per la Biodiversità al 2030 (COM(2020)380 Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 "Ripartire la natura nella nostra vita").

#### Coerenza interna:

- È richiesto di “integrare l’analisi di Coerenza Interna evidenziando la coerenza delle azioni/interventi nel soddisfare i fabbisogni/priorità ambientali e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti”.

- Il proponente afferma che, per quanto concerne le integrazioni richieste, così come già indicato nella metodologia del RPA2021 (cfr. par. 3.3.1.1), “si rimanda all’Allegato II - Le verifiche di coerenza. Si rimanda al par. 7.1 della presente relazione per la sintesi dei risultati nell’analisi preliminare della coerenza interna.”
- Nel paragrafo 7.1 in riferimento alla coerenza interna, è riportato il rapporto tra obiettivi e azioni gestionali ed il rapporto tra obiettivi e azioni operative.
- Le azioni gestionali previste sono: Comunicazione con i gestori delle reti interoperanti con la RTN, Rispondere alle necessità di modifica dell’ambito della RTN, Attività di coordinamento tra Transmission System Operators (TSO) in ambito internazionale, Coinvolgimento degli utenti della rete, Logiche smart per una migliore previsione, controllo e generazione distribuita. L’analisi delle azioni gestionali è riportata solo in maniera qualitativa, senza una effettiva valutazione del rapporto con gli obiettivi specifici, come invece effettuato per gli obiettivi tecnici – funzionali specifici. Si ritiene che l’analisi di coerenza interna per le azioni gestionali debba essere correlata in maniera più specifica con gli obiettivi e le azioni.

#### Aree di studio:

- È richiesto di “includere nell’area di contesto entro la quale vengono valutati gli effetti nel caso delle opere lineari terrestri anche le eventuali aree a mare; analogamente in caso di cavi marine le eventuali aree terrestri interessate”.
- Il proponente afferma che, nell’ambito della metodologia del RPA2021 (cfr. par. 3.3.3),” è stata meglio illustrata la casistica di cui alla richiesta in esame.”
- Il paragrafo 3.3.3 Caratterizzazione preliminare ambientale descrive come è stata meglio illustrata la casistica di cui all’osservazione ed in particolare:
- in merito al primo dei due casi indicati dalla richiesta, ovvero valutare le aree a mare nel caso di opere terrestri, è riportato un esempio al fine di illustrare le motivazioni che hanno portato, nella metodologia condivisa, alla esclusione di tale analisi.

In merito al secondo caso indicato dalla richiesta, inerente la realizzazione di cavi marini, è chiarito che assieme a tali opere è sempre prevista la realizzazione di opere a terra, che vengono sempre considerate nell’analisi ambientale suddivisa in due distinte trattazioni: la realizzazione del collegamento a terrestre; la realizzazione del collegamento marino; per ognuna delle quali è delimitata l’opportuna area di studio.

#### Indicazioni sulle misure mitigazioni per le successive fasi di progettazione/attuazione interventi:

- È richiesto di “Integrare il RA con specifico paragrafo per indicazioni/orientamenti per la successiva fase di progettazione/attuazione degli interventi nonché con eventuali azioni di mitigazione per eliminare e/o mitigare gli effetti ambientali negativi stimati, sia in ambiente marino che terrestre. Dovranno inoltre essere individuate le misure previste per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione”.
- Il proponente afferma che, “come per il RA dei piani precedenti, anche per il PdS 2021 è previsto una sezione nel quale sono fornite indicazioni sulle principali strategie di miglioramento da attuare, al fine di contenere e/o mitigare il potenziale effetto atteso. Si evidenzia che tali indicazioni sono sinteticamente anticipate anche nel presente RPA (cfr. par. 8.4).”
- Nel paragrafo citato sono descritte in maniera qualitativa generiche strategie di miglioramento, rimandando alla fase di VIA ed alla fase esecutiva ulteriori misure di mitigazione e riequilibrio eventualmente da adottare. Si ritiene che tale paragrafo possa essere migliorato e divenire uno

strumento operativo, strutturandolo in maniera schematica indicando, per ogni tipologia di opera e per ogni componente ambientale le misure mitigative generiche previste, separatamente per le opere a terra ed a mare. Tale schema potrà agevolare l'opportuno affinamento in fase di VIA ed in fase progettuale che potrà quindi focalizzarsi sulla contestualizzazione localizzativa dell'opera specifica. Non risultano invece individuate in maniera esaustiva le misure previste per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione

#### Definizione interventi/Azioni:

- Con riferimento alla Componente Popolazione, Salute e Inquinamento elettromagnetico, è richiesto di “[...] operare una elencazione di maggior dettaglio degli interventi, indicando le varie azioni previste, allo scopo di comprenderne meglio le caratteristiche e di individuarne i relativi effetti. Terna, nei documenti di Piano, indica le misure fisiche-materiali-operative con il termine generico di “interventi”, ciascuno dei quali è identificato da un codice che non agevola l'azione di analisi, in quanto tali interventi prevedono un insieme di azioni, spesso anche di tipologia diversa, di difficile individuazione e comprensione”.
- Il proponente afferma che, al fine di rispondere alla richiesta ha “proceduto a meglio dettagliare la correlazione tra interventi ed azioni del PdS, per la quale si rimanda al par. 6.2.6.”
- Il paragrafo citato esplicita con dettaglio la correlazione tra interventi ed azioni previste nel PdS 2021 (Tabelle 6-12 e 6-13).
- In merito alla richiesta inerente l'aggiornamento degli indicatori per il monitoraggio della tematica CEM, il proponente afferma che *“è in corso un confronto nell'ambito del tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC) al fine di implementare e condividere un indicatore tale da poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione. Pertanto, a valle della condivisione, sarà possibile riportare tale indicatore nel prossimo Rapporto di Monitoraggio, in riferimento all'obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.”*

#### **Non si è trovato riscontro o un riscontro parziale alle seguenti osservazioni per cui il proponente non esplicita alcun recepimento:**

- “Specificare la modalità di selezione delle aree interessate da effetti cumulativi verificando se tali effetti siano stati valutati includendo nella stima la presenza delle molteplici linee elettriche già presenti nelle aree di studio ai fini della valutazione dell'effetto cumulato sui sistemi naturali e le aree agricole di pregio, eventualmente interferiti che deve essere integrato qualora non fosse stato in tal senso misurato”. Nelle indicazioni metodologiche per il successivo RA 2021 (par. 3.4), il proponente afferma che saranno formulate considerazioni sui potenziali effetti cumulativi. Nel paragrafo 3.4.5 Considerazioni sui potenziali effetti cumulativi, il proponente descrive la metodologia impiegata che prevede di “cumulare” gli effetti eseguendo un confronto tra tutti i risultati ottenuti per ciascun indicatore calcolato, mantenendo tutte le informazioni relative a ciascuna area di ciascuna azione operativa e traendone le opportune conclusioni.

Il recepimento si ritiene comunque esaustivo.

- “Con riferimento al Sistema di Monitoraggio, si dovrà prevedere laddove possibile:
  - indicatori di quantificazione dell'impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati;
  - indicatori di sostenibilità complessivi, utilizzati nel monitoraggio ambientale complessivo, dovrebbero monitorare gli effetti di interventi in realizzazione o già

realizzati sul territorio;

- in relazione anche all'esigenza di monitorare eventuali effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti, prevedere anche il monitoraggio ambientale complessivo degli effetti c.d. "territorializzabili", aggregando gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali (indicatori di contributo) riferiti a ciascuna annualità del PdS per avere una misura degli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti."

Tali indicatori risultano individuati.

- "Con riferimento alla Valutazione di Incidenza (VIncA), integrare la VIncA con l'indicazione esplicita delle tipologie di interferenze e di effetti potenziali riscontrate rispetto ai siti Rete 2000 ricadenti nelle singole aree di studio afferenti le azioni/interventi relativi ai due PdS 2019 e 2020 e analizzate, nel testo elaborato, a livello di "Corrispondenze" con gli obiettivi di conservazioni esaminati." Nelle indicazioni metodologiche per il successivo RA 2021 (par. 3.4), il proponente afferma che al fine di rispondere a quanto richiesto dalla normativa in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA), nel Rapporto ambientale sarà effettuata la valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Nel paragrafo 3.4.6 Criteri generali per la VIncA, il proponente afferma che, allo scopo di effettuare una corretta integrazione della VIncA nell'ambito della procedura VAS del PdS in oggetto, si seguiranno le indicazioni fornite dal "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", a cura del MATTM, in seguito alle attività del Tavolo VAS Stato/Regioni/Province Autonome in particolare per quanto concerne la scelta del criterio più adatto da applicare tra quelli proposti, ovvero: "In conclusione, pur essendo adatto qualsiasi criterio, purché sia non arbitrario, il criterio di raggruppamento più idoneo tra quelli proposti, risulta essere il primo, che può adottarsi, a seconda dei casi o della scala, anche affiancandolo con gli altri criteri".

Per tale aspetto si raccomanda il riferimento corretto ai Criteri generali per la VincA di dette Linee Guida integrati con altri opportuni criteri i quali dovranno garantire un primo livello di valutazione delle macro-tipologie di impatto/interferenze utili ad orientare le successive fasi valutative, sito specifiche e 'individuazione di criteri di mitigazione e attuativi di primo inquadramento.

**PREMESSO** che, la fase di partecipazione pubblica del Rapporto Ambientale del Piano di sviluppo 2021, ha comportato la ricezione di 25 osservazioni entro i termini e 17 osservazioni oltre i termini che, rispetto a quanto indicato nel parere della Commissione sul Rapporto Preliminare Ambientale, hanno richiesto ulteriori approfondimenti e valutazioni.

In particolar modo dall'analisi delle osservazioni pervenute emerge quanto segue:

- la necessità di effettuare delle valutazioni puntuali sui tracciati delle linee in una fase progettuale successiva tenendo conto delle peculiarità degli ambiti territoriali interessati dai progetti attraverso specifici studi e analisi (Regione Autonoma Valle d'Aosta, MiC-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato), l'opportunità di privilegiare, nella costruzione ed esercizio delle nuove linee elettriche, la posa in cavo interrato (Regione Lombardia, Città Metropolitana di Venezia), anche per ottenere un "saldo zero" dell'esposizione ai campi elettromagnetici (Regione Emilia-Romagna), l'utilità di una scelta localizzativa sostenibile per gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo (ARPA Campania), da esplicitare tramite una disamina nel Rapporto Ambientale di tutti gli aspetti che connotano le scelte di localizzazione degli impianti in progetto (Regione Piemonte), aspetto anche questo che sarà particolarmente importante analizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo 2023.
- La necessità di aggiornare il quadro di riferimento normativo con gli specifici Piani e Programmi di recente approvazione come, ad esempio, gli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino distrettuali (PRGA, PGA, Piani stralcio, ecc.), il Piano Energetico Ambientale

- Provinciale 2021-2030 (Provincia Autonoma di Trento), il Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina (Regione Toscana), il Piano territoriale regionale (Regione Piemonte) o il Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia (Regione Puglia), nonché il quadro conoscitivo del contesto ambientale in relazione al patrimonio culturale, ampliando l'analisi a tutte le categorie di beni culturali sottoposte a tutela, comprese le evidenze archeologiche (MiC-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli).
- Malgrado le integrazioni volontarie del Proponente ed i riscontri alle osservazioni in esse contenute, l'analisi sui possibili impatti significativi sull'ambiente non appare ancora esaustiva nella valutazione degli effetti misurati dagli indicatori che riguardano la tutela del patrimonio culturale dagli indicatori Ist07 a Ist15 (ARPA Puglia, MiC-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato).
  - Il Proponente comunque, rispetto alle indicazioni pervenute dagli SCA, indica che a livello di VAS l'indicatore tiene conto della ricognizione dei beni culturali e paesaggistici rilevati per ciascuna area di studio interessata dagli interventi di sviluppo e che in fase di monitoraggio VAS gli indicatori saranno valorizzati in base agli approfondimenti progettuali specifici.
  - Il Proponente evidenzia inoltre che gli strumenti urbanistici saranno considerati nelle successive fasi attuative del Piano.
  - In questo ambito la Regione e l'ARPA Lombardia richiamano la necessità di integrare le misure mitigative approfondendo maggiormente le modalità di quantificazione ed individuazione delle stesse e delle misure di compensazione riferite alle diverse previsioni di Piano, soprattutto per quanto concerne il ripristino dello stato dei luoghi dopo gli interventi di nuova realizzazione. Emerge inoltre l'opportunità che i criteri progettuali, mitigativi, compensativi e di sviluppo sostenibile siano integrati nel Piano stesso o siano declinati in apposite Linee guida finalizzate alle successive fasi di concertazione e progettazione degli interventi (Regione Piemonte).
  - La completezza dell'analisi delle alternative alcuni SCA con opportuni approfondimenti (ARPA Lombardia, ARPA Toscana) per garantire l'individuazione, già nella fase di pianificazione, di eventuali profili di non compatibilità da risolvere con alternative localizzative (MiC-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato).
  - La mancanza di una chiara definizione, nel Piano di Monitoraggio, dei tempi e degli interventi e l'opportunità di esplicitare i criteri ed i metodi di calcolo degli indicatori relativi alla misurazione dell'evoluzione degli obiettivi del Piano di Sviluppo (ARPA Lombardia), anche rappresentando chiaramente a livello territoriale lo stato di avanzamento degli interventi e le azioni previste, tenendo in considerazione la situazione complessiva e quindi anche i Piani di Sviluppo precedenti e le specifiche criticità territoriali (Regione Marche).
  - Per quanto riguarda i CEM secondo alcuni SCA permangono delle criticità relative alle analisi sulla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e suggeriscono l'opportunità di inserire nel Piano di monitoraggio un indicatore per i nuovi progetti relativo ad aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili, un indicatore che rappresenti la numerosità della popolazione oggetto di variazione di esposizione ai CEM (Regione Lombardia) e un indicatore relativo al "Sistema insediativo" che rappresenti la numerosità della popolazione interessata dalle variazioni dei CEM indotte dagli interventi di sviluppo, oltre a reintrodurre l'indicatore "Ist21 Promozione distanza dall'edificato".
  - Relativamente allo Studio d'incidenza alcuni SCA ritengono sia necessaria, oltre alla valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, anche un'analisi sulla compatibilità rispetto agli obiettivi contenuti nei Piani di gestione dei siti e nelle Reti ecologiche Regionali (Regione Lombardia, ARPA Lombardia). In particolare, con riferimento all'intervento 354

- N Interconnessione Isola del Giglio, nell'individuazione futura del tracciato sottomarino dovranno essere attenzionate le biocenosi bentoniche di pregio presenti, riferibili principalmente all'Habitat1120 (sensu Direttiva Habitat 92/43/CEE), Praterie di Posidonia oceanica e Habitat 1170 (reef) coralligeno di parete e di piattaforma (Regione Toscana, ARPAT).
- Risulta opportuno evidenziare che molte delle osservazioni inviate nella fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale sono state considerate nel Rapporto Ambientale, anche eventualmente demandando il recepimento alle successive fasi progettuali, come evidenziato anche da alcuni SCA (Parco Nazionale Arcipelago Toscano, ARPA Friuli-Venezia Giulia, Città Metropolitana di Cagliari) pertanto, per i relativi aspetti trattati si ritiene esaustivo quanto attuato dal Proponente.
  - Diversamente alcuni SCA ripropongono alcune osservazioni inviate durante la fase di consultazione del Rapporto Preliminare che non sono state considerate in merito all'analisi del contesto (Regione Friuli-Venezia Giulia), alla realizzazione di alcuni interventi (Regione Autonoma Valle d'Aosta), ad alcune criticità più volte evidenziate negli anni (ARPA Toscana) e relative alla fase di monitoraggio che dovrebbe tener conto dello sviluppo del territorio sulla base della pianificazione comunale, anche al fine di valutare, in via precauzionale, la potenziale presenza di ricettori sensibili (in merito all'esposizione a CEM) nelle aree individuate per lo sviluppo della rete elettrica (ARPAE).

**VALUTATE le osservazioni espresse ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.n.152/2006** di cui si riporta, in Allegato al presente parere, una sintesi dei principali argomenti trattati.

**VISTE le controdeduzioni fornite dalla Società proponente** in relazione ai contributi e alle osservazioni trasmesse avanti citate;

**PREMESSO che:**

- È in corso l'attività di confronto tra Autorità Competente, l'Autorità concertante e il Proponente nell'ambito del Tavolo Tecnico VAS che vede, per aspetti specifici il coinvolgimento tecnico della CTVA;
- finalità di detto tavolo è quello del miglioramento dell'integrazione ambientale dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale di Terna e dei processi di valutazione ambientale per essi attivati a livello di Piano e di singolo Progetto nonché della fase attuativa attraverso il Monitoraggio Ambientale VAS nonché di condividere le modalità di dare riscontro alle criticità e problematiche di carattere ambientale connesse alla pianificazione valutazione e attuazione dei piani stessi;
- quanto condiviso nell'ambito del tavolo di confronto tra autorità Competente e Proponente circa gli approfondimenti e le modalità di svolgimento delle attività di pianificazione e di valutazione si è inteso avviate già in fase di elaborazione del Piano di Sviluppo 2021 e del relativo Rapporto ambientale trovando poi evoluzione e sviluppo nelle successive annualità allineando e integrando la fase di pianificazione a quella di valutazione ambientale strategica;
- il Piano di Sviluppo di Terna 2021 rappresenta una fase di transizione verso il Piano di Sviluppo 2023 che introduce la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell'energia in corrente continua (HVDC, High Voltage Direct Current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica e soprattutto per l'integrazione e per consentire il trasporto da parte della Rete di Trasmissione Nazionale di capacità di energia prodotta da fonti rinnovabili, per il raggiungimento degli obiettivi posti a livello europeo dal Pacchetto di misure Fit-for-55, che prevede una riduzione del 55% delle emissioni di CO<sub>2</sub> al 2030, rispetto ai livelli del 1990, per un totale di 70 GW di potenza trasportata aggiuntiva
- le osservazioni di seguito riportate, hanno il fine di orientare e migliorare l'efficacia del processo di VAS dando indicazioni per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della sua esaustività e del migliore inserimento ambientale del Piano stesso. La VAS ha infatti, tra le sue finalità, quella di

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi.

### **la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 152/06 e s.m.i**

#### **RITIENE CHE**

**la Proposta di Piano di Sviluppo(PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021 e il relativo Rapporto Ambientale, prima della approvazione dovranno essere integrati secondo quanto avanti valutato e delle osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:**

**In tema di :**

#### **➤ POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL PDS**

**- In relazione alla pianificazione di livello regionale e interregionale del settore Ambiente:**

**Indicare con un maggior dettaglio la rappresentazione dei beni vincolati dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004) come suggerito anche nelle osservazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province Pistoia e Prato (MiTE-2022-0155743 del 12/12/2022), della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MATTM-2022-0155802 del 12/12/2022) e della Regione Lombardia – Giunta in riferimento alla nota della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (MiTE-2022-0157615 del 15/12/2022). Si suggerisce inoltre di considerare i seguenti strumenti di pianificazione, secondo quanto indicato nelle osservazioni pervenute e riportate in allegato al presente parere:**

- Verificare l'interferenza con il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) e del Documento Regionale di valorizzazione (DRV) dei Tratturi di Puglia - come da osservazione Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio (MiTE-2022-0155841 del 12/12/2022);
- Verificare l'interferenza con il documento Roadmap Fossil Fuel Free 2040 - come da osservazione Ente Regione Autonoma Valle d'Aosta (MiTE-2022-0162771 del 23/12/2022);
- Inserire il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (PGA) – come da osservazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (MiTE-2022-0154367 del 07/12/2022).

#### **➤ QUADRO STRATEGICO DI PIANO: OBIETTIVI ED AZIONI**

**- In riferimento agli altri obiettivi tecnici e ambientali generali e specifici è necessario:**

- **un maggior approfondimento sul tema dei campi elettromagnetici**, con particolare riferimento all'obiettivo perseguito dal Piano relativo all'OAG5 "Ridurre i livelli di esposizione ai CEM", soprattutto in relazione alla Legge Quadro 36/2001 (cfr. osservazione Regione Toscana Giunta Regionale, MITE -2022-0158401 del 16/12/2022);
- **in relazione al tema suolo e acque**, con riferimento agli obiettivi ambientali generali e

specifici “OAG8”-Promozione dell’uso sostenibile del suolo”, “OAS12 - Preservazione delle caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d’uso”, “OAS14 - Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica (frane, alluvioni e valanghe)”, **verificare** la congruità delle scelte realizzative rispetto alle priorità di intervento previste a scala distrettuale proposte dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po) (cfr. osservazione ARPA Lombardia, MiTE-2022-0153853 del 07/12/2022);

- **in riferimento alla qualità dell’aria, correlare** l’obiettivo “OAS23- Ridurre le emissioni gas serra” con l’Indicatore “Energia liberata – Is02”, “in quanto rappresenta l’opportunità offerta dall’opzione strategica individuata ai fini di incrementare la produzione da fonti rinnovabili e di contenere il rischio di non immettere in rete tale energia” (cfr. **osservazione ARPAE Emilia-Romagna, MiTE-2022-0163390 del 27/12/2022**);
- **in relazione agli aspetti sul rumore prevedere**, nel perseguire gli Obiettivi ambientali generali (OAG7 - Ridurre i livelli di esposizione al rumore) e quelli di sostenibilità previsti all’interno della "Valutazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" (OAS10 - Limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore e OAS11 - Ridurre le emissioni acustiche alla sorgente), che a parità di caratteristiche prestazionali siano scelti nella fase attuativa sistemi e impianti a più basso impatto sonoro (cfr. osservazione Provincia autonoma di Trento - Dipartimento Territorio e **Trasporti, ambiente, energia, cooperazione, MiTE-2022-0155201 del 09/12/2022**);
- **in merito al tema strategico “Sviluppo sostenibile e ambiente”** al fine di garantire una pianificazione integrata sul territorio (OAS3) **verificare** che gli interventi non compromettano lo stato dei luoghi e la connessione delle reti ecologiche (cfr. osservazione ARPA Lombardia, MiTE-2022- 0153853 del 07/12/2022);
- **In riferimenti agli aspetti paesaggistici** per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità: “Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione” (OAS27) e “Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere” (OAS28), **effettuare approfondimenti** sulla base degli esiti del monitoraggio delle precedenti annualità come anche riscontrato nelle schede dei risultati relativi ai singoli interventi nel rapporto di monitoraggio del PdS 2021, al fine di dare contezza sull’efficacia dell’attuazione di opportuni requisiti progettuali, misure di mitigazione o eventuali misure correttive per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (cfr. osservazione ARPA Puglia, MiTE-2022-0153912 del 07/12/2022).
- **Relativamente alle componenti biodiversità, flora e fauna**, come già espresso nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, in relazione all’obiettivo *OAS4 (Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat)*, nell’ambito della definizione degli interventi, **deve essere posta attenzione a:**
  - **La tutela e la conservazione della vegetazione ripariale e retroripariale** nelle aree di pertinenza fluviale, senza trascurare le aree aperte nei contesti in forte dinamica di abbandono e ricolonizzazione forestale;
  - **La connettività ecologica** ponendo particolare attenzione alle aree ecologicamente connesse alle dinamiche fluviali, ai boschi esistenti e potenziali, alle aree caratterizzate dalla presenza di habitat d’interesse comunitario e prioritario.

- **Per quanto riguarda il tema della biodiversità, in relazione all'OAS6 (Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi) prevedere la tutela e la riqualificazione delle aree agricole e pastorali** ricordando che nel caso in cui le azioni del PdS interferissero con i sistemi agricoli, il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 prevede la realizzazione e/o il mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici superficiali, quali torrenti, fiumi e canali che caratterizzano i sistemi agricoli. Sempre in riferimento all'obiettivo OAS6, legato all'indicatore Ist05 - Tutela aree agricole di pregio, si segnala la necessità di introdurre un criterio di valutazione di tutela delle aree agricole in generale (cfr. osservazione ARPAE Emilia-Romagna MiTE-2022-0163390 del 27/12/2022).

#### ➤ ANALISI DI COERENZA

- **Analisi di coerenza esterna**

**Dare riscontro per tale aspetto** a quanto richiamato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022 relativamente all'opportunità che la coerenza esterna generale debba *“ricondursi ad un'analisi comparativa tra obiettivi del PdS (tecnici e ambientali) e obiettivi ambientali pertinenti intesi.*

#### ➤ CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

- **Paesaggio ed assetto storico-culturale**

Con riferimento agli aspetti di caratterizzazione ambientale inerenti alla componente paesaggio, si ritiene opportuno che la Tabella riportata nel Capitolo 10 - *Caratterizzazione ambientale* del RA (par. 10.2 - *Criteri di lavoro* a pag. 206 del RA) sia integrata con il seguente e ulteriore elemento da considerare: Aree soggette vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 “Piano Paesaggistico” del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

- **Popolazione e salute umana**

Tra le categorie da considerare per la caratterizzazione ambientale rappresentate nella Tabella riportata nel Capitolo 10 - *Caratterizzazione ambientale* del RA (par. 10.2 - *Criteri di lavoro* a pag. 206 del RA), si ritiene opportuno l'inserimento della categoria “Popolazione e salute umana” per la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo.

- **Biodiversità**

- **In linea generale in fase attuativa e progettuale**, al fine di meglio dettagliare e approfondire le caratteristiche ambientali e territoriali delle aree potenzialmente interessate dagli interventi, **integrare le analisi ambientali con fonti/strati informativi e cartografici così da individuare e considerare le criticità e vulnerabilità ambientali delle aree nell'ambito della definizione delle azioni di piano. In particolare, si consiglia di integrare con:**

- Carta della Natura scala 1:50.000;
- Carta della vegetazione e degli habitat a scala regionale o locale;
- Carta faunistica;
- Cartografia relativa ai siti sensibili dell'avifauna (riproduzione, sosta, svernamento, ecc.) ed ai relativi corridoi di migrazione, tenendo conto dell'interesse conservazionistico nei riguardi della maggior parte delle specie presenti nell'area e della presenza di siti di sosta per gli uccelli migratori.

## ➤ ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

- **Riportare**, nel RA, per le aree di intervento in cui si ravvisano potenziali interazioni con le componenti ambientali (non raggiungimento del target di riferimento), **elementi di approfondimento** anche di ausilio alle successive scelte localizzative nonché requisiti progettuali e opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti sull'ambiente che tengano conto delle specifiche caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata.

- Effetti cumulativi

**Dare seguito alle condizioni/raccomandazioni dei Pareri della CTVA, di integrare il RA** “con effetti cumulativi relativi a tutte le azioni e opere insistenti (realizzati o in fase attuativa/realizzativa) su una stessa area, siano essi di nuova realizzazione, o derivanti da programmazioni passate, ma ancora in fase attuativa/realizzativa e i cui effetti possano cumularsi, e non solo quelle del PdS in esame” **soprattutto per i contesti che presentano maggiori potenziali criticità.**

## ➤ CONTENIMENTO E/O MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI

- **Approfondire le opportune misure di mitigazione** da adottare ad esempio, come indicato anche dall'ARPA Puglia (cfr. osservazione MiTE-2022-0153912 del 07/12/2022), tenendo conto degli esiti del monitoraggio delle precedenti annualità e delle schede dei risultati relativi ai singoli interventi presenti nei Rapporti di monitoraggio, al fine di dare contezza sull'efficacia dell'attuazione di opportuni requisiti progettuali, misure di mitigazione o eventuali misure correttive per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
- **Con riferimento alle tipologie di misure di mitigazione** indicate al par. 12.5 - *Indicazioni per le successive fasi di progettazione e realizzazione del RA*, **dare seguito alla seguente osservazione:**
  - L'ARPA Lombardia “per gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di demolizione delle reti, ritiene che andrebbero maggiormente approfonditi i criteri che il Proponente intende adottare al fine del ripristino dello stato dei luoghi e di valorizzazione di tali aree, ricorrendo in caso di impatti residui non mitigabili ad adeguate misure compensative” (cfr. osservazione MiTE-2022-0153853 del 07/12/2022);
- Relativamente al **Consumo di suolo, riferito alla realizzazione delle Stazioni Elettriche e delle Cabine Primarie, che spesso risultano collocate in aree di pregio ed occupano ampi spazi**, è opportuno prevedere e privilegiare la realizzazione di tali componenti impiantistiche in aree industriali dismesse ed in aree già impermeabilizzate da precedenti utilizzi ed a proporre idonee misure mitigative e compensative in merito appunto alla occupazione di suolo coltivabile

## ➤ MONITORAGGIO

- **Monitoraggio di avanzamento**

Indicare eventuali interventi/azioni il cui processo di avanzamento sia stato interrotto, come ad esempio eventuali interventi per i quali è stato espresso parere VIA negativo. In tal caso le motivazioni ambientali che hanno ostacolato il processo autorizzativo del progetto dovrebbero essere analizzate e valutate rispetto ai criteri ambientali applicati in fase di pianificazione al fine di superare, attraverso l'adozione di misure correttive, le criticità emerse e rendere il processo decisionale più efficiente.

- **Monitoraggio di processo**

**Rappresentare** chiaramente e a livello territoriale anche tramite apposite cartografie sia per quanto riguarda il monitoraggio di avanzamento che quello di processo, lo stato di avanzamento degli interventi e le azioni previste, tenendo in considerazione la situazione complessiva e quindi anche i PdS precedenti e le specifiche criticità territoriali. (cfr. osservazione MiTE-2022-0158569 del 16/12/2022- Regione Marche)

- **Monitoraggio ambientale**

**Prevedere** che il monitoraggio ambientale complessivo preveda anche indicatori territoriali per misurare gli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti anche in relazione all'esigenza di monitorare eventuali effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti (cfr. Parere della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 e Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022).

**Monitorare**, con Gli *Indicatori di sostenibilità ambientale territoriali* riportati nel par. 13.6.3.3 - *Gli indicatori di sostenibilità territoriali* del RA non solo l'interferenza che, in quanto tale, determina una pressione su recettori ambientali ma, laddove la disponibilità di dati lo consenta, anche le caratteristiche qualitative (es. qualità del comparto idrico, stato di conservazione di habitat specie, ecc.), come già rappresentato nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022. Inoltre, come richiamato nel Parere della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 e nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, laddove possibile, **considerare** indicatori di quantificazione dell'impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati.

**Monitorare eventuali effetti ambientali cumulativi** riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti, si ritiene opportuno prevedere anche il monitoraggio ambientale complessivo degli effetti c.d. "territorializzabili". In sostanza gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali (indicatori di contributo) riferiti a ciascuna annualità del PdS andrebbero aggregati al fine di avere una misura degli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti

- **Estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale**, vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale, come richiamato nel Parere della CTVA n. 139/21 del 5 agosto 2021 e nel Parere della CTVA n. 42/22 del 4 agosto 2022, l'interferenza con le aree agricole è monitorata con l'Indicatore Ist05 – *Tutela delle aree agricole di pregio* che utilizza come tematismo le aree DOC e DOCG (cfr. Allegato V). In considerazione degli obiettivi "*OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi*" e "*OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole*".
- **Introdurre** sia l'indicatore Ist21 proposto con il precedente Rapporto Preliminare, sia di un ulteriore indicatore, da definire nei diversi ambiti del tema "Popolazione e salute umana", relativamente al "Sistema insediativo", che consenta, in fase di monitoraggio, di poter confrontare e valutare l'evoluzione nel tempo del Piano di Sviluppo in merito a tale componente ambientale.
- **Aggiornare**, nel Sistema Informativo Territoriale TERNA, in riferimento alla componente CEM i dati fanno riferimento al 2018.

- **Completare il recepimento di quanto indicato in sede di parere sul RPA e per le indicazioni per le quali on si è trovato riscontro o un riscontro parziale evidenziate nel testo del presente parere.**

**IL PRESIDENTE DELLA CTVA  
Cons. Massimiliano Atelli**

## ALLEGATO

## SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 13, COMMA 1, D.LGS 152/06)

SOGGETTI COMPETENTI	Sintesi dei contenuti
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini MiTE- 2022-0141457 del 14/11/2022	L'Ente <b>non ritiene che vi siano osservazioni da presentare al RA</b> , con particolare riferimento all'ambito di influenza del Piano con il territorio di competenza e con la rete Natura 2000 in esso ricompresa.
Ente Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali MiTE-2022-0145696 del 22/11/2022	L'Ente <b>non solleva obiezioni all'ulteriore corso del procedimento</b> . Tuttavia, il tracciato del nuovo elettrodotto aereo in previsione della RTN a 132 kV tra la CP Ayas e una futura SE a 132 kV da inserire in entra - esce alla linea 132 kV della RTN " <b>Gressoney – Sendren nk</b> ", <b>considerata la particolare rilevanza paesaggistica</b> e di interesse pubblico dell'ambito interessato, dovrà essere <b>oggetto di puntuale valutazione</b> da parte della scrivente Soprintendenza, che si riserva l'introduzione di tutte le misure necessarie al fine di rendere l'opera compatibile con l'inserimento nel paesaggio montano.
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano MiTE-2022-0146688 del 23/11/2022	L'Ente ritiene che <b>non ci siano particolari suggerimenti ed osservazioni</b> in merito al RA.
Ente Provincia di Terni MiTE-2022-0148942 del 28/11/2022	L'Ente prende atto che le <b>indicazioni fornite nel parere</b> trasmesso con ns prot. n. 4302 del 07.04.2022, espresso in sede di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare, <b>saranno prese in considerazione nelle successive fasi progettuali</b> , come specificato nell'Allegato I Riscontro osservazioni sul RPA del PdS 2021.
Ente Provincia di Grosseto MiTE-2022-0150592 del 30/11/2022	L'Ente rileva che <b>il livello di approfondimento informativo e conoscitivo delle proposte di intervento</b> che riguardano il territorio della Provincia di Grosseto <b>consente al Servizio scrivente di fornire valutazioni ed osservazioni solo di carattere generale rispetto ai contenuti di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)</b> con rinvio, per specifiche valutazioni di coerenza con l'atto di pianificazione provinciale, alle successive fasi di progettazione degli interventi. Pertanto, per <b>la successiva fase di progettazione</b> , con specifico riferimento agli interventi previsti dal PdS 2021 di "Incremento della magliatura rete 132 kV area Amiata – 352-N_1 Elettrodotto Bagnore/Paganico" e "354-N_1 Nuovi collegamenti AT con Isola del Giglio", <b>dovrà tenere conto delle peculiarità degli ambiti del territorio rurale interessati</b> per i quali il P.T.C.P. ha tra gli obiettivi primari (vedi c.1 dell'art. 17 "Caratteri identitari ed evoluzione del territorio" delle norme del P.T.C.P.) quelli di mantenere, rafforzare e valorizzare l'identità territoriale riconosciuta e promuovere e sostenere l'uso del territorio, in coerenza con le sue specifiche vocazioni per lo più orientate verso un modello di sviluppo sostenibile che prevede l'implementazione delle attività agricole e di quelle connesse, anche di tipo innovativo, che mirano alla produzione di prodotti di elevata qualità e salubrità.
Ente ARPA Friuli-Venezia Giulia MiTE-2022-0151016 del 01/12/2022	L'Ente, considerata la limitata estensione dell'area del FVG potenzialmente interessata dalla nuova infrastruttura "260-N_5 Raccordo in CP Sesto Reghena - Nuova infrastruttura" e considerato che l'Annesso I presenta due possibili alternative di corridoio che non interessano aree tutelate, quali ad esempio i prati stabili, segnalati nella precedente fase di scoping la cui presenza è stata considerata nei sotto criteri ERPA, <b>non presenta ulteriori osservazioni rispetto alla fase precedente</b> .

<p>Ente Città Metropolitana di Venezia MiTE-2022-0153567 del 06/12/2022</p>	<p>L'Ente valutati gli elaborati del Piano Territoriale Generale metropolitano (P.T.G.m.) di Venezia vigente, ritiene che <b>gli interventi previsti</b> dal PdS 2021 della RTN ricadenti nel territorio di competenza della Città metropolitana (Azioni 260-N) <b>non presentino elementi d'incompatibilità ambientale</b>. Tuttavia, ritiene di dover richiamare la <b>Direttiva</b> di cui al comma 5 dell'art. 34 del <b>PTGm</b> ai sensi della quale <b>nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato</b> rispetto ad altre soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale. <b>Dovranno inoltre essere utilizzati</b>, per quanto possibile e se non ricadenti nelle zone soggette a vincolo ex D.lgs. 42/2004, i <b>corridoi infrastrutturali esistenti</b>. Ulteriori considerazioni in merito alla tutela paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004 potranno essere indicate una volta definiti puntualmente gli interventi previsti nell'ambito dell'Azione di Piano 260-N.</p>
<p>Ente Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Giunta Regionale MiTE-2022-0152076 del 02/12/2022</p>	<p>Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio dell'Ente dichiara di <b>condividere le considerazioni effettuate relativamente all'analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi specifici della parte strategica dello strumento regionale e gli obiettivi del PdS 2021</b>. Il Servizio rileva però che <b>le indicazioni fornite in sede di consultazioni</b> sul Rapporto Preliminare <b>in merito ad un approfondimento relativo ai contenuti del PPR per l'area d'indagine del Comune di Sesto al Reghena</b> includendo una disamina delle indicazioni discendenti dalle Norme tecniche di attuazione del PPR, <b>sono state demandate alle successive fasi progettuali</b>. Tale soluzione non appare del tutto condivisibile, pertanto, il Servizio segnala anche in questa sede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la presenza di un <b>bene paesaggistico</b> di cui all'art. 136 del Codice e del relativo ulteriore contesto riferito alla <b>"Zona del centro storico e dei prati Burovich nel Comune di Sesto al Reghena"</b>, apposto al Centro storico e ai prati Burovich del Comune di Sesto al Reghena ai sensi del D.M. 20/09/1986, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29/04/1987. Il PPR disciplina tali beni all'art. 19 "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" delle NTA del PPR e attraverso le indicazioni contenute nella specifica "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti - Comune di Sesto al Reghena" (Allegato 46 del Piano). La disciplina d'uso, inclusa nella Scheda citata, detta specifiche Prescrizioni e Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il bene e per l'ulteriore contesto. Tra le Prescrizioni contenute alla Tabella C dell'art. 7 della Scheda (Allegato 46 del PPR), sono elencati come interventi "non ammissibili": <b>"lettera e) gli attraversamenti aerei di infrastrutture energetiche e tecnologiche"</b>; <b>"lettera f) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione la realizzazione di nuove linee aeree con pali in legno esclusivamente nelle aree prive di qualsiasi viabilità, e per le opere elettriche in bassa tensione e le linee telefoniche necessarie agli allacciamenti; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile"</b>. Si segnala che anche le Misure di salvaguardia e di utilizzazione contenute alla Tabella D dell'art. 7 della Scheda (Allegato 46 del PPR), non ammettono, alla lettera g), <b>"l'attraversamento aereo di infrastrutture energetiche e tecnologiche"</b>.</li> <li>- la presenza di <b>beni tutelati per legge</b> quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>i corsi d'acqua "Fiume Sestian" e "Fosso Cao Maggiore e</b></li> </ul> </li> </ul>

	<p><b>Roggia del Molino</b>” disciplinati dall’art. 23 “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua” delle NTA del PPR, il quale identifica, tra le prescrizioni d’uso, la “non ammissibilità” di interventi quali la <i>“realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”</i> (art. 23, comma 8, lettera a), punto 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il lago <b>“Lago Premarine”</b> disciplinato dall’art. 22 “Territori contermini ai laghi” delle NTA del PPR che qualifica come interventi “ammissibili con autorizzazione paesaggistica” interventi quali <i>“realizzazione di gasdotti, elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modificano le caratteristiche morfologiche e l’assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci, strutture reticolari realizzate con profilati di acciaio a L o T; l’adozione di strutture a traliccio, per la loro intrinseca “trasparenza” permette di ridurre la visibilità della struttura, a differenza dei sostegni di tipo tubolare pieno che, pur presentando una sagoma planimetrica d’ingombro minore a parità d’altezza, risultano nettamente più percepibili quali elementi “pieni” estranei in qualunque contesto paesaggistico”</i> (art. 22, comma 7, lettera b), punto 20).</li> </ul> <p>Preso atto che la presenza di corsi d’acqua e laghi tutelati rientra tra i criteri di repulsione nella scelta del tracciato e che tale scelta avviene con una metodologia che, mediante apposita “pesatura” dei vincoli ambientali e dei beni culturali presenti, consente di individuare i corridoi più sostenibili, il Servizio segnala che <b>le successive fasi progettuali dovranno contenere una puntuale dissamina dei vincoli determinati dalla presenza delle aree sopra indicate e l’indicazione delle scelte progettuali operate al fine di minimizzare gli impatti sul paesaggio</b>, oltre ad un esplicito riferimento alle norme tecniche di PPR.</p>
Ente ARPA Lombardia MiTE-2022-0153853 del 07/12/2022	<p>L’Ente ritiene che il grado di approfondimento del Rapporto ambientale sembra coerente con i criteri assunti per la sua stesura e che da quanto descritto si riscontra che le scelte specifiche di dettaglio per ogni singolo progetto di rete vengono demandate agli approfondimenti delle singole future valutazioni ambientali condotte in sede di procedimento VIA.</p> <p>L’Ente ritiene tuttavia che, per garantire una esaustiva valutazione ambientale del Piano, dovrebbero essere meglio dettagliati gli aspetti che si elencano di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel RA, quale elemento mitigativo degli effetti del Piano, viene evidenziato che a livello nazionale le aree oggetto di demolizione delle reti esistenti, risultano essere pari al 92% di quelle occupate con la costruzione di nuove reti e viene dichiarato: <i>“...se ne deduce quindi che</i></li> </ul>

Terna, oltre a portare avanti gli interventi di sviluppo, provvede a demolire i tratti di rete non più funzionali...” e che Il Piano di Sviluppo 2021 prevede una **sempre maggiore efficienza per il sistema elettrico** e benefici quali: una maggiore potenza, FER connettabile alla rete stimata in circa 40 GW al 2030, la dismissione di infrastrutture obsolete per un valore pari a 4.600 km, una diminuzione delle perdite di energia per circa 2.000 milioni di kWh all’anno, una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera per circa 5,6 milioni di tonnellate/anno per effetto del miglioramento del mix produttivo e delle minori perdite di rete. Dal punto di vista ambientale, trattandosi di obiettivi importanti e prioritari, **andrebbero analiticamente dimostrati i criteri e i metodi di calcolo assunti alla base della quantificazione di tali valori e degli indicatori relativi alla misurazione della loro evoluzione**, basandosi su metodiche tecnico scientifiche riconosciute. Il tutto al fine di consentire una reale ed efficace misurazione dell’evoluzione del piano in rapporto a tali obiettivi ambientali;

- nel capitolo dedicato all’**analisi delle alternative** debbano essere meglio approfondite, analizzate ed illustrate anche le altre ipotesi prese in esame e ritenute ambientalmente meno sostenibili, al fine di garantire un corretto confronto ed individuazione della miglior alternativa possibile, consentendo di ripercorrere e verificare l’affidabilità dell’analisi effettuata anche da parte dei diversi soggetti competenti in materia ambientale;
- nel **Piano di Monitoraggio manca una chiara definizione dei tempi e degli interventi correttivi concreti ed efficaci** adottabili in caso di discostamento significativo rispetto agli obiettivi ambientali prefissati, anche definendo preventivamente le relative soglie di attenzione e di allarme/intervento e le forme di comunicazione all’AC e ai soggetti competenti in materia ambientale. Inoltre, il rapporto di monitoraggio dovrebbe illustrare con un’esposizione accessibile a tutti, quindi anche al pubblico, l’evoluzione degli effetti ambientali del Piano.

Per quanto riguarda il tema strategico **“Sviluppo sostenibile e ambiente”** l’Ente ritiene indispensabile che, per garantire una pianificazione integrata sul territorio (OAS3) il proponente dovrà verificare, in tutti i casi di “Azioni operative” (Interventi di funzionalizzazione su asset esistenti, Interventi di demolizione su asset esistenti e Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali) che gli interventi non compromettano lo stato dei luoghi e la connessione delle reti ecologiche. Ritiene inoltre che, al fine di rispondere a quanto richiesto dalla normativa in merito alla procedura di **Valutazione di Incidenza (VInCA)**, oltre alla valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nell’ambito VAS, debba essere effettuata una verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi contenuti nei Piani di Gestione dei Siti piuttosto che alle finalità delle reti ecologiche.

A fronte degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale individuati per la tematica strategica **“Suolo e acque”** l’Ente osserva che la scelta di **privilegiare l’interramento in aree interessate da specifici vincoli ambientali o paesaggistici** (parchi naturali, oasi marittime, zone protette) **non garantisce la sostenibilità ambientale dell’intervento** poiché i lavori di sbancamento di terreni interessati da vegetazione possono compromettere la stabilità delle formazioni arboree e alterare la composizione floristica delle specie sottoposte ad interferenza nella fase di cantiere. Si riscontra infatti che tra gli “Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale” per la tematica “Biodiversità, flora e fauna” sono da

garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat (OAS4), la conservazione dei popolamenti animali e vegetali, con particolare riferimento all'interessamento delle comunità vegetali (OASS), la preservazione degli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi (OAS6).

Pertanto, le azioni operative di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali dovranno essere preventivamente valutate in relazione al contesto urbanistico-ambientale di intervento. Sempre in relazione al tema "Suolo e acque", e con riferimento agli obiettivi generali di sostenibilità ambientale: "OAG8 - Promozione dell'uso sostenibile del suolo", "OA512 - Preservazione delle caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d'uso", "OAS14 - Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica (frane, alluvioni e valanghe)", si ricorda che il proponente, avvalendosi delle **"mappe di pericolosità e rischio di alluvioni"**, proposte dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po) nonché degli obiettivi di sicurezza predisposti dall'Autorità di bacino, dovrà verificare la congruità delle scelte realizzative rispetto alle priorità di intervento previste a scala distrettuale.

In relazione alla volontà di garantire e favorire l'utilizzo di **energia generata da fonti rinnovabili, quali l'idroelettrico, i progetti di attivazione di nuovi impianti o riattivazione di esistenti dovranno garantire la sostenibilità ambientale** in relazione al **rilascio del DMV/deflusso ecologico**, al **mantenimento delle comunità ittiche** presenti nei corsi d'acqua interessati e garantendo il raggiungimento degli **obiettivi di qualità** ambientali prefissati per i corpi idrici.

Un elemento che l'Ente ritiene debba essere maggiormente approfondito è quello relativo alle **modalità di quantificazione ed individuazione delle misure di mitigazione e compensazione** riferite alle diverse previsioni di Piano. Nel RA andrebbero introdotti meccanismi finalizzati a garantire adeguate compensazioni degli impatti residui riferiti ai diversi aspetti e componenti ambientali impattate ed a quelli relativi al consumo di suolo; per queste ultime, adottando criteri di natura ecologica riconosciuti e tecnicamente adeguati al caso specifico, possibilmente da individuare e reperire nelle aree di influenza e significatività degli impatti delle opere previste nel Piano. L'Ente ritiene che le migliori soluzioni di mitigazione e compensazione possano essere coordinate e gestite con gli Enti territorialmente interessati (Comune, Provincia, Regione) e ambientalmente competenti (Parchi e gestori delle aree protette) in modo da garantire la compatibilità con le specifiche territoriali. Per gli **interventi di nuova costruzione e gli interventi di demolizione delle reti**, andrebbero maggiormente approfonditi i **criteri** che il proponente intende adottare al fine del **ripristino dello stato dei luoghi e di valorizzazione di tali aree** e comunque, anche in base alla collocazione di tali progetti in territori urbanizzati o meno, andrebbero introdotti obiettivi ambientali ed indicatori finalizzati a monitorare l'effettivo valore esistente e di previsione, oltre alle modalità di recupero ambientale e delle funzionalità naturali del suolo degli ambiti interessati dalle previsioni del piano reti, il tutto al fine di garantire anche l'introduzione dell'obiettivo di invarianza ecologica delle azioni di piano, ricorrendo in caso di impatti residui non mitigabili ad adeguate misure compensative.

	<p>L'Ente ricorda che non sono presenti i riferimenti al <b>fondo naturale e alle aree agricole</b> che saranno affrontati in fase di progettazione esecutiva e valorizzati nell'ambito dei procedimenti di VIA relativi ai progetti dei singoli interventi. L'Ente evidenzia in particolare l'importanza del tema dei valori di fondo e della conseguente gestione delle terre e rocce da scavo relativamente all'intervento 167_N "Razionalizzazione Valchiavenna", propedeutico alla realizzazione di nuove interconnessioni tra l'Italia e la Svizzera, che prevede la razionalizzazione di porzioni di rete nelle province di Sondrio, con realizzazione di nuove infrastrutture, demolizioni di assets esistenti e anche interramenti di elettrodotti.</p> <p>In fase di progettazione e valutazione dei singoli interventi andrà inoltre prestata attenzione a possibili <b>interferenze del tracciato e/o dei manufatti di nuova realizzazione con siti potenzialmente contaminati</b>, di rilevanza comunale e/o regionale e/o di interesse nazionale (SIN) che andranno gestiti secondo le procedure amministrative e operative previste dal titolo V, parte quarta del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla normativa regionale in materia.</p> <p>Per quanto riguarda i <b>CEM</b> nel Rapporto di monitoraggio dovrà essere riportato un <b>nuovo indicatore</b>, attualmente in corso di confronto nell'ambito del tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC), che dovrà essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione in riferimento all'obiettivo OAS7 a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.</p> <p>Rispetto alla tematica <b>rumore</b> l'Ente ritiene di dover prestare una particolare attenzione: all'impatto acustico delle stazioni elettriche e quindi la necessità di redigere, nelle successive fasi progettuali, la <b>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico</b>, prevista dalla normativa, per gli interventi relativi alle stazioni con l'individuazione degli interventi di mitigazione che si rendessero necessari, e di svolgere tale Valutazione anche per la fase di cantiere sia per gli interventi di nuova realizzazione sia per quelli di demolizione previsti per il territorio lombardo; alla coerenza delle azioni previste dal PdS con la <b>classificazione acustica comunale</b> dei territori interessati dagli interventi. L'Ente prende atto di quanto affermato nell'Allegato I e si auspica, così come dichiarato da TERNA, che <i>"la tematica sarà opportunamente trattata nelle successive fasi di progettazione, in relazione ai prescritti limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale"</i>.</p> <p>In relazione agli interventi che prevedono l'attraversamento di territori comunali in cui risultano presenti <b>aziende a rischio di incidente rilevante</b>, è opportuno evidenziare la presenza di tali aziende e delle relative aree di rischio che devono essere riportate in cartografia. L'Ente comprende che in questa fase di analisi su ampia scala le aree di danno delle aziende RIR non possono essere tracciate, tuttavia, si ricorda che qualora l'elettrodotto fosse realizzato nelle vicinanze o nelle aree di danno di aziende a rischio di incidente rilevante, dovranno essere predisposti e aggiornati gli "Elaborati di Rischio di Incidenti Rilevante" - ERIR (come previsto dalle linee guida per la predisposizione dell'ERIR di Regione Lombardia, DGR dell'11 luglio 2012 n. 3753).</p>
Ente ARPA Puglia MiTE-2022-0153912	L'Ente rappresenta che le osservazioni prodotte nell'ambito della valutazione preliminare trovano riscontro nel RA.

del 07/12/2022	<p>In riferimento alla <b>componente CEM</b>, l'Ente segnala che gli interventi previsti nei precedenti PdS devono essere aggiornati sul Sistema informativo Territoriale Terna che è fermo al 2018. L'introduzione del nuovo indicatore (par. 13.6.3.6) sembra meglio tutelare i recettori della fase di individuazione dei corridoi, tuttavia, nel "livello I – VAS" rimane la criticità legata alla grande scala di indagine dell'uso del suolo effettuato con il Corine Land Cover 2018 che non permette di discriminare aree a bassa densità abitativa perché indistintamente incluse in territorio agricolo. Dove disponibile andrebbero utilizzate cartografie digitali dell'edificato in scala 1:5.000/1: 10.000. Pertanto, i livelli CEM pre-esistenti, in corrispondenza dei luoghi tutelati (Legge 36/2001 art. 4 c.1, lettera h), ricadenti nel corridoio, andrebbero presi in considerazione in via precauzionale.</p> <p>Relativamente alla <b>tematica rumore</b> gli indicatori utilizzati per descrivere la tematica non risultano critici per le aree di interesse sul territorio della Puglia.</p> <p>Per quanto concerne la <b>valutazione degli effetti gli indicatori Ist12, Ist13 e Ist14</b> registrano potenzialmente valori bassi e in molti casi pari a 0,00 negli interventi che interessano la regione Puglia. Di conseguenza il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità "Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione" (OAS27) e "Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere" (OAS28), potrebbero non essere raggiunti laddove le condizioni morfologiche e la copertura del suolo siano tali da non mettere un adeguato mascheramento della nuova infrastruttura. Il RA rimanda alle successive fasi di progettazione e localizzazione le scelte che porteranno ad ottimizzare l'inserimento paesaggistico suggerendo alcune strategie per il contenimento e/o mitigazione degli effetti. L'Ente ritiene che tale valutazione debba essere approfondita sulla base degli esiti del monitoraggio delle precedenti annualità e riscontrata anche nelle schede dei risultati relativi ai singoli interventi nel rapporto di monitoraggio del presente PdS, al fine di dare contezza sull'efficacia dell'attuazione di opportuni requisiti progettuali, misure di mitigazione o eventuali misure correttive per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.</p>
Ente ARPA Toscana MiTE-2022-0154442 del 07/12/2022	<p>L'Ente rappresenta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- molti elettrodotti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge Quadro 36/2001 e del D.P.C.M. 8/7/2003 e non si hanno per tutti le informazioni in merito alla fascia di rispetto/DPA, valutata secondo il D.M. 29/5/2008. Quindi <b>per le azioni di funzionalizzazione su tali elettrodotti non si può a priori valutare se verrà rispettato l'obiettivo di qualità</b> (sulla cui applicazione, comunque, TERNA ribadisce la non applicabilità per elettrodotti esistenti anche se rifunionalizzati);</li> <li>- TERNA in merito alle criticità ambientali esistenti, ritiene di valutare solo le situazioni in riferimento a 10 µT, mentre si tratta di situazioni critiche in riferimento a 3 µT e la Legge Quadro 36/2001 ha inteso questo valore per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai <b>campi magnetici</b> operanti alle frequenze di rete (50 Hz); pertanto ARPAT considera criticità da gestire nel PdS situazioni con popolazione esposta a campi superiori all'obiettivo di qualità. A tal proposito pare necessario ricordare che la Legge Quadro 36/2001: o si prefigge, tra gli altri, lo scopo di "assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili" (art. 1, comma 1, lettera c); o stabilisce che le azioni di risanamento degli elettrodotti (gioco forza, esistenti), da dettagliare in speci-</li> </ul>

fici Piani, devono perseguire il “*fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge*” (art. 9; in particolare comma 4);

- vi è un problema analogo per l'incremento della corrente sulle **linee ex-RFI**, non affrontato nel PdS; a fronte di un carico di corrente generalmente inferiore quando erano utilizzate per i soli fini RFI, si sono avuti aumenti della corrente e TERNA non ha presentato alcuno studio **dell'incremento dell'esposizione della popolazione ai campi magnetici prodotto da queste linee** (che spesso peraltro interessano aree anche densamente urbanizzate);
- il PdS **non contiene reali alternative a quanto proposto per le nuove infrastrutture nel territorio toscano**.

Pertanto, secondo l'Ente il PdS 2021 **non risulta esaustivo di quanto richiesto in tutte le precedenti annualità**, ivi compreso il preliminare di VAS 2021 (si veda il contributo ARPAT per la fase preliminare). In particolare, come nei precedenti Piani di sviluppo, TERNA ignora gli aspetti critici sottolineati da ARPAT (azioni di rifunzionalizzazione, linee ex-RFI, presa in carico delle criticità esistenti). Si ribadisce che tali aspetti sono invece da considerare affinché sia garantita la conformità di tutte le azioni previste dal Piano alla Legge Quadro 36/2001.

Preso atto che, secondo TERNA, il PdS tratta i nuovi interventi sulla Rete e non le situazioni già esistenti, e preso atto che per TERNA non vi sono criticità ambientali quando è garantito il rispetto del valore di attenzione (10  $\mu$ T), alla luce delle disposizioni di cui alla Legge Quadro 36/2001 si fa presente che ARPAT ritiene legittimo e doveroso che sia perseguita la minimizzazione dell'esposizione, finalità che non pare sia possibile limitare al rispetto dei limiti di esposizione (100  $\mu$ T) e di attenzione (10  $\mu$ T) fissati dal D.P.C.M. 8/7/2003. Pertanto, vista l'intenzione espressa da TERNA (Annesso I) di pervenire alla definizione di un **Protocollo d'Intesa con la Regione** (come già avvenuto con altre Regioni), appare auspicabile che in tale sede di confronto (in cui coinvolgere ARPAT) vi sia la possibilità di affrontare concretamente tutte le problematiche ambientali, segnalate da tempo dall'Agenzia.

L'Ente esprime le seguenti osservazioni specifiche sugli **ecosistemi e le acque marino-costiere** in merito al previsto intervento di interconnessione con l'**Isola del Giglio**, alla luce dell'analisi di quanto indicato nell'Allegato V "La caratterizzazione ambientale per l'Azione 354-N 1 Nuovi collegamenti AT con isola del Giglio - Intervento 354-N Interconnessione Isola del Giglio", con riferimento specifico all'area di studio individuata dal proponente a pag. 233.

Il paragrafo 12.5.7 del RA indica le misure di mitigazione indicate per la tipologia di intervento "**cavi marini**", tra cui "*impiego di tecnologie e macchinari a basso impatto ambientale che minimizzino impatti diretti ed indiretti su habitat di pregio*" (pag. 318 del RA); a tal proposito nell'individuazione futura del tracciato sottomarino dovranno essere attenzionate le **biocenosi bentoniche di pregio** presenti, riferibili principalmente all'Habitat 1120 (*sensu* Direttiva Habitat 92/43/CEE), **praterie di Posidonia oceanica e Habitat 1170 (reef) coralligeno di parete e di piattaforma, facendo riferimento in generale ai lavori di monitoraggio disponibili e alla relativa letteratura**. Per quanto riguarda l'area della costa orientale dell'Isola del Giglio, ci si può riferire alla cartografia dei fondali prodotta a partire dal 2012 in seguito al naufragio della nave "Costa Concordia" utilizzando anche i dati provenienti da tutte le attività di monitoraggio che ne è derivata, riferita anche alla pulizia dei fondali fino alle recenti azioni di restauro ambientale che ne sono seguite. Per quanto riguarda l'isola del Giglio, ARPAT ha mappato tutta la fascia di mare da 0 a 100 m di profondità sia con Multi Beam Eco Sounder (MBES), sia con Side Scan Sonar (SSS),

	<p>mappe realizzate operativamente con la ditta GeoCoste. Si dispone inoltre dei dati qualitativi e quantitativi in zone esterne al cantiere WP10 di Posidonia e di coralligeno, rispettivamente nelle aree Cannelle, Arenella e Capo Marino per la Posidonia; mentre Le Scole, Secca della Croce e Subbielli (Punta Radice) per quanto riguarda la matrice coralligeno. La distribuzione dei letti a rodoliti è nota sia nella parte occidentale che nella parte orientale dell'isola. Per le matrici all'interno del cantiere, ARPAT dispone anche in questo caso dei dati, che tuttavia sono riservati: per poterli utilizzare è necessaria l'autorizzazione dell'Osservatorio di monitoraggio sulla rimozione della Costa Concordia. È probabile che in tali aree interessate dall'intervento di restauro non sia possibile alcuna concessione al passaggio di cavi a mare, o di qualsiasi altro elemento di disturbo che possa alterare il fondale, che è tuttora ancora in fase di ripristino. Si ritiene che debba essere considerata anche la parte marina relativa all'Argentario e a Talamone, dove cioè il cavo prende contatto con l'acqua per dirigersi verso l'Isola del Giglio, vista l'area di studio individuata dal proponente; anche nella zona di Talamone sono disponibili dati qualitativi e quantitativi della Posidonia e quelli ottenuti con il MBES. Similmente, nel promontorio dell'Argentario sono disponibili i dati sia di Posidonia, sia di coralligeno, specificatamente nelle aree Argentarola, Secca dello Scoglio e Secca di Capo d'Uomo. In quest'ultimo caso il MBES risulta datato ed i dati sono stati acquisiti con una maglia 5 m x 5 m da 0 a 100 m di profondità; tuttavia, nello stesso tratto è disponibile anche una porzione più precisa da 0 a 30 m di profondità, con dati acquisiti con una maglia 0,5 m x 0,5 m. Infine, sia all'Argentario, sia a Talamone che all'Isola del Giglio sono stati recentemente acquisiti i dati semi-quantitativi e qualitativi del Carlit.</p>
<p>Ente Provincia autonoma di Trento - Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia, cooperazione MiTE-2022-0155201 del 09/12/2022</p>	<p>L'Ente rappresenta che con deliberazione della Giunta provinciale n. 952 dell'11 giugno 2021 è stato approvato il <b>Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2021-2030</b>, pertanto sarà necessario aggiornare i seguenti riferimenti ai Piani Stralcio provinciali riguardanti la gestione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quinto aggiornamento al Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022;</li> <li>- Piano stralcio provinciale di smaltimento dei rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;</li> <li>- Piano stralcio provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2295 del 30 novembre 2020.</li> </ul> <p>Il Capo IV del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 recante "<b>Carta di Sintesi della pericolosità</b>" (CSP) disciplina le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo in ragione della compresenza di fattori relativi ai pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo, così come previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera d) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio". Si informa che l'attuazione di quanto sopra riportato è stata perfezionata con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, recante "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 avente a oggetto "L.P. 27 maggio 2008, n. 5, articoli 14 e 18 - L.P. 4 agosto 2015, n. 15, articoli 22 e 31: Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Minigsberg, e approvazione delle modifiche apportate al documento di "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse</p>

	<p>e le aree con altri tipi di penalità".</p> <p>In merito ai contenuti della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 <b>"Legge provinciale per il governo del territorio"</b> l'Ente ritiene inoltre utile ricordare che ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica, si rimanda al Titolo IV della stessa, recante "Edilizia", e in particolare al Capo V del medesimo Titolo, che disciplina le Opere pubbliche e linee elettriche e che con riferimento alla tutela del paesaggio si richiama il Titolo III, recante "Tutela e valorizzazione del paesaggio" che, tra gli altri aspetti, disciplina gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali.</p> <p>Nell'ambito degli adempimenti connessi agli aspetti in ordine alle problematiche derivanti dall'<b>inquinamento acustico</b>, lo sviluppo delle rete elettrica nazionale si inserisce all'interno di quelle particolari tipologie di attività finalizzate a garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali per le quali il Legislatore nazionale ha inteso riconoscere l'appartenenza ai c.d. "impianti a ciclo produttivo continuo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 11 dicembre 1996, recante "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Per tale tipologia di impianti l'articolo 3, comma 2, del menzionato D.M. del '96 impone il rispetto del c.d. "criterio differenziale" di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", come condizione necessaria per il rilascio dei relativi titoli autorizzativi, oltre all'obbligo di assicurare il rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica dei territori comunali interessati dalle nuove installazioni o, in nel caso di 3 sua assenza, ai valori limite di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M. 1 marzo 1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".</p> <p>L'Ente ritiene dunque auspicabile che il Piano di Sviluppo, nei casi di efficientamento della rete esistente o di realizzazione di nuove opere, preveda, laddove necessario o programmato all'interno di specifici interventi di settore, <b>l'adozione di particolari sistemi per il contenimento delle immissioni sonore</b>, sia qualora gli impianti responsabili di tali immissioni siano collocati in vicinanza di abitazioni e ricettori sensibili sia qualora queste interessino ambienti isolati comunque contraddistinti da particolare pregio, all'interno dei quali la salvaguardia ambientale non può prescindere da una prevenzione delle possibili interferenze con le pressioni antropiche locali generate dall'impiego di nuovi impianti o da quelle derivate dalla vetustà di quelli esistenti. In particolare, per quel che riguarda l'avvio di specifiche valutazioni da considerare in occasione dell'acquisizione dei relativi titoli autorizzativi derivati dall'installazione di nuovi impianti o dalla modifica di quelli esistenti, l'Ente ritiene auspicabile che il Piano, nel perseguire gli Obiettivi ambientali generali (OAG7 - Ridurre i livelli di esposizione al rumore) e quelli di sostenibilità previsti all'interno della "Valutazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" (OAS10 - Limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore e OAS11 - Ridurre le emissioni acustiche alla sorgente), voglia prediligere, a parità di caratteristiche prestazionali, quei sistemi e impianti a più basso impatto sonoro.</p> <p>L'Ente ricorda inoltre che <b>qualsiasi intervento puntuale venga proposto sul territorio provinciale</b> nell'ambito dei Piani di Sviluppo della RTN è soggetto a <b>nullaosta da parte del Servizio Industria, Ricerca e Minerario</b> ai sensi dell'art. 9 della L.P. 13 luglio 1995 n. 7 "Disciplina delle funzioni provinciali inerenti all'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt".</p>
Ente ARPA Basilicata MiTE-2022-0155129 del 09/12/2022	L'Ente esaminato il Rapporto Ambientale esprime <b>piena condivisione con l'approccio adottato</b> .

<p>Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali MiTE-2022-0154367 del 07/12/2022</p>	<p>L'Ente per quanto riguarda le <b>valutazioni di natura idraulica</b> rappresenta che nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.2.2022 è stato pubblicato l'avviso di adozione della delibera n. 3 del 21.12.2021, con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il <b>primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA)</b>, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Il PGRA è divenuto pertanto lo strumento di riferimento unico ai fini dell'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e in tal senso, per gli <i>"interventi di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali, intesi come quelle azioni che comportano l'introduzione di nuovi elementi di rete"</i> dovranno essere verificate le eventuali interferenze con le aree classificate a pericolosità e rischio idraulico, così come rappresentate nelle cartografie del Piano di gestione del rischio di alluvioni. Per le successive fasi attuative, tutte le tipologie di azioni previste dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'allegato V del PGRA.</p> <p>Per quanto concerne alle <b>valutazioni di natura geologica</b>, l'Ente richiama gli strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di bacino di seguito elencati, i quali rappresentano le condizioni di pericolosità geologica e da valanga nel territorio di propria competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione;</li> <li>- Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige - progetto 3<sup>a</sup> variante;</li> <li>- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella;</li> <li>- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza prima variante;</li> <li>- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale — PAIR (bacino dello Slizza, bacino scolante in Laguna di Marano e Grado e bacino del Levante).</li> </ul> <p>Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la <b>tutela e gestione della risorsa idrica</b> si comunica che in data 10.02.2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 l'avviso di adozione della delibera n. 2 di data 20.12.2021, con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il <b>secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA)</b>, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>L'Ente segnala infine che, come già evidenziato nella nota della scrivente Autorità riguardante il Rapporto Ambientale Preliminare del PdS 2023, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio per la gestione delle utilizzazioni idriche, le recenti interlocuzioni con le Amministrazioni ed Enti competenti (Regioni, Province Autonome, ARERA) e con i soggetti gestori idroelettrici del distretto hanno evidenziato un <b>ruolo fondamentale di Terna nella definizione degli obblighi produttivi assegnati ai gestori idroelettrici</b>. Tali vincoli risultano particolarmente rilevanti nei casi in cui le condizioni di carenza idrica rendano necessario un adeguamento nella ordinaria gestione della risorsa idrica, con particolare riferimento alla gestione degli invasi, volto a salvaguardare gli usi prioritari della risorsa idrica (potabile e irrigui) con la possibilità che vengano disattesi i succitati obblighi produttivi da parte dei gestori idroelettrici.</p>
<p>Ente Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di</p>	<p>L'Ente <b>ritiene esaustiva l'illustrazione degli obiettivi tecnici e ambientali, generali e specifici, delle esigenze di sviluppo e delle Azioni di Piano</b> conseguenti e si riserva di esprimere valutazioni di merito nelle successive fasi procedurali e progettuali a seguito di una più puntuale definizione qualitativa e quantitativa delle opere connesse alla realizzazione degli interventi previsti per</p>

<p>Firenze e per le Province Pistoia e Prato MiTE-2022-0155743 del 12/12/2022</p>	<p>le singole azioni operative.</p> <p>L'Ente ritiene <b>parzialmente esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche dei territori interessati</b> se riferita al presente livello di pianificazione, e pertanto richiede i seguenti approfondimenti <b>per le successive fasi procedurali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresentare le <b>cartografie che individuano le aree dichiarate di notevole interesse pubblico</b> ex art. 136 del D.lgs. 42/04, le <b>aree tutelate per legge</b> ex art. 142 del D.lgs. 42/04, <b>i beni architettonici e archeologici</b> ex art. 10 del D.lgs. 42/04 almeno in scala 1:1000, con eventuali opportuni approfondimenti a seconda delle specifiche condizioni territoriali;</li> <li>- elencare gli <b>estremi dei provvedimenti di tutela delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico</b> ex art. 136 del D.lgs. 42/04;</li> <li>- individuare sul territorio esaminato anche gli <b>immobili presuntivamente culturali</b> ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 42/04 sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice;</li> <li>- individuare le <b>aree sottoposte a tutela indiretta</b> ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 42/04 e le relative prescrizioni. Ad esempio segnala che per il Parco delle Pavoniere nel Comune di Prato sussiste un esteso vincolo indiretto denominato "Area di rispetto alle Cascine di Tavola comprendete il Parco delle Pavoniere" all'interno del quale è vietata l'esecuzione delle seguenti opere: ampliamento dei fabbricati già esistenti e/o modifiche che ne alterino l'aspetto esteriore; realizzazione di nuovi tracciati, tanto nella rete idrica che viaria; modificazioni, anche parziali, dei tracciati esistenti tanto nella rete idrica che viaria; interventi che comportino modificazioni, anche parziali, dell'assetto dell'area inclusi i movimenti di terra. Inoltre, è prescritto che l'esecuzione delle seguenti opere sia subordinata alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza: costruzione di immobili e installazione di strutture tanto mobili che immobili, anche a carattere temporaneo; abbattimento di alberi e modifica delle piantagioni e colture esistenti;</li> <li>- <b>individuare su base comunale gli immobili e le aree tutelate ai sensi della Parte II e III del Codice</b>, inserendo il Comune di appartenenza nell'elenco dei beni e sovrapponendo la cartografia che individua i confini comunali alle cartografie che individuano le aree e gli immobili sottoposti a tutela;</li> <li>- <b>per i beni puntuali sottoposti a tutela</b>, anche se posti fuori dai centri urbani, <b>approfondire le destinazioni d'uso</b> in essere nonché quelle previste dai piani comunali. Si osserva infatti come tale informazione nel caso di destinazioni pubbliche (quali scuole, teatri, parchi, aree archeologiche, complessi parrocchiali ecc.), ossia in caso di particolari tipologie di fruizione pubblica anche a carattere culturale, possa incidere nella misurazione degli effetti dovuti all'interazione con aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale. Si segnala, ad esempio, che per il Complesso delle Cascine di Tavola, attualmente disabitato, è previsto un piano attuativo che comprende servizi di uso pubblico, didattici, espositivi e ricettività, oltre a destinazione d'uso residenziale. Inoltre, nelle aree contermini sono previste, ed in parte già presenti, aree sportive. Si rammenta, infine, che i futuri progetti per la realizzazione del Piano dovranno essere sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 42/04 e dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016.</li> </ul> <p>L'Ente ritiene <b>non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente</b>, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e</p>
---	--

l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.

Con riguardo alle modalità di calcolo degli Indicatori di sostenibilità territoriale illustrate nell'allegato VI, alla luce del riscontro alle osservazioni al RPA di cui all'allegato I, si osserva che:

- per la misurazione degli effetti associati agli **indicatori che riguardano la tutela del patrimonio culturale** (architettonico, archeologico e paesaggistico — **Ist07-15**) occorrerà tenere conto degli approfondimenti richiesti al punto c) e aggiornare la verifica degli impatti sul patrimonio coinvolto;
- per l'**Ist11** si prende atto dei beni considerati per la misurazione della  $S_f$ . Si raccomanda di tenere conto dei **beni culturali puntuali** caratterizzati da particolari condizioni di fruizione pubblica in ragione della loro destinazione d'uso (in essere o prevista dai piani comunali) o dell'interesse pubblico che rivestono nel territorio di riferimento (cfr. il precedente punto c.6);
- **non risulta coerente lo sdoppiamento degli indicatori Ist7 e Ist9**, ritenendo impropria l'attribuzione di livelli differenti di tutela. Pur condividendo l'obiettivo dell'analisi, ossia quello di eliminare o ridurre il più possibile l'interessamento dei beni che debbono essere salvaguardati, non appare coerente, quindi, il risultato spesso divergente della misurazione degli effetti associati ai due indicatori (cfr. pagg. 69 e 83 dell'Allegato VII);
- quanto agli indicatori che fanno esplicito riferimento alle **interferenze visuali e percettive** delle nuove trasformazioni, considerato il metodo di individuazione delle aree di studio e del calcolo degli indicatori stessi, soprattutto nel caso dell'Ist15, si ritiene opportuno **tenere conto non solo del dato areale ma anche delle distanze dai punti visuali ed effettuare una valutazione ponderata della tipologia dei corsi d'acqua presenti**. Si ritiene inoltre che, nella valutazione degli impatti di tipo percettivo e visuale, i belvedere/punti panoramici e i percorsi della viabilità storica — come tutelati dal PIT-PPR — siano da considerare quali elementi del paesaggio particolarmente sensibili e di cui si chiede di tenere conto;
- con riguardo all'**Azione di Piano 353-N\_3**, si prende atto di quanto chiarito all'Osservazione 6.7 (pag. 77-78 dell'Allegato I). Richiamato come l'areale individuato per la collocazione della nuova infrastruttura intercetti, oltre che aree dichiarate di interesse pubblico con specifico provvedimento ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del medesimo Codice, aree connotate da una speciale sensibilità alle trasformazioni, identificate all'interno del Piano Operativo del Comune di Fiesole come boschi al alta valenza ecologica, boschi storici, aree boschive che caratterizzano figurativamente il territorio, punti di eccezionale panoramicità, tratti di percorsi con elevata panoramicità, sistemazioni agrarie storiche, ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree protette di interesse locale, aree fragili, si evidenzia come le note di controdeduzioni si limitino a rinviare ad un successivo approfondimento progettuale la verifica delle condizioni di compatibilità e delle condizioni di equilibrio rispetto ad interessi primari giuridicamente tutelati. Si segnala inoltre l'avvenuta adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2022 e la vigenza in regime di salvaguardia del **Piano Operativo del Comune di Fiesole**.

L'Ente ritiene parzialmente esaustiva l'indicazione degli **indirizzi di riferimento per l'attuazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare**

	<p><b>nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente</b> (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano e ritiene opportuno redigere un apposito documento/elaborato recante le misure di mitigazione previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del Piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che tenga conto: delle peculiarità dell'area di studio e del complesso della situazione vincolistica in essere, dei target di riferimento per gli Ist pertinenti affinché gli stessi siano pienamente raggiunti. Gli specifici accorgimenti progettuali che mirano a contenere/mitigare gli effetti sul patrimonio culturale saranno valutati nelle future fasi procedurali, sulla base di un più dettagliato livello di progettazione.</p> <p>L'Ente <b>ritiene non esaustiva l'illustrazione della metodologia per la scelta delle alternative individuate nel PdS</b> e di come è stata effettuata la valutazione. Ritiene, infatti, necessario, a fronte della particolare sensibilità dei luoghi potenzialmente intercettati degli interventi infrastrutturali costituenti previsioni di Piano, che già nella fase di pianificazione siano condotti studi tesi a valutare eventuali profili di non compatibilità e possibili condizioni di sostenibilità, comprese le alternative localizzative.</p> <p>Anche al fine della disamina dei profili di <b>coerenza esterna</b> del presente Piano, occorre rammentare la necessità di una puntuale verifica delle previsioni rispetto alla disciplina del PIT-PPR definita per l'ambito di Paesaggio n. 6, rispetto a quella delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e a quella specifica dettata dalle Schede di vincolo. La verifica di coerenza dovrà accertare, oltre al rispetto delle prescrizioni, la corretta e piena applicazione delle direttive da parte del piano in corso di formazione.</p> <p>L'Ente infine ritiene <b>esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi</b> (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del Piano proposto, appare tuttavia opportuno quantomeno <b>armonizzare gli Indicatori di contesto e di contributo n. 9 e 11.</b></p>
<p>Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio MiTE-2022-0155841 del 12/12/2022</p>	<p>L'Ente rappresenta che gli interventi previsti nel PdS 2021 presentano una probabilità media ed elevata di interferire con la rete dei Tratturi di Puglia che si configura come Demanio Armentizio. A tal proposito segnala che il <b>Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT)</b>, approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, individua la rete demaniale pugliese classificandola secondo la L.R. 4/2013 in aree di tipo a) ex art. 6 c. 1, ovvero come tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo"; aree di tipo b) ex art. 6 c. 1,, ovvero come "aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico"; aree di tipo c) ex art. 6 c. 1 ovvero come "aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".</p> <p>Ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere suddette, laddove si verificano interferenze con le aree demaniali, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio della Regione Puglia dovrà rilasciare apposito nulla osta. Qualunque intervento ricadente su aree di tipo a) poi, sarà soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ex art. 21 del Dlgs 42/2004, in quanto con D.M. 22/12/83, sono state riconosciute dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali come aree di "notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale e culturale".</p> <p>L'Ente segnala, infine, che attualmente è in itinere il processo di redazione del <b>Documento Regionale di Valorizzazione (DRV) dei Tratturi di Puglia</b>, ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2013, avviato con D.D. n 603 del 12/04/2020 sulla scorta delle indicazioni per la sua formazione, giusta D.G.R. 2411/2019. Per-</p>

	tanto, in sede di progettazione, autorizzazione e successive valutazioni ambientali degli interventi previsti in Regione Puglia dal PdS 2021, si raccomanda di prevedere una verifica di conformità al suddetto Documento.
Ente ARPA Puglia MiTE-2022-0155843 del 12/12/2022	<i>Si veda Osservazione dell'Ente ARPA Puglia MiTE-2022-0153912.</i>
Ente Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara MATTM-2022-0155802 del 12/12/2022	<p>L'Ente per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dei beni architettonici e paesaggistici segnala che <b><i>non è stata fornita una corretta identificazione del quadro vincolistico di riferimento per le aree analizzate nell'elaborato denominato RA21 Allegato V-La caratterizzazione ambientale.</i></b> La ricognizione dei beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta essere incompleta o inesatta, così come quella relativa ai vincoli paesaggistici Parte III del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., le cui perimetrazioni ex art. 142 c. 1 lett. c) risultano essere non precise. Inoltre, risulta erroneamente indicata un'area tutelata ex art. 136 in corrispondenza del Comune di Bomporto (MO).</p> <p>L'Ente rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b><i>fasi conoscitive dovranno essere sviluppate tenendo conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela</i></b> ai sensi della Parte Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., sia con provvedimento espresso sia "ope legis". I dati sul patrimonio culturale sottoposto al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., possono essere verificati sul sito webgis: <a href="https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis">https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis</a>. Per la completezza degli elaborati conoscitivi si rinvia anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici</a>;</li> <li>- le previsioni della <b><i>pianificazione paesistica regionale e di settore</i></b> dovranno essere riportate nella documentazione conoscitiva;</li> <li>- le zone dichiarate di <b><i>notevole interesse pubblico</i></b> sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice e i <b><i>Beni culturali</i></b> sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., debbano essere <b><i>escluse dalle previsioni di ampliamento e nuova realizzazione di impianti</i></b>, considerate le particolari caratteristiche di interesse di tali beni;</li> <li>- È opportuno che la <b><i>VAS sia improntata ai principi di salvaguardia dei beni paesaggistici</i></b> così come indicati dal D. Lgs. 42/2004, considerato che è tuttora in corso l'adeguamento del <b><i>Piano Territoriale Paesaggistico Regionale</i></b> sulla base dell'attività congiunta del MiC e della Regione Emilia-Romagna e che tale completamento permetterà di specificare per tutti i Beni paesaggistici del territorio regionale le prescrizioni d'uso, così come richiesto dall'art. 143, comma 1, lett. b) e c) del Codice;</li> <li>- tra le aree di studio individuate, confrontati gli Indicatori di sostenibilità territoriale presi in considerazione nel RA, è presente una prevalenza di paesaggi di pianura che, in termini di visibilità e impatto delle infrastrutture, vista la morfologia pianeggiante del terreno, non favoriscono il mascheramento e l'assorbimento visivo delle nuove opere. È necessaria quindi <b><i>un'attenta valutazione, da effettuarsi nelle successive fasi di approfondimento del Piano, della migliore scelta progettuale possibile e soprattutto del corretto inserimento paesaggistico coerentemente con gli ambiti territoriali designati</i></b>, al fine di garantire una mitigazione visiva dell'intervento e una riduzione delle possibili interferenze con le aree di valore per il patrimonio naturale circostante, considerata anche la presenza di corsi d'acqua, fermo restando che, in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico, <b><i>sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato.</i></b></li> </ul>

	<p>Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla <b>tutela dei beni archeologici</b>, l'Ente rappresenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in merito al posizionamento degli impianti e delle infrastrutture ad essi legate, si segnala la necessità di prendere visione degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dagli interventi, con particolare riferimento ai <b>Quadri Conoscitivi dei PSC</b>. Tali impianti potrebbero interferire, di fatto, con aree non vincolate ma in cui sono noti ritrovamenti archeologici già cartografati o con aree considerate ad alto potenziale archeologico per le presenze note.</li> <li>- I futuri progetti per la realizzazione del Piano dovranno essere sottoposti a <b>verifica preventiva dell'interesse archeologico</b> ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del Dlgs 50/2016, il cui esito potrebbe modificare il Quadro conoscitivo attualmente disponibile.</li> </ul> <p>L'Ente anticipa che dovrà essere posta particolare attenzione allo <b>studio e alla verifica degli impatti riguardo all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alla ricaduta dell'inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici</b>. A tal fine dovranno essere riportate direttive per la riduzione degli impatti relativi alle fasi di cantiere, di ripristino e di mitigazione.</p>
Ente ARPA Campania MiTE-2022-0156349 del 13/12/2022	<p>L'Ente rappresenta che, considerando la tipologia di Piano nonché i contenuti specifici che lo caratterizzano, siano state fornite pertinenti indicazioni ai fini della compatibilità ambientale dello stesso e condivide l'opportunità di <b>affidare alla procedura di VIA l'approfondimento di elementi relativi alla localizzazione sostenibile degli interventi previsti dal Piano</b>, nonché la valutazione degli impatti, e il relativo monitoraggio, connessi alla realizzazione di ciascun progetto ed alle specifiche realtà territoriali, ambientali, paesaggistiche e culturali in cui si inserisce.</p> <p>L'Ente condivide, in coerenza con quanto previsto dalle LL GG, l'opportunità di attivare, una volta localizzati gli interventi, le relative <b>procedure di VINCA</b> atte a garantire la valutazione dei presumibili effetti sul contesto ambientale/territoriale in attuazione di tutte quelle misure previste dal Piano che potrebbero avere potenziali incidenze, dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie di interesse conservazionistico.</p>
Ente Provincia di Campobasso MiTE-2022-0156290 del 13/12/2022	L'Ente rappresenta che <b>non ci sono osservazioni</b> in merito al RA.
Ente Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli MiTE-2022-0156422 del 15/12/2022	<p>L'Ente da un <b>punto di vista architettonico e paesaggistico condivide gli indicatori generali proposti dal Piano</b>.</p> <p>Da un <b>punto di vista archeologico</b> l'Ente per la realizzazione della nuova infrastruttura "171-N Nuova stazione 380 kW Greggio" <b>non ritiene adeguata l'individuazione dei beni effettuata</b>, che non contempla la maggior parte delle evidenze archeologiche note per il territorio in questione, interessato da una capillare rete insediativa di età romana e medievale, oltre a significative tracce riconducibili al sistema di centuriazione del territorio. L'Ente evidenzia pertanto che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti e alle aree di interesse archeologico già note e che nei casi previsti dalla normativa (che dovranno comprendere anche gli scavi per la realizzazione delle piste di cantiere e di eventuali opere di mitigazione) <b>dovrà essere presentato alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera</b>, o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici, <b>unitamente ad una relazione archeologica</b> contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari.</p>
Ente Città Metropolitana-	L'Ente ritiene di <b>non avere ulteriori osservazioni</b> in merito oltre a quello già

na di Cagliari MiTE-2022-0156502 del 13/12/2022	inoltrato in fase di consultazione preliminare e che il <b><i>rinvio alle successive fasi di progettazione per quanto attiene la valutazione dei contenuti delle Azioni di Sistema del Piano Strategico della Città metropolitana di Cagliari pertinenti al tema dell'energia sia condivisibile</i></b> (Tabella 25, Allegato I).
Ente Regione Lombardia - Giunta MiTE-2022-0157615 del 15/12/2022	<p>Si riportano, di seguito, le osservazioni delle Direzioni Generali di Regione Lombardia, facenti parte del Nucleo Tecnico Regionale VAS, nonché dei soggetti competenti in materia ambientale interessati che costituiscono, nel complesso, le osservazioni della Regione Lombardia.</p> <p><u>DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile</u> La DG prende atto dell'<b><i>accoglimento dell'osservazione espressa dalla Direzione nella precedente fase di scoping</i></b> in termini di accordo con quanto indicato nell'osservazione stessa e di impegno da parte del Proponente a svolgere nelle successive fasi progettuali la richiesta verifica della compatibilità degli interventi previsti dal Piano rispetto alle indicazioni del <b><i>Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)</i></b>.</p> <p><u>DG Agricoltura e Sistemi Verdi</u> La DG nel contributo relativo al Rapporto ambientale preliminare aveva formulato alcune richieste relativamente alla individuazione degli indicatori e delle mitigazioni/ compensazioni ambientali che sono state considerate nel RA.</p> <p><u>Direzione Ambiente e Clima</u> La DG osserva che il potenziale pericolo delle linee elettriche nei confronti dell'<b><i>avifauna</i></b> non risiede solo nel fenomeno dell'elettrocuzione, ma <b><i>anche in relazione all'impatto diretto degli individui in volo con i cavi</i></b>. Tale aspetto dovrà pertanto essere tenuto in considerazione nelle successive fasi progettuali.</p> <p>La DG rappresenta inoltre che nelle successive fasi progettuali si dovrà tenere in giusta considerazione la <b><i>problematica connessa alla diffusione delle specie vegetali esotiche invasive</i></b>.</p> <p>Per quanto riguarda lo <b><i>Studio d'Incidenza</i></b>, pur condividendo i principi e le modalità di attuazione dei criteri ERPA, sarà comunque necessario in sede di progettazione di dettaglio verificare eventuali impatti negativi significativi non considerati nel PdS, sia sulla Rete Ecologica Regionale sia sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000. Riprendendo le considerazioni riportate nello Studio di Incidenza la DG ritiene di poter esprimere parere positivo di Valutazione di Incidenza del PdS 2021, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni/indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottolineando la limitata estensione dell'<b><i>habitat 4030</i></b> in Lombardia, si evidenzia la necessità di individuarne modalità di conservazione o ripristino (anche in accordo con le "Linee guida per la gestione degli spazi a servizio degli elettrodotti") attuabili anche attraverso una opportuna manutenzione degli elettrodotti. In fase di definizione progettuale sarà quindi opportuno valutare insieme agli Enti Gestori eventuali accorgimenti volti a contenerne gli effetti negativi;</li> <li>- si ribadisce l'importanza di considerare, in una successiva progettazione di dettaglio, anche gli <b><i>habitat della Direttiva 92/43/CE</i></b> che hanno piccole superfici e/o sono effimeri, non cartografati alla scala nazionale in cui si è operato per la stesura del RA e dei relativi allegati;</li> <li>- sebbene il Proponente ritenga che il problema della gestione delle <b><i>specie esotiche</i></b> non sia strettamente pertinente con il PdS presentato, la DG ribadisce che qualsiasi intervento che comporti una cantierizzazione può potenzialmente favorire la diffusione di specie esotiche, invasive o pericolose dal punto di vista fitosanitario. Occorre a tal proposito evidenziare che in Regione Lombardia è attiva un'apposita</li> </ul>

	<p>Task Force alla quale è necessario segnalare (alien@biodiversita.lombardia.it) la presenza di specie invasive (vegetali e animali) particolarmente pericolose per il territorio lombardo. È pertanto opportuno che il Proponente, in fase di progettazione di dettaglio, tenga in debita considerazione eventuali presenze di specie esotiche, al fine di modulare opportunamente la cantierizzazione e le successive fasi di manutenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Come indicato nel RA Terna prevede “l’adozione di dissuasori per l’avifauna attraverso l’installazione di specifici dispositivi di segnalazione e dissuasione per mitigare il potenziale impatto del futuro elettrodotto sull’avifauna”. La DG ribadisce l’opportunità di adottare tali accorgimenti, nonostante la ridotta probabilità di collisione dell’avifauna a seguito della tipologia di elettrodotti progettata.</li> </ul> <p><u>Direzione Generale Territorio e Protezione Civile</u></p> <p>La DG evidenzia in linea generale che sarà necessario, in fase progettuale, verificare la <b>coerenza</b> degli interventi previsti nel territorio lombardo <b>rispetto ai contenuti della sezione paesaggistica</b>, con particolare riguardo ai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Normativa e collegato elaborato cartografico</b> Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale.</li> <li>- <b>Indirizzi di tutela</b>: contenenti la descrizione sintetica delle singole unità tipologiche di paesaggio individuate nella tav. A del PPR e più diffusamente trattate nel documento “I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici”;</li> <li>- <b>Piani di Sistema – Infrastrutture a rete</b>: relativo alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti, il piano individua gli orientamenti progettuali e le indicazioni di metodo e di contenuto che ciascun soggetto che predispone piani o progetti relativi alle infrastrutture di rete è tenuto a seguire (D.g.r n.8/10974, 30/12/2009 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica").</li> </ul> <p>La DG inoltre auspica che, ove tecnicamente fattibile, vengano privilegiate <b>soluzioni alternative alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche su rete aerea</b>, evitando la posa su pali specialmente nel caso di interventi in contesti boschivi o montani, non urbanizzati e ad alta naturalità.</p> <p>Inoltre la DG sottolinea che la Regione Lombardia ha previsto che i progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non ricadenti nelle aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, debbano comunque essere soggetti all’esame dell’impatto paesistico da svolgere secondo le “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla D.g.r. n. VII/11045 del 8/11/2002.</p> <p>La DG infine rappresenta le seguenti osservazioni puntuali in merito agli interventi previsti nel territorio lombardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Intervento 167-N Razionalizzazione Valchiavenna</b>: necessità di una attenta progettazione che valuti le <b>migliori soluzioni per ciascun ambito paesaggistico di riferimento</b> (cfr. Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica, in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”, D.g.r. n. 8/10974 del 30 dicembre 2009);</li> <li>- <b>Intervento 168-N Area compresa tra le province di Mantova e Verona</b>: migliorare le condizioni di <b>compatibilità paesistico-ambientale di elementi “fuori scala”</b>, come ad esempio i tralicci, che costituiscono</li> </ul>
--	--

	<p>un fattore sia di pressione per la gestione e la qualità della risorsa idrica sia di alterazione del paesaggio agricolo. Nel caso di linee interrate, i lavori di ripristino dei luoghi e delle aree di cantiere in generale dovranno, laddove possibile, <b>ricomporre le partiture poderali preesistenti</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Intervento 169-N Area della provincia di Brescia:</b> nell'attuazione di questo intervento, è importante cercare di <b>salvaguardare il sistema di elementi che strutturano la trama del paesaggio rurale tradizionale</b>, ponendo particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di compatibilità paesistico-ambientale dei manufatti delle infrastrutture elettriche che alterano il paesaggio agricolo. L'ambito ricade inoltre, per una minima parte, all'interno del <b>Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Aeroporto di Montichiari</b>, pertanto gli eventuali progetti ricadenti in tali aree dovranno considerare le disposizioni prescrittive e di indirizzo del PTRA Montichiari sintetizzate nel Documento di Piano e nelle relative rappresentazioni cartografiche, con prioritario riferimento alle cartografie Tav. 8 "Organizzazione territoriale", Tav. 9 "Modello spaziale" e Tav. 11 "Ambiti di compensazione ambientale";</li> <li>- <b>Intervento 170-N Area compresa tra le province di Monza e della Brianza:</b> negli interventi di nuova infrastrutturazione occorre dare priorità al riordino di situazioni esistenti causa di disordine visivo, con particolare attenzione ai residui ambiti di naturalità, nuclei di antica formazione e centri storici e rurali.</li> </ul> <p><u>Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza</u> L'Agenzia ritiene importante l'introduzione anche di un <b>indicatore che rappresenti compiutamente la numerosità della popolazione oggetto di variazioni di esposizione ai CEM</b>, utile a completare il quadro, già delineato dagli indicatori già previsti Ist18 ÷ Ist20, delle informazioni relative alle potenziali ricadute sulla popolazione. Per i futuri Piani di Sviluppo si propone l'introduzione sia dell'<b>indicatore "Ist21 Promozione distanza dall'edificato"</b> proposto con il precedente Rapporto Preliminare ed eliminato nel RA, nonché anche di un ulteriore <b>indicatore relativo al "Sistema insediativo" che rappresenti la numerosità della popolazione interessata dalle variazioni dei CEM indotte dagli interventi di sviluppo</b>, eventualmente declinato per fasce di valori di campo elettromagnetico, inserendo anche un fattore che possa tener conto anche delle future previsioni edificatorie previste dai Piani di Governo del territorio.</p> <p><u>ATS Milano – Città Metropolitana</u> L'Ente apprezza l'impegno mirato alla salvaguardia della popolazione ed al suo stato di salute (obiettivo OAG5) garantendo il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, da perseguire privilegiando l'interramento delle linee e considerando adeguate distanze dalle sorgenti.</p> <p><u>Consorzio di Bonifica Est Sesia</u> Il Consorzio coglie l'occasione per ricordare che qualora si intendesse procedere alla realizzazione di opere che interferissero con la rete consortile, con proprietà dell'Associazione, è necessario fornire un'adeguata <b>documentazione progettuale descrittiva e di dettaglio, al fine di individuare eventuali prescrizioni e consentirne l'autorizzazione</b>. Inoltre, si ricorda la necessità di normare tali interferenze con apposito atto concessorio da stipularsi con l'Ufficio Concessioni dell'Associazione e ricorda che in Piemonte e in Lombardia vigono i <b>regolamenti regionali di gestione della Polizia Idraulica</b>, cui sono soggetti i canali di competenza consortile e che l'Associazione, in data 19/06/2018 con</p>
--	---

provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 4, ha adottato il **Piano Comprensoriale di Bonifica**.

Consorzio di Bonifica Garda Chiese

Il Consorzio comunica che non ci sono progetti ricadenti all'interno del comprensorio consortile.

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Il Consorzio comunica le prescrizioni e disposizioni che dovranno essere osservate:

- **Tutte le opere che dovessero interessare il reticolo idrico consorziale dovranno essere preventivamente autorizzate** dallo scrivente Consorzio così come previsto dall'art.80/4 comma c) della Legge Regionale 05/12/2008 n. 31 "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione";
- L'eventuale **scarico di acque meteoriche** in canali consortili dovrà avvenire in base a quanto previsto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n.7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" e comunque in base alle reali capacità ricettive del canale;
- Per la realizzazione di eventuali **opere di mitigazione ambientale**, quali alberature, siepi o filari, dovrà essere mantenuta una distanza, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a m.4.0 rispetto ad entrambe le sponde del corso d'acqua (art. 3 - comma 1/b - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3);
- Per la realizzazione di eventuali **recinzioni** dovrà essere sempre garantita una **fascia di rispetto**, misurata dal ciglio del canale, non inferiore al m. 4.0 libera e sgombra da qualsiasi impedimento tale da garantire e permettere la manutenzione del canale (art. 4 - comma 1/h - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3);
- La posa si **condotte interrato**, in fregio a canali del reticolo idrico consortile, dovrà rispettare le distanze di rispetto indicate dal Consorzio;
- Dovrà essere sempre **garantito**, in relazione alle opere che verranno realizzate, al Consorzio, alle proprietà agricole e a chi di diritto, un **comodo e funzionale accesso ai canali** e relativi manufatti idraulici per le operazioni di manutenzione e gestione ordinaria dei corsi d'acqua.

Consorzio Est Ticino Villoresi

Facendo riferimento all'Azione 170-N2 (Riassetto rete tra Cislago e Dalmine) che include tra i Comuni interessati quello di Cornate d'Adda nel quale è presente il Naviglio di Paderno di competenza del Consorzio, il Consorzio invita a **porre attenzione alle tematiche di rilevanza ambientale, sociale e paesaggistica nonché della tutela del suolo e alla sua valorizzazione**.

Parco Agricolo Sud Milano

L'Ente ribadisce di **integrare le misure mitigative**, con particolare riferimento agli "interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale" prevedendo opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche.

Parco del Mincio

L'Ente **rilascia parere positivo in merito allo Studio d'Incidenza, con la pre-**

	<p><b>scrizione per le future fasi di definizione progettuale dell'intervento/azione 168-N di approfondire e confermare l'assenza di potenziali incidenze significative</b> nonché di prevedere tutte le attività volte a mitigare e minimizzare le potenziali incidenze del progetto dell'intervento/azione sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi della Rete Ecologica Regionale eventualmente interessati in quanto funzionali alla conservazione ed integrità degli Habitat.</p>
<p>Ente Regione Emilia-Romagna (pervenue dal Comune di Crevalcore) MiTE-2022-0157352 del 14/12/2022</p>	<p>L'Ente rappresenta che gli interventi in progetto dovranno consentire di ottenere un <b>"saldo zero" dei campi elettromagnetici</b> attraverso l'interramento delle linee, in particolare le linee esistenti in quanto allo stato attuale risultano fortemente impattanti sul territorio urbanizzato (edifici, spazi pubblici e attività economiche).</p>
<p>Ente Regione Autonoma Valle d'Aosta MiTE-2022-0162771 del 23/12/2022</p>	<p>L'Ente ribadisce la richiesta di <b>inserire nuovamente la realizzazione dell'intervento relativo alla "direttrice a 220 kV Avise – Villeneuve – Châtillon e razionalizzazione di una porzione di rete a 132 kV"</b> tra le previsioni della futura pianificazione.</p> <p>Informa, inoltre che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il documento <b>Roadmap Fossil Fuel Free 2040</b> (Linee guida approvate con DgR n. 151 in data 22 febbraio 2021).</p> <p>L'Ente fa presente che per la realizzazione di eventuali futuri interventi sul territorio valdostano, al fine di attuare correttamente gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale individuati dal RA, i relativi progetti dovranno essere corredati della documentazione di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0As14 - rispetto ai vincoli frane/inondazioni/colate detritiche e valanghe, di cui agli articoli 35, 36 e 37 della L.r. 11/1998 e ai sensi della d.G.R. 2939/2008 è richiesta la redazione di uno <b>specifico studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto interferenti</b>;</li> <li>- 0As17-0As19 - per gli interventi ricadenti nelle perimetrazioni delle aree di salvaguardia di sorgenti o pozzi individuate sulla tavola P3 dei PRGC, i progetti dovranno essere corredati di <b>specifico relazione idrogeologica che valuti l'assenza di interferenze negative delle opere sulla risorsa idrica da tutelare</b>. Si ricorda inoltre che ai sensi del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), per le fasce A e B di cui all'art. 36 della L.r. 11/1998 devono essere adottate specifiche misure di tutela ambientale finalizzate a garantire la tutela o il recupero dei corsi d'acqua e degli ecosistemi fluviali (art. 42) e a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali (art. 43). Si evidenzia, inoltre, che l'art. 41 della L.r. 11/1998, disciplinando dal punto di vista urbanistico l'attività edificatoria in prossimità dei corsi d'acqua, prevede la necessità di mantenere una fascia di rispetto di metri 10,00 dalle sponde dei torrenti, al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici e per consentire la manutenzione delle sponde e degli argini. Stabilisce, altresì, che, in casi eccezionali, quando non sia tecnicamente possibile rispettare la predetta distanza minima, l'Amministrazione regionale può autorizzare la realizzazione di interventi altrimenti non consentiti, in relazione alle dinamiche del corso d'acqua ed alle peculiari condizioni degli argini e delle sponde, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione. Per la realizzazione degli <b>interventi interferenti con i corsi d'acqua (anche in proiezione o in sotterraneo) risulta necessario acquisire preventivamente la specifica autorizzazione idraulica</b> di cui al R.D. 523/1904, che disciplina le modalità di esecuzione delle lavorazioni interessanti le superfici appartenenti al demanio idrico;</li> </ul>

	<p>- 0As12 e 0As13 - al fine di attuare correttamente i predetti obiettivi si chiede di pervenire alla definizione del solo obiettivo di ripristino in funzione delle specifiche <i>caratteristiche pedologiche del sito</i> (riferimento carta pedologica della Valle d'Aosta).</p> <p>La Soprintendenza per i beni e le attività culturali rappresenta che in merito al tracciato del <b>nuovo elettrodotto aereo in previsione della RTN a 132 kV tra la CP Ayas e una futura SE a 132 kV da inserire in entra - esce alla linea 132 kV della RTN "Gressoney — Sendren nk"</b>, considerata la particolare rilevanza paesaggistica e di interesse pubblico dell'ambito interessato, dovrà essere effettuata una puntuale valutazione da parte di tale Soprintendenza, che si riserva l'introduzione di tutte le misure necessarie al fine di rendere l'opera compatibile con l'inserimento nel paesaggio montano.</p>
<b>OSSERVAZIONI INVIATE OLTRE I TERMINI</b>	
<p>Ente Regione Toscana Giunta Regionale MITE -2022-0158401 del 16/12/2022</p>	<p>Il NURV - Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, Autorità competente per la VAS della Regione Toscana, riporta le seguenti <b>osservazioni generali</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Piano di Sviluppo 2021 prevede gruppi di interventi significativi vista la necessità di spostare sull'elettrico i consumi energetici e di spostare la produzione sulle rinnovabili non programmabili, fattori che richiedono entrambi un netto rafforzamento della rete elettrica nazionale. <b>Per tale motivo sarebbe importante, nella presentazione dei singoli interventi, dare maggiore illustrazione e meglio motivare le esigenze elettriche localizzate da cui gli stessi derivano;</b></li> <li>2. All'allegato I al RA sono riportate le risposte date da TERNA alle osservazioni della Regione sul RP, che tendevano ad arricchire le informazioni date dal procedimento di VAS: <b>ne emerge un riscontro parziale, in particolare basso sul tema dei campi elettromagnetici</b> (Terna non ritiene di dover valutare/calcolare impatti se è all'interno dei limiti obbligatori di legge). <b>Si ritiene pertanto di ribadire che il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano con particolare riferimento all'OAG5 "Ridurre i livelli di esposizione ai CEM", qualora si continui a escludere dalla valutazione le azioni di funzionalizzazione e non si prenda in considerazione la risoluzione di criticità segnalate dai soggetti competenti (ARPAT ad esempio), non possa essere mai raggiunto</b> anche considerando che tale obiettivo dovrebbe essere "ancorato" alla disciplina della Legge Quadro 36/2001 che si prefigge, tra gli altri, lo scopo di "assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili" (art. 1, comma 1, lettera c) e stabilisce che le azioni di risanamento degli elettrodotti (gioco forza, esistenti), da dettagliare in specifici Piani (evidentemente anche nel PdS di Terna), devono perseguire il "fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge" (art. 9; in particolare comma 4);</li> <li>3. <b>Il PdS 2021 non risulta esaustivo di quanto richiesto in tutte le precedenti annualità, ivi compreso il preliminare di VAS 2021.</b> In particolare, come nei precedenti Piani di sviluppo, TERNA ignora gli aspetti critici sottolineati da ARPAT e dal NURV della Regione Toscana (azioni di rifunionalizzazione, linee ex-RFI, presa in carico delle criticità esistenti). Si ribadisce che tali aspetti sono invece da considerare affinché sia garantita la conformità di tutte le azioni previste dal Piano alla Legge Quadro 36/2001;</li> </ol>

4. Preso atto che, secondo TERNA, il PdS tratta i nuovi interventi sulla Rete e non le situazioni già esistenti, e preso atto che per TERNA non vi sono criticità ambientali quando è garantito il rispetto del valore di attenzione (10  $\mu$ T), **alla luce delle disposizioni di cui alla Legge Quadro 36/2001 si ritiene legittimo e doveroso che sia perseguita la minimizzazione dell'esposizione, finalità che non pare sia possibile limitare al rispetto dei limiti di esposizione (100  $\mu$ T) e di attenzione (10  $\mu$ T) fissati dal D.P.C.M. 8/7/2003.** Pertanto, vista l'intenzione espressa da TERNA (Annesso I) di pervenire alla definizione di un Protocollo d'Intesa con la Regione (come già avvenuto con altre Regioni), appare auspicabile che in tale sede di confronto (in cui coinvolgere ARPAT e tutti gli altri soggetti di livello regionale competenti alla tutela della salute e dell'ambiente) vi sia la possibilità di affrontare concretamente tutte le problematiche ambientali, segnalate da tempo sui vari PdS sia da parte di ARPAT che del NURV della Regione Toscana;
5. Gli **"elementi di attenzione"** e gli "input fondamentali" per la successiva fase di definizione progettuale riportati nell'Annesso I **devono di fatto essere integrati anche con le risultanze della valutazione degli effetti riportata, per ogni intervento, nel RA all'interno del box "Principali aspetti emersi dall'analisi degli effetti"**. In tale analisi vengono infatti fornite indicazioni per la successiva fase di progettazione volte a mitigare le criticità emerse dal calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale.

Il Nurv rappresenta le seguenti **osservazioni sui singoli interventi e azioni:**

1. **Azione 351-N\_1 - Riassetto elettrodotti Marginone- Calenzano e Calenzano-Suvereto.** Come indicato nella scheda d'ambito "6 Firenze-Prato-Pistoia" del PPR della Regione Toscana, ***l'Ente segnala che l'area interferita è ricompresa in "aree critiche per processi di artificializzazione" ed è interessata da più di una "direttrice" di connettività da ricostruire" e da "corridoi ecologici fluviali da riqualificare"***. L'azione, come indicato nell'Annesso I, presenta valori critici degli indicatori afferenti alle aree di valore per il patrimonio naturale (soprattutto in riferimento alla presenza di reti ecologiche), e degli indicatori afferenti alle aree di valore per i beni culturali e per i beni paesaggistici (soprattutto in riferimento all'interferenza visiva e alla presenza di corsie specchi d'acqua). Il Proponente, in relazione alle particolarità del contesto, indica che sarà valutata, nelle fasi progettuali, l'ipotesi di realizzare l'intervento attraverso soluzione in cavo interrato. ***Si ritiene che la misura di mitigazione proposta di realizzare l'intervento attraverso cavo interrato sia (ferma restando la necessità di valutazioni di dettaglio in sede di autorizzazione o di procedimento di VIA o verifica di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006) l'unica atto a consentire una complessiva sostenibilità ambientale, territoriale e paesaggistica dell'azione;***
2. **Azione 352-N\_1 - Elettrodotto Bagnore-Pagani.** Il proponente, in questa fase di pianificazione, individua il corridoio A come preferenziale soprattutto in relazione alla vasta copertura data dai criteri di attrazione (70% dell'area del corridoio). La scelta del corridoio A, sembra preferibile anche in relazione alla maggior lontananza dal sito UNESCO Val d'Orcia. ***L'Ente raccomanda di approfondire, in sede di progettazione, le criticità che comunque permangono connesse all'interferenza con beni paesaggistici (art. 142 co. 1 lett. g) del D.lgs. 42/04) con aree a pericolosità molto elevata ed elevata da frane e con le reti ecologiche; nell'ambito delle alternative progettuali***

	<p><b><i>all'interno del corridoio si dovrebbero individuare soluzioni non interferenti con i siti della Rete Natura 2000;</i></b></p> <p>3. <b><i>Azione 353-N_3 - SSE Compiobbi e riassetto rete 132 kV.</i></b> L'Ente prende atto che per tale azione non sono, nell'areale di studio, soddisfatti contemporaneamente tutte e 4 le condizioni di idoneità tecnica alla localizzazione. Per quanto illustrato nell'Annesso I al Rapporto Ambientale si nota che le maggiori criticità derivano dal contemporaneo soddisfacimento della condizione 1 e della condizione 4; l'areale di studio comprende infatti la piana alluvionale del Fiume Arno, prima e dopo il suo ingresso nella città di Firenze, che risulta ormai densamente urbanizzata mentre, laddove l'urbanizzazione non è presente, l'andamento collinare non rende soddisfatta la condizionalità sulla pendenza. L'Ente evidenzia inoltre, sulla base di un contributo pervenuto dal Comune di Firenze, che nella caratterizzazione ambientale dell'area di studio (Allegato V al Rapporto Ambientale) non si è tenuto conto della <b><i>Buffer zone del sito UNESCO Centro storico di Firenze che comprende estese aree all'interno dell'area di studio.</i></b> Segnala inoltre la presenza di vincoli che insistono sul territorio comunale di Firenze derivanti dal titolo V parte IV del D. lgs. 152/06, così come riportati anche dal SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di bonifica). In conclusione L'Ente <b><i>ritiene che l'azione in esame presenti diversi profili di criticità in parte emersi nel presente processo di VAS (per i quali non sono comunque state fornite ipotesi sulle possibili soluzioni alternative o misure mitigative) e in parte non emersi come sopra segnalato e ritiene pertanto necessario nel presente processo di VAS formulare indirizzi per la successiva fase di progettazione</i></b> sia in termini di specifiche analisi di dettaglio da svolgere in relazione alle criticità rilevate che in termini di possibili soluzioni alternative o misure mitigative. Appare comunque necessario che la successiva fase di progettazione rispetti la condizionalità data dalla distanza dai centri urbani;</p> <p>4. <b><i>Azione 354-N_1 Nuovi collegamenti AT con isola del Giglio.</i></b> L'Ente evidenzia che <b><i>nell'individuazione futura del tracciato sottomarino dovranno essere attenzionate le biocenosi bentoniche di pregio presenti, riferibili principalmente all'Habitat1120 (sensu Direttiva Habitat 92/43/CEE), praterie di Posidonia oceanica e Habitat 1170 (reef) coralligeno di parete e di piattaforma,</i></b> facendo riferimento in generale ai lavori di monitoraggio disponibili e alla relativa letteratura. Per quanto riguarda l'area della costa orientale dell'Isola del Giglio, ci si può riferire alla cartografia dei fondali prodotta a partire dal 2012 in seguito al naufragio della nave "Costa Concordia" utilizzando anche i dati provenienti da tutta le attività di monitoraggio che ne è derivata, riferita anche alla pulizia dei fondali fino alle recenti azioni di restauro ambientale che ne sono seguite. Si ritiene che debba essere considerata anche la parte marina relativa all'Argentario e a Talamone, dove cioè il cavo prende contatto con l'acqua per dirigersi verso l'Isola del Giglio, vista l'area di studio individuata dal proponente; anche nella zona di Talamone sono disponibili dati qualitativi e quantitativi della Posidonia e quelli ottenuti con il MBES. Similmente, nel promontorio dell'Argentario sono disponibili i dati sia di Posidonia, sia di coralligeno, specificatamente nelle aree Argentarola, Secca dello Scoglio e Secca di Capo d'Uomo. In quest'ultimo caso il MBES risulta datato ed i dati sono stati acquisiti con una maglia 5 m x 5 m da 0 a 100 m di profondità; tuttavia, nello stesso tratto è disponibile anche una porzione più precisa da 0 a 30 m di profondità, con dati acquisiti con una maglia 0,5 m x 0,5 m. Infine, sia all'Argentario, sia a Talamone che</p>
--	--

all'Isola del Giglio sono stati recentemente acquisiti i dati semiquantitativi e qualitativi del Carlit;

5. **Azione 354-N\_2 - Nuova SE isola del Giglio.** Rispetto a quanto indicato nell'Annesso I l'Ente concorda sul fatto che l'isola presenti un contesto di grande rilevanza (e delicatezza) sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo territoriale e paesaggistico, tale aspetto tuttavia non può essere addotto quale motivazione per esimersi dai necessari approfondimenti valutativi a livello di pianificazioni ma, al contrario, le particolari condizioni dell'isola avrebbero dovuto indurre una più attenta e approfondita disamina delle criticità finalizzata a fornire indirizzi per le successive fasi di approfondimento del quadro conoscitivo e di progettazione. ***Per quanto sopra, pertanto, ritiene che l'azione non sia inserita in un complessivo quadro di sostenibilità valutato al livello della pianificazione elettrica.***

Di seguito si riportano le osservazioni pervenute dagli altri Enti appartenenti al NURV:

1. Società Acque Spa. Prende atto della valutazione generale rispetto all'argomento trattato. Considerato il livello di analisi, non vengono rilevate particolari criticità e/o interferenze strutturali; pertanto, ***non ritiene necessario inviare ulteriori contributi o osservazioni.***
2. Comune di Piombino. Prende atto che il Piano ha carattere generale, gli obiettivi sono ritenuti condivisibili. ***Non vengono fornite particolari osservazioni.***
3. Azienda USL Toscana Sud Est. Esprime parere favorevole al Piano proposto ed al relativo Rapporto Ambientale rimandando ogni ulteriore ***valutazione alla successiva fase progettuale/procedimentale*** degli interventi previsti.
4. Azienda USL Toscana Nord Ovest. Evidenzia che il territorio di competenza dell'Azienda non è interessato dagli interventi di piano. Fornisce comunque una valutazione generale negli stessi termini dell'Azienda USL Toscana Sud-Est.
5. Azienda USL Toscana Centro. Rappresenta che il contributo è analogo a quello dell'Azienda Toscana Sud Est.
6. Comune di Lucca. Evidenzia che non sono previsti interventi sul territorio comunale e pertanto non fornisce specifici contributi.
7. Comune di Vecchiano. Evidenzia che nel PdS 2021 non sono rintracciabili interventi di interesse per le aree comunali o sovracomunali. Richiama alcuni interventi previsti da PdS precedenti e pertanto ricompresi adesso nello stato di avanzamento delle pianificazioni afferenti ad annualità precedenti. Per tali interventi richiama l'iter amministrativo in corso ed evidenzia di aver formulato osservazioni sui PdS precedenti e chiede al NURV di tenerne in considerazione.
8. Comune di Firenze. Richiede che ***nelle successive fasi progettuali degli interventi si tenga conto di quanto segnalato in merito alla presenza di diversi siti UNESCO nell'area comunale (core zone centro storico e ville e giardini medicei) e delle relative buffer zone*** e dell'ulteriore raccomandazione relativa al rispetto dei criteri e delle condizioni per la realizzazione delle opere in ordine alle pericolosità geologiche, idrauliche e sismiche, come individuate dagli strumenti di pianificazione comunali vigenti al momento della presentazione del o dei progetti. Ulteriormente, in relazione alle competenze ***dell'Ufficio Bonifiche, si ritiene utile segnalare la presenza di vincoli che insistono sul territorio comunale di Firenze derivanti dal titolo V parte IV del D.Lgs.152/06, così come riportati anche dal SISBON*** (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) realizzato

	<p>dalla Regione Toscana, in attuazione delle "Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati" di cui alla DGRT 301/2010. In particolare si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ove eventuali opere previste dal piano di sviluppo intersechino aree iscritte con procedimenti di bonifica attivi: gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni di cui alla specifica legislazione vigente con particolare riferimento all'art.242-ter del d.lsg.152/06;</li> <li>- Ove eventuali opere previste dal piano di sviluppo intersechino aree con procedimenti di bonifica chiusi con l'approvazione di AdR ovvero porzioni risultate non contaminate con vincolo di utilizzo, resta fermo l'obbligo di riattivare le procedure di cui al titolo V parte IV del D.lsg.152/06, in caso di modifica delle condizioni antropico - ambientali utilizzate per l'Adr ovvero delle condizioni dei vincoli di utilizzo;</li> <li>- Infine ove eventuali opere previste dal piano di sviluppo intersechino aree con procedimenti di bonifica chiusi dove sono stati eseguiti di interventi di messa in sicurezza permanente: gli interventi che interessano l'area in esame devono essere effettuati senza interferire e/o creare alterazioni alle misure di contenimento realizzate. Nel caso in cui gli interventi in progetto prevedessero di interferire con misure di contenimento vige l'obbligo di riattivare, preliminarmente all'attuazione di detti interventi, la procedura di cui di cui al titolo V parte IV del D.lgs.152/06.</li> </ul> <p>9. <u>Comune di Pisa.</u> Non fornisce osservazioni e si limita ad informare che il regime vincolistico territoriale è stato aggiornato in occasione della predisposizione del quadro conoscitivo del <b>Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina</b> ed è consultabile al seguente link: <a href="https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/aggiornamento-quadro-conoscitivo-vincoli-sovrordinat">https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/aggiornamento-quadro-conoscitivo-vincoli-sovrordinat</a></p> <p>10. <u>Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico.</u> Considerato che la programmazione regionale in materia di energia (PAER 2015) non contiene specifiche prescrizioni in materia di elettrodotti, il Settore rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una compatibilità di massima con il PAER, per gli aspetti energetici, gli interventi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi A.1 Ridurre le emissioni di gas serra, A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici, A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili;</li> <li>- una fondamentale congruenza tra gli obiettivi generali dei piani TERNA in questione con gli obiettivi del PAER; in particolare vi è sostanziale sovrapposizione fra: OTG3 "Garanzia di un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile" e obiettivo PAER A2; OTG4 "Integrazione delle FRNP" e obiettivo A3 del PAER.</li> </ul> <p>L'Ente segnala che nella <b>presentazione dei singoli interventi sarebbe importante spiegare meglio le esigenze elettriche localizzate da cui gli stessi derivano</b>. Nel presente rapporto ambientale TERNA dichiara che per recuperare la dimensione strategica della VAS ritiene opportuno tralasciare l'analisi degli effetti ambientali delle azioni di funzionalizzazione. Come detto nei pareri sui precedenti piani, le azioni di funzionalizzazione non sono per forza prive di effetti ambientali, anche se questi sono inferiori ad una nuova infrastrutturazione. Se il Piano 2021 si presenta con un chiaro impulso a nuove opere, vi sono stati Piani basati principalmente sulle azioni funzionali e si presuppone che questo possa ripresen-</p>
--	---

	<p>tarsi in futuro. <b>L'Ente ritiene quindi che eliminare dalla VAS a priori l'analisi di tali azioni rischi di presentare valutazioni parziali.</b> All' allegato I al RA sono riportate le risposte date da TERNA alle osservazioni della Regione sul Rapporto preliminare, che tendevano ad arricchire le informazioni date dal procedimento di VAS: ne emerge un riscontro parziale, in particolare basso sul tema dei campi elettromagnetici (Terna non ritiene di dover valutare/calcolare impatti se e all'interno dei limiti obbligatori di legge).</p> <p>11. <b>ARPAT.</b> <i>Si rimanda all'osservazione MiTE-2022-0154442 del 07/12/2022.</i></p>
<p>Ente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Setentrionale. Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria MiTE-2022-0158432 del 16/12/2022</p>	<p>L'Ente conferma quanto già espresso nella nota prot. 2115 del 21/03/2022 rispetto alla dichiarazione riguardo l'utilizzo del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) e del Piano di Gestione delle Acque (PGA) distrettuali, in relazione ai quali il proponente evidenzia che questi ultimi <i>“saranno considerati solo dal momento in cui saranno definitivamente approvati e vigenti, pertanto in Rapporti ambientali di successivi Piani di Sviluppo”</i>. <b>A tal proposito viene precisato che il PGA e il PGRA, adottati rispettivamente con Delibere della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 e n. 26 del 20 dicembre 2021, al momento attuale sono efficaci in virtù delle misure di salvaguardia adottate (anche se non definitivamente approvati con DPCM), e come tali dovranno essere considerati nelle valutazioni ambientali puntuali da condurre nelle fasi attuative degli interventi.</b></p> <p>Per quanto riguarda il PGRA l'Ente evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con l'adozione del primo aggiornamento, le mappe del PGRA sono vigenti su tutto il territorio distrettuale;</li> <li>- per il bacino del fiume Arno, del fiume Serchio e per i bacini regionali toscani la Disciplina di Piano e le mappe sono adottate quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante;</li> <li>- per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 della Disciplina di Piano, compresi gli allegati in essi richiamati, e le mappe sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti;</li> <li>- per il bacino del fiume Magra e per i bacini liguri, nelle more dell'approvazione del PGRA con DPCM, continuano, invece, a trovare applicazione i relativi Piani stralcio di bacino relativo all'assetto idrogeologico (PAI);</li> <li>- a seguito dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, nel territorio ligure, il PGRA sostituirà il PAI vigente a far data dall'entrata in vigore della disciplina emanata dalla Regione Liguria diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.</li> </ul>
<p>Ente Comune di Limana, Comune di Belluno, Comune di Perabolo, Comune di Cadore, Comune di Volpago del Montello, Comune di Scorzè, Unione Montana del Centro Cadore MATTM-2021-0157944 del 12/12/2022 MiTE-2022-0157710 del 15/12/2022 MATTM-2021-0157937 del 15/12/2022 MiTE-2022-0158460</p>	<p>I Comuni di Limana, di Belluno, di Perabolo, di Cadore, di Volpago del Montello, di Scorzè e l'Unione Montana del Centro Cadore ritengono che per un'esaustiva valutazione del Piano dovrebbero essere approfonditi gli aspetti di seguito riportati.</p> <p><b>Metodologia della VAS</b></p> <p>Il Rapporto Ambientale non contiene una fase essenziale e dirimente per il processo di VAS, ovvero lo stato “ex ante” dell'ambiente capace di rappresentare le criticità derivanti dall'attuare geografia delle reti elettriche in Italia. Criticità che vanno lette secondo i 3 sistemi che compongono l'ambiente ovvero sistemi abiotici, biotici ed umani in primis.</p> <p><b>Monitoraggio dei Piani di Sviluppo</b></p> <p>Scarsa efficacia dell'operatività di Terna nel realizzare le azioni programmate, probabilmente per un deficit progettuale e/o per una non condivisione da parte</p>

<p>del 16/12/2022 MiTE-2022-0158070 del 15/12/2022</p>	<p>del territorio delle soluzioni proposte (Vedi Razionalizzazione della Media Valle del Piave, ancora in concertazione, presentato 10 anni fa e approvato il 14 febbraio del 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi rimesso in istruttoria per un'ennesima richiesta da parte di Terna).</p> <p><b>Realizzazione linee elettriche in cavo</b> Terna evidenzia che le <b>realizzazioni in cavo</b> prevalgono sulle realizzazioni in aereo. Tuttavia non sono del tutto chiari <b>i criteri che giustificano l'eventuale esclusione di questa tecnologia per le linee elettriche a corrente alternata.</b></p> <p><b>Interventi in AAT del PdS</b> Il Rapporto Ambientale richiama tra i principali interventi in AAT, relativamente alle FER, il progetto di Razionalizzazione della media Valle del Piave che come altri andrebbe sottoposto a valutazione in questo Rapporto ambientale secondo una metodologia di VAS.</p> <p><b>Modello valutativo</b> La lista degli <b>obiettivi di sostenibilità ambientale contenuti nella tabella 7-10</b> devono essere contenuti in un modello valutativo che sia in grado di correlare <b>Obiettivi strategici del PdS, Criticità ambientali derivante dallo stato della rete elettrica italiana e Tipologia delle azioni.</b> La mancanza di un criterio di impatto di tipo negativo inficia il modello valutativo poiché il PdS si dimostra implicitamente sempre più o meno sostenibile.</p> <p><b>Analisi delle alternative</b> Terna <b>non affronta in modo strategico il tema delle alternative</b>, ovvero presentando le possibili opzioni che consentano la migliore efficienza del sistema elettrico associata alla più alta sostenibilità ambientale, all'interno della cornice di riferimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile a scala nazionale ed europea. Così facendo, Terna, esclude l'opportunità di rendere aperto al mercato elettrico europeo tutti i prodotti delle rinnovabili.</p> <p><b>Resilienza delle linee elettriche di trasporto e distribuzione</b> Terna motiva la scelta tecnologica in base ai suoi costi e non prende in considerazione quelli che sono i costi esterni come quelli sociali ed economici del territorio su cui insistono le opere, oltre alla riduzione dei costi per le perdite in rete anche esse supportate dalle comunità. Inoltre non risulta coerente con quanto riguarda la <b>Resilienza</b> come indicata dalla Autorità dell'Energia (sino a riconoscere i maggiori costi), dando come soluzione la maggiore magliatura dell'energia non sempre motivata in termini di probabilità degli eventi e quindi di scelta della tecnologia più adeguata. Inoltre, non si fa riferimento all'utilizzo delle tecnologie più appropriate come soluzione dei conflitti d'interesse con le comunità e non sono definiti i criteri che saranno adottati per le diverse tecnologie di trasmissione (cavo/aereo) lasciandosi ampia libertà decisionale in quanto unico organismo che ha il podestà di decidere.</p> <p><b>Quadro di riferimento ambientale</b> Si dovrebbe <b>riqualificare l'attuale stazione di trasformazione di Scorzè</b> che si posiziona a ridosso degli insediamenti urbani e risanare il disordine elettrico presente nel territorio comunale interrando e spostando le attuali linee elettriche che presentano un rischio sanitario per la popolazione e una deturpazione paesaggistica non più accettabile.</p> <p><b>Metodi di valutazione</b> Il RA dovrebbe contenere <b>modelli utili a valutare gli impatti ambientali derivanti dalle strategie e dalle relative azioni</b> caratterizzati da logica, razionalità</p>
--	--

	e coerenza <b>tramite i quali correlare direttamente e in modo chiaro gli Obiettivi del Piano, le Criticità ambientali sito specifiche degli ambiti geografici interessati dalle azioni del Piano e gli obiettivi di sostenibilità.</b>
Ente Provincia di Macerata MiTE-2022-0158542 del 16/12/2022	<p>L'Ente ritiene che, poiché il Piano elaborato esplicita le esigenze elettriche, ma non contiene un chiaro quadro d'insieme riferito allo stato della pianificazione di settore contestualizzato al territorio interessato, a supporto della successiva fase progettuale nell'ambito delle relative procedure autorizzatorie e di VIA ove previsto, <b>le ipotesi localizzative vadano supportate dal quadro conoscitivo relativo allo stato della pianificazione elettrica nell'area vasta, integrato con l'analisi di tutte le componenti ambientali presenti nell'ambito territoriale interessato dai futuri corridoi di localizzazione delle opere, al fine di potere garantire il controllo degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi programmati e garantire altresì la valutazione delle possibili macro-medio alternative e mitigazioni.</b></p> <p>Quanto sopra dovrà essere sviluppato in un'area di studio opportunamente definita, attraverso un'integrazione tra pianificazione elettrica e Pianificazione Territoriale e Ambientale regionale, provinciale (PTCP) e comunale (PRG adeguati al PPAR/PTC) da cui sono desumibili, per quanto di competenza i valori ambientali territoriali e socioeconomici rilevanti ai fini della verifica del grado di compatibilità/sostenibilità nell'inserimento delle infrastrutture di cui trattasi.</p>
Ente Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture territorio e protezione civile Direzione Ambiente e Risorse Idriche Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali MiTE-2022-0158569 del 16/12/2022	<p>L'Ente in relazione alle risposte riportate da Terna, in ottemperanza alle osservazioni presentate nella fase di scoping, evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ribadisce la necessità di avere un quadro di insieme degli interventi programmati, in realizzazione e realizzati, con una visione a livello territoriale.</b> Il capitolo 7.1.1 del RA riporta solamente la sintesi in termini di % di avanzamento mentre il 13.7 si riferisce al monitoraggio degli interventi realizzati. Per avere una visione strategica di insieme sarebbe opportuno, avere un quadro completo degli interventi in progetto e in fase di realizzazione, anche con l'aiuto di apposita cartografia;</li> <li>- come rilevato anche da ARPAM, <b>sarebbe altresì opportuno che nel Piano di Monitoraggio e controllo, tramite gli indicatori di avanzamento e di processo che sono funzionali a verificare e quantificare l'attuazione di Piano, venga rappresentato chiaramente e a livello territoriale, lo stato di avanzamento degli interventi e le azioni previste, tenendo in considerazione la situazione complessiva e quindi anche dei Piani precedenti e delle specifiche criticità territoriali.</b> Gli indicatori di processo e di avanzamento del monitoraggio ambientale in quanto consentono di correlare gli stessi agli indicatori di contributo e contesto per poter stimare con precisione gli effetti ambientali e il raggiungimento degli obiettivi ambientali.</li> </ul>
Ente ARPAE MiTE-2022-0163390 del 27/12/2022	<p>L'Ente rappresenta che la maggior parte delle osservazioni presentate nella fase preliminare sono state chiarite nel RA. Tuttavia, permangono le criticità di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Andrebbe correlato l'obiettivo "OAS23- Ridurre le emissioni gas serra" con l'Indicatore "Energia liberata – Is02",</b> in quanto rappresenta l'opportunità offerta dall'opzione strategica individuata ai fini di incrementare la produzione da fonti rinnovabili e di contenere il rischio di non immettere in rete tale energia;</li> <li>- Nella definizione del <b>fattore Ist20</b>, in ambito VAS, le DPA considerate sono le massime previste per il rispetto dell'obiettivo di qualità pari a 3 µT e quindi pari a 84m;</li> <li>- <b>ribadisce che il monitoraggio debba tenere conto dello sviluppo del territorio sulla base della pianificazione comunale,</b> soprattutto nel</li> </ul>

	<p>caso in cui la caratterizzazione ambientale faccia emergere la presenza significativa di aree urbanizzate. In tali casi la definizione delle aree di studio per la localizzazione di nuove opere deve già avvenire in fase di pianificazione e quindi prima delle successive fasi di concertazione ed autorizzazione. <b>Tale necessità appare imprescindibile al fine di valutare in via precauzionale la potenziale presenza di ricettori sensibili (in merito all'esposizione a CEM) nelle aree individuate per lo sviluppo della rete elettrica. Valuta positivamente l'introduzione di un nuovo indicatore su tre livelli, volto a verificare il raggiungimento dell'obiettivo OAS7</b> che, già a livello di VAS, "risponde all'obiettivo di monitorare il processo localizzativo degli interventi pianificati, fino alla fase attuativa, rispetto al tema dell'esclusione della presenza di potenziali recettori";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per quanto riguarda <b>l'intervento 350-N</b> ritiene che "l'attenzione nella scelta della migliore soluzione progettuale, che eviti o limiti le interferenze con i beni caratterizzanti l'area di studio", nelle successive fasi progettuali possa essere condivisa sulla base della valutazione condotta in Allegato IV - L'analisi delle alternative - che, per l'intervento 350-N, definisce la scelta di Piano come quella che presenta le minori potenziali interferenze ambientali e territoriali, sia in senso quantitativo (superficie complessiva dell'area interessata), che qualitativo (aree di pregio naturalistico interessate);</li> <li>- ribadisce, in riferimento all'obiettivo OAS6 (<i>Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi</i>) legato all'indicatore Ist05 (<i>Tutela aree agricole di pregio</i>), la necessità di introdurre un <b>critério di valutazione di tutela delle aree agricole in generale</b>. Si ritiene che tale indicatore venga sviluppato in occasione del prossimo aggiornamento del Piano, a seguito di approfondimenti specifici relativi all'effettivo mantenimento della piena capacità produttiva del suolo come tutela delle aree agricole.</li> </ul>
<p>Ente Regione Piemonte MiTE-2022-0133702 del 27/12/2022</p>	<p>L'Ente a partire dall'analisi del RA esprime le seguenti osservazioni per quanto riguarda gli <b>aspetti generali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il RA riporta la struttura metodologica del percorso di VAS del Piano così come le risultanze della fase di scoping e le osservazioni pervenute dalle consultazioni. È stata svolta la caratterizzazione ambientale dei luoghi ed è stata effettuata una stima dei possibili effetti ambientali mediante l'uso di indicatori di sostenibilità non territoriali (efficacia elettrica ed energia liberata) e territoriali (Tutela delle aree di pregio per la biodiversità, Tutela del patrimonio forestale, Tutela degli ambienti naturali e seminaturali, Tutela delle reti ecologiche, Tutela aree agricole di pregio etc.) rimanendo tuttavia ad un <b>livello di dettaglio non particolarmente approfondito</b>;</li> <li>- In linea generale, l'analisi di coerenza interna-esterna è stata effettuata in modo analitico ed esauriente. Tuttavia, per le materie di competenza disciplinate dal Piano territoriale e dal Piano paesaggistico regionali, nella verifica di coerenza esterna si sono presi in considerazione i soli Piani regionali con contestuale valenza territoriale e paesaggistica, che costituiscono solo una parte delle tipologie di piani regionali; in tal senso l'Ente ribadisce che <b>in Piemonte oltre al Piano paesaggistico vige anche il Piano territoriale regionale</b> che, come già segnalato, definisce obiettivi di sostenibilità ambientale per gli interventi che comportano trasformazioni territoriali. <b>L'Ente ricorda che per il Piano paesaggistico la richiesta verifica di coerenza avrebbe dovuto prendere in considerazione le Schede degli Ambiti di paesaggio nelle quali sono definite le caratteristiche naturali, storico-culturali e in-</b></li> </ul>

**sediative degli ambiti regionali nonché gli indirizzi e orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, volti a definire criteri e modalità per le azioni e per gli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.** Come già espresso, l'Ente sottolinea che **la predisposizione del Rapporto Ambientale dovrebbe comportare una disamina di tutti gli aspetti che connotano le scelte di localizzazione degli impianti in progetto; tale disamina avrebbe consentito, al pari di altri elementi valutativi, la valutazione anche degli aspetti di natura paesaggistica attraverso il confronto con le Componenti paesaggistiche individuate dal Ppr**, che costituiscono lo stato di fatto dell'area proposta per l'intervento; tale operazione avrebbe consentito, inoltre, di verificare la coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dell'impalcato normativo del Piano paesaggistico nel suo complesso; **a tale proposito dalla disamina della tabella riepilogativa del confronto Attrazione/Repulsione tra le due proposte di corridoi si evince, infatti, che non sono state prese in considerazione, in questa fase, le Componenti paesaggistiche rappresentate sulla Tavola P4 del Ppr;**

- Per quanto riguarda le **Misure di mitigazione** degli effetti ambientali l'Ente ritiene fondamentale che i criteri progettuali, mitigativi, compensativi e di sviluppo sostenibile, descritti anche in dettaglio nel Rapporto Ambientale, **siano integrati nel Piano stesso o siano declinati in apposite Linee guida finalizzate alle successive fasi di concertazione e progettazione degli interventi.**

L'Ente per quanto concerne le **tematiche ambientali specifiche** rappresenta quanto segue:

- **Campi elettromagnetici.** Per quanto riguarda l'ampia discussione sull'opportunità di raffinare l'analisi dell'impatto in termini di esposizione della popolazione al campo magnetico nella fase di VAS, **la proposta di definizione di un indicatore basato su un rapporto di urbanizzazione, su 3 livelli di successiva raffinazione dell'analisi, è certamente migliorativa rispetto al metodo attuale**, e permette di effettuare un confronto immediato tra le soluzioni proposte sia a livello di VAS (definizione corridoi), sia nelle fasi successive (concertazione per definire la fascia di fattibilità ed attuazione per la definizione del tracciato). Per quanto riguarda invece la risposta riportata nel RA alla richiesta di **analisi dell'incidenza delle malattie potenzialmente ascrivibili alla presenza di elettrodotti**, si rileva come la frase **"non sussistono nello scenario comunitario, studi scientifici che confermino che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati dall'ICNIRP (100 microtesla) sia pericolosa per la salute umana"** sia da ritenere non corretta, in quanto la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2009 (nel documento "Environmental Health Criteria") dichiara che **"Consistenti evidenze epidemiologiche suggeriscono che l'esposizione cronica a campi magnetici ELF a bassa intensità sia associata ad un aumentato rischio di leucemia infantile. Tuttavia, le prove di una relazione causale sono limitate, pertanto non è raccomandata la fissazione di limiti di esposizione basati sulle evidenze epidemiologiche, ma è giustificata l'applicazione di alcune misure precauzionali.** Di fatto il rispetto della restrittiva norma italiana, come correttamente evidenziato da Terna, già garantisce una prima applicazione del principio di precauzione, ma ciò non esclude che ulteriori misure, a basso costo, di minimizzazione dell'esposizione non possano essere applicate (coerentemente con quanto raccomandato

dalla stessa OMS);

- **Rifiuti.** Tra le **mitigazioni ambientali** individuate nel RA l'Ente propone di inserire, così come fatto per le terre e rocce da scavo, anche una misura relativa ai rifiuti, quale "*opportuna gestione dei rifiuti prodotti attraverso l'effettuazione di una demolizione selettiva delle opere presenti al fine di favorire l'invio dei rifiuti negli impianti di recupero disponibili sul territorio*";
- **Analisi delle alternative.** Le due alternative localizzative definite Corridoio A e Corridoio B previste per l'intervento **Nuovo elettrodotto a 132 kV tra la CP Cappellazzo e la SE Isorella/ 32-N\_1**, individuate attraverso l'applicazione dei criteri ERPA, ricadono, come evidenziato dalla Società proponente, in un'area priva di siti di interesse comunitario, a vocazione agricola con un urbanizzato sparso, e prevedono l'attraversamento dello Stura di Demonte, caratterizzato da zone umide e fasce boscate perifluviali a valenza naturalistica, in quanto tipici elementi di connessione ecologica del territorio. Tuttavia, nella Carta della Rete Ecologica del territorio della provincia di Cuneo viene evidenziato come **la porzione posta a Sud Ovest dell'abitato di Cherasco rappresenti un'area che gli esperti hanno definito come peculiare per l'avifauna**. Le stesse, poi, risultano ubicate in un contesto agricolo irriguo in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili a scorrimento e a pioggia caratterizzate altresì dalla presenza di una capillare infrastrutturazione irrigua (rete di canali irrigui consortili). Inoltre, le due alternative interferiscono potenzialmente con:
  - territori ad elevato interesse agronomico di cui all'articolo 20 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017;
  - particelle agricole biologiche;
  - aree inserite nei disciplinari di prodotti DOCG/DOC, DOP e IGP.

**L'impatto sul paesaggio potrebbe utilmente essere approfondito attraverso la Carta di sensibilità visiva**, scaricabile dal Geoportale Piemonte, che individua il grado di visibilità di un'area dall'insieme dei luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio considerati, utile per poter valutare il livello di percettibilità di eventuali trasformazioni. Si ricorda che nelle successive fasi dovrà essere data chiara evidenza circa le previsioni progettuali in relazione alla pianificazione urbanistica vigente. In merito alle criticità emerse l'Ente suggerisce i **seguenti indirizzi localizzativi**: sotto l'aspetto paesaggistico, territoriale e di percezione visiva dell'intervento in programma la soluzione A sembra impattare in maniera minore in termini di visibilità, meglio orientando in fase di pianificazione gli impatti sul paesaggio percepito circostante. In particolare, considerata la struttura morfologica del contesto territoriale dell'intervento, si ritiene che l'attuazione della stessa potrà determinare un minor grado di interferenza visiva con il sistema insediativo del concentrico cheraschese e, nella fattispecie, con il nucleo di matrice storica, che costituisce un "elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica". Per contro, dal punto di vista delle zone significative per la biodiversità e dei principali corridoi di connessione della rete ecologica, con particolare riferimento all'area posta a Sud-Ovest dell'abitato di Cherasco, pur in assenza di interferenze con gli elementi della Rete Natura 2000, con il sistema delle aree protette e delle aree Ramsar, la soluzione B, situata più a nord, pare essere più distante dall'area d'interesse ecologico menzionata

Per quanto riguarda l'intervento **Nuova Stazione elettrica a 380 kV**

**Greggio / 171-N\_1** lo studio prodotto dal Proponente non presenta specifiche alternative localizzative puntualmente individuate su cui orientare una scelta di preferenzialità, ma individua una serie di ambiti di fattibilità di cui di seguito vengono elencate le principali criticità: Dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (S.I.B.I.), risulta che il territorio è incluso nei Comprensori:

- Baraggia gestito dal Consorzio Irriguo Comprensoriale di II Grado Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Verellese;
- Pianura Novarese gestito dal Consorzio Irriguo Comprensoriale di II Grado Associazione Irrigazione Est Sesia.
- Inoltre, potenzialmente le aree di intervento interferiscono altresì con:
- territori ad elevato interesse agronomico di cui all'articolo 20 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017;
- particelle agricole biologiche;
- aree inserite nei disciplinari di prodotti DOP e IGP.

Per quanto attiene alla pericolosità idraulica l'area di studio si connota per la presenza di ambiti classificati dal PGRA come P1 e P3 in corrispondenza del torrente Marchiazza. In considerazione di tale connotazione, in sede progettuale **dovrà essere valutata in modo approfondito l'eventuale interferenza tra le opere previste e le aree classificate a pericolosità idraulica dal PGRA**. Dal punto di vista paesaggistico l'area risulta caratterizzata da una connotazione individuata come **"area rurale di specifico interesse paesaggistico"** coltivata a risaia e normata dall'art. 32 delle NdA del Ppr, che riconosce la zona tra i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione. Per quanto riguarda l'intervento in argomento si evince che nessuno dei due siti Natura2000 ricadenti nell'area di studio presenta la condizione di "trasversalità" e che, quindi, non si prospettano incidenze dirette sulla Rete Natura 2000. Tale metodologia, comunque appropriata per il livello nazionale del PdS, non consente di dettagliare meglio l'intervento di nuova costruzione della Stazione elettrica e del relativo collegamento con l'elettrodotto "Rondissone-Turbigo". Per escludere incidenze indirette, in particolare per quanto riguarda l'avifauna e il corridoio ecologico rappresentato dal fiume Sesia, nelle successive fasi di attuazione del Piano e progettazione dell'intervento dovrà essere garantita l'integrità funzionale e strutturale della **ZPS "Lame del Sesia e Isolone di Oldenigo"**, trovando soluzioni progettuali che minimizzino le possibilità delle interferenze, compatibilmente con le infrastrutture già esistenti. In ultimo, come per l'intervento 32-N\_1, si ricorda che nelle successive fasi dovrà essere data chiara evidenza circa le previsioni progettuali in relazione alla pianificazione urbanistica vigente. In merito alle criticità emerse, per tale alternativa, l'Ente suggerisce i seguenti **indirizzi localizzativi**: in assenza di una connotazione dell'area di studio con specifiche e definite alternative localizzative, in linea generale si ritiene che la nuova Stazione elettrica a 380 kV, dovendosi raccordare con la linea a 380 kV esistente "Rondissone-Turbigo", che sostanzialmente taglia a metà l'area oggetto di caratterizzazione, con andamento Ovest-Est (lungo il corridoio infrastrutturale ed elettrico determinato dall'autostrada A4, dalla linea AV, e dagli elettrodotti "Rondissone-Turbigo" e "Biella Est-Turbigo"), più sarà posizionata nei pressi della linea, minore sarà l'impatto generato dai raccordi in 'entra-esci'. Inoltre, dal momento che l'intervento prevede altresì l'adeguamento dell'esistente stazione

	<p>elettrica a 132 kV di Greggio, a cui la nuova Stazione a 380 kV dovrà connettersi elettricamente, e che tale Stazione esistente è situata vicino alla linea a 380 kV in questione, sarebbe auspicabile localizzare la nuova Stazione in adiacenza anche ad essa. Il presente indirizzo localizzativo è altresì teso a minimizzare la frammentazione e la compromissione di territorio agricolo di pregio e di valore paesaggistico.</p>
<p>Ente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta MiTE-2022-0010828 del 26/01/2023</p>	<p>La Soprintendenza rileva che per quanto attiene allo specifico territorio di competenza non si prevedono interventi di nuova infrastrutturazione. Ciò nondimeno risulterebbe utile un <b>"Monitoraggio VAS" sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai precedenti PdS</b>, al fine di ottimizzare la gestione delle dinamiche di trasformazione delle aree interessate.</p> <p>Tuttavia, si ritiene utile per le successive fasi della VAS e/o in fase di approfondimento progettuale successiva che tutte le infrastrutture che eventualmente saranno previste nel PdS dovranno avere come riferimento prioritario gli indirizzi e le prescrizioni programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico con particolare riguardo:</p> <p>A) <b>Tutela paesaggistica</b> nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sistema naturale - Sottosistema abiotico</i>: geologia, geomorfologia e idrologia;</li> <li>- <i>Sistema naturale - Sotto sistema biotico</i>: formazioni boschive sia di origine naturale che antropica e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs. 18 maggio 2001 n.227 e s.m.i. Il Piano fa anche riferimento all'Inventario Forestale Regionale;</li> <li>- <i>Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale</i>: L'indirizzo generale deve presupporre il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat, naturali seminaturali e antropizzati;</li> <li>- <i>Sistema antropico - Sottosistema insediativo- Archeologia</i>: nello specifico della tutela archeologica si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non e pertanto si osserva che i successivi livelli di progettazione del Piano Strategico dovranno essere soggetti alla disciplina di cui all'art. 28, comma 4 del D.lgs. n. 12/2004 s.m.i., prevista dall'art 25 del D.lgs. n. 50/2016 relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno;</li> <li>- <i>Beni Isolati</i> ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. e), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio;</li> <li>- <i>Viabilità storica</i>;</li> <li>- <i>Punti e percorsi panoramici</i>;</li> <li>- <i>Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</i> - Nella progettazione degli impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio. Vanno esclusi i Siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geo litologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi. ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui all'art. 20 delle N.d.A. del Piano.</li> </ul> <p>B) <b>Tutela Archeologica</b>. Si dovranno tenere in considerazione le <b>aree di rischio archeologico riconosciute e non</b>, e pertanto si osserva che gli eventuali livelli di progettazione del PdS, ricadenti nel territorio pro-</p>

	vinciale di competenza, dovranno essere soggetti alla disciplina ex art. 28, comma 4, del 1).l.gs. n. 42/2004 s.m.i., prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016, relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta oziatizi autoptica sul terreno.
Ente Comune di Manfredonia MITE-2023-0001429 del 05/01/2023	L'Ente condivide il PdS proposto da TERNA S.p.A. <b>suggerendo di prestare particolare attenzione agli interventi previsti nell'area oggetto dell'Azione 557-N 1</b> , a causa della presenza regolare di una popolazione svernante di Gru ( <i>Grus grus</i> ) costituita da oltre 1000 individui (Dati IWC ISPRA). A tal proposito risultano particolarmente pericolose le linee a basse e media tensione.
Ente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa MITE-2023-0012762 del 30/01/2023	La Soprintendenza, per quanto attiene allo specifico territorio di competenza, si riserva di valutare i singoli progetti caso per caso e ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per quanto concerne la <b>Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico</b>, in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. In generale, la scelta localizzativa deve tenere conto della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare <b>linee elettriche di tipo interrato</b>. L'Ente ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento, ma nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati. L'Ente ritiene positiva la scelta di riutilizzare ove possibili infrastrutture esistenti;</li> <li>- Per quanto concerne la <b>Tutela del patrimonio archeologico</b>, l'Ente ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela diretta e/o indiretta, sia ai sensi dell'art. 142, lett. "m", sia ai sensi dell'art.10, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 e del vigente Piano Paesaggistico più volte richiamato, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrare all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRO) e/o da eventuali altre carte archeologiche a prescindere realizzate, nonché, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25), dovrà prevedere la redazione di un documento di <b>Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA)</b> da allegare al progetto, già in fase preliminare.</li> </ul>
Regione Sicilia - Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" Palermo MiTE-2023-0018492 del 13/02/2023	La Regione Sicilia attraverso il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" di Palermo esprime parere positivo sulla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di V.Inc.A. del Piano di Sviluppo (PdS) per l'annualità 2021 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.
Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, bel-	La Sovrintendenza di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna osserva che gli allegati V-VI-VII al RA si basano sulla cartografia del Piano Paesaggistico Regionale e non tengono conto dei beni culturali di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004. In relazione al patrimonio archeologico, l'intervento [731-N] avrà evidente-

<p>le arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna MiTE-2023-0034972 del 13/03/2023</p>	<p>mente un impatto sul sottosuolo soprattutto in relazione alla realizzazione di nuovo elettrodotto che soprattutto in alcuni tratti potrebbe mostrare delle criticità. Al fine di escludere in massima istanza tali criticità, la Soprintendenza segnala l'importanza della verifica preventiva ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 che, in sede di progettazione degli interventi, consente di mappare il patrimonio archeologico e il rischio archeologico e guidare le scelte del progettista verso aree dove il rischio archeologico è minore. Considerato la tipologia di opere, potrebbe inoltre essere necessario prevedere la sorveglianza archeologica in corso d'opera, ad opera di un archeologo munito degli idonei requisiti di legge che segua le attività di scavo. In caso di rinvenimenti archeologici potrebbero essere necessari spostamenti del tracciato, di diversa importanza sulla base della tipologia dei rinvenimenti. Inoltre, il livello di rischio archeologico potrebbe rendere necessario modificare il metodo di scavo, per evitare danni a eventuali beni sepolti.</p> <p>In considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area di studio dell'intervento 731-N, la Soprintendenza ritiene opportuno proporre una revisione degli obiettivi tecnici per i quali verificare le coerenze esterne con gli strumenti di pianificazione paesaggistica dell'area, indicando con chiarezza la tutela del paesaggio e delle sue visuali quale obiettivo. Nella scheda riguardante l'intervento per l'area di Cagliari, al paragrafo 11.2 "Gli effetti degli interventi del Pds 2021" è infatti indicato che <i>"data la presenza nell'area di studio di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e smi, di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, (co.1 let. a, b, c, f, g, i) del medesimo Decreto (Ist07 e Ist11), sarà posta particolare attenzione nella scelta della migliore soluzione progettuale, che eviti o limiti le interferenze con i beni caratterizzanti l'area di studio. La scarsa presenza di aree boscate e la morfologia del terreno prevalentemente pianeggiante, non favoriscono l'assorbimento visivo della futura opera (Ist12, Ist13 e Ist14); per tale motivo dovrà esser valutato, nelle successive fasi di progetto, l'inserimento di idonee soluzioni volte a mascherare la presenza dell'infrastruttura"</i>.</p> <p>L'intervento 731-N consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto e nella funzionalizzazione dei collegamenti esistenti ed appare chiaro che la coerenza dell'obiettivo della tutela del paesaggio e delle sue visuali con gli strumenti di pianificazione paesaggistica potrebbe mostrare delle criticità atteso che, nelle successive fasi di progetto, almeno il mascheramento della presenza di un elettrodotto risulterebbe comunque problematico, come peraltro emerge dalla Tabella 11-4 "Sintesi degli effetti complessivi del RA". Quale ulteriore strumento per la valutazione della coerenza esterna con le politiche e gli strumenti di pianificazione di area vasta la Soprintendenza ritiene opportuno inoltre evidenziare anche la necessità di analisi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari (Delibera del Consiglio Metropolitan n. 15 del 05.07.2021).</p> <p>Il PdS o i suoi sviluppi, che nel caso dell'area di Cagliari saranno sottoposti a VIA dovranno tenere conto anche di quanto disposto dall'art. 152 del D.Lgs. 42/2004 in considerazione della vicina presenza di aree dichiarate di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.Lgs. che potrebbero entrare in relazione di visibilità con gli interventi previsti.</p> <p>La Soprintendenza indica ancora che gli indicatori per l'individuazione delle aree dovranno tenere conto non solo dell'areale di studio dell'azione pianificata, ma anche delle relazioni di prossimità con i punti di visuale e con le suddette aree di interesse paesaggistico, al fine di una efficace valutazione dei potenziali effetti negativi e/o del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e che, in ogni caso, per tali interventi sono importante i successivi sviluppi del PdS adottino criteri che minimizzino il nuovo consumo di suolo, favoriscano la realizzazione di interventi di mitigazione, indirizzino verso opere</p>
---	--

	<p>interrate piuttosto che sul soprasuolo, applichino il riuso dell'esistente o del dismesso piuttosto che le nuove realizzazioni, individuino le sedi delle reti presso o in adiacenza alle sedi stradali esistenti al fine di evitare movimenti terra o altre attività di impatto sul territorio, propugnino un inserimento nel contesto paesaggistico e storico culturale delle nuove opere.</p> <p>Infine la Soprintendenza commenta che lo stato di elaborazione del RA è chiaramente troppo generico nella descrizione delle azioni per poter formulare osservazioni specifiche e l'analisi sul paesaggio e sui beni culturali risente della stessa genericità, facendo riferimento a pochi materiali di analisi, con particolare riferimento alla Parte II del Codice, che non possono riflettere la consistenza del patrimonio culturale e paesaggistico dell'area interessata. Pertanto la Soprintendenza ritiene che non si possa che rimandare le valutazioni di competenza alla fase istruttoria dei singoli piani o progetti ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la compatibilità con il patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico tutelato.</p>
<p>Regione Veneto MASE-2023-0074521 del 19/05/2023</p>	<p>Secondo la Regione Veneto nel Rapporto Ambientale risultano carenti i riferimenti aggiornati ai nuovi piani di Gestione: con delibera n. 2 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente, come integrata dalla delibera n. 1 del 18/3/2022, è stato adottato il secondo aggiornamento del PdGA del Distretto Alpi Orientali (3° ciclo di pianificazione 2021-2027). Nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, è stato adottato con delibera 4/2021 il secondo aggiornamento del PdGA del Distretto del fiume Po. Inoltre, la Regione rileva che tra tutti i Piani di Gestione vengono riportati solo i Piani di gestione approvati con DPCM del 2017 e non i successivi aggiornamenti.</p> <p>La Regione evidenzia inoltre che con DGR n. 313 del 29 marzo 2022 è stato dato avvio al processo di redazione del "Nuovo Piano Energetico Regionale" e in data 27 settembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 1175 avente ad oggetto: "Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) di cui alla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii," e di cui al parere motivato della competente Commissione regionale per la VAS n. 258 del 15 novembre 2022.</p> <p>In relazione all'Allegato II del Rapporto Ambientale la Regione ricorda che sarebbe opportuno inserire anche altre delibere di modifica del PTA oltre a quelle riportate (approvate nel 2017 e 2018), ovvero: DGR n. 1580 del 4/10/2011; DGR n. 842 del 15/5/2012; DGR n. 1534 del 3/11/2015; DGR n. 1170 del 24/8/2021.</p> <p>Nelle schede-intervento dei singoli interventi (zone di Cessalto, Fossalta, Quarto d'Altino, Portogruaro, Conegliano, Valbrenta) la Regione non aggiunge ulteriori osservazioni.</p> <p>La Regione ha altresì evidenziato come la determinazione puntuale degli effetti necessita del dettaglio proprio della fase progettuale e della analisi puntuale degli effetti stessi, determinati dalle azioni di progetto e così, di conseguenza, anche la determinazione delle più opportune misure di contenimento e mitigazione.</p> <p>La Regione inoltre condivide e auspica la prosecuzione dell'attività di concertazione e dialogo che Terna già sviluppa con gli stakeholder, fin dalle prime fasi della pianificazione delle nuove linee, al fine di contribuire ad indirizzarla nel "solco della sostenibilità".</p> <p>In conclusione la Regione esprime, per gli aspetti di specifica competenza, un giudizio positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale del "Piano di Sviluppo 2021 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale", ravvisando altresì l'opportunità che vengano trasmessi i report di monitoraggio, nonché eventuali comunicazioni relativamente al verificarsi di situazioni inattese.</p>

Per quanto concerne le osservazioni formulate dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) in merito al Piano di Sviluppo 2021 e al relativo Rapporto Ambientale, trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e a Terna e pubblicate sul sito del MASE, con il documento "Piano di Sviluppo 2021 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale - Riscontro alle osservazioni fase di consultazione RA", il Proponente ha fornito, per ciascuna osservazione, gli opportuni riscontri e le eventuali controdeduzioni.